



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di laurea magistrale  
in Amministrazione, Finanza e Controllo

Tesi di laurea:

# Business Combination Under Common Control

**Relatore:**

Ugo Sostero

**Laureando:**

Lisa Ceotto

Matricola: 856108

**Anno Accademico:**

**2019/2020**



# SOMMARIO

SOMMARIO .....	3
INTRODUZIONE .....	5
CAPITOLO 1.....	8
LE BUSINESS COMBINATION .....	8
1.1 I principi contabili internazionali .....	8
1.2 L'evoluzione della disciplina dell'IFRS 3 .....	14
1.3 Definizione del concetto di Business Combination e come l'IFRS 3 regola le aggregazioni aziendali.....	18
1.4 Il purchase method.....	24
1.4.1 La rilevazione della cessione d'azienda secondo il <i>purchase method</i> .....	29
1.5 L'acquisition method .....	32
1.5.1 Il full goodwill .....	41
1.5.2 La rilevazione della cessione di azienda secondo l'acquisition method .....	44
1.5.3 Esempio applicativo di una fusione con emersione di avviamento tra società non partecipanti .....	48
1.6 Le business combination nella disciplina statunitense .....	51
1.6.1 Il principio della predecessor basis .....	54
1.6.2 La cessione d'azienda tra soggetti under common control nella disciplina statunitense ...	56
CAPITOLO 2.....	60
LE BUSINESS COMBINATION UNDER COMMON CONTROL .....	60
2.1 L'IFRS 3 per le Business Combination Under Common Control .....	60
2.1.1 Le principali caratteristiche delle BCUCC .....	63
2.2 Le problematiche.....	65
2.2.1 Il progetto dello IASB sulle aggregazioni aziendali sotto comune controllo .....	66
2.2.1 Studio e ricerca.....	69
2.3 La necessità di una guida autorevole per le BCUCC.....	74
2.3.1 L'approccio dello IASB alle BCUCC.....	75
2.3.2 Alcune considerazioni.....	76
2.4 L'esperienza italiana .....	77
2.4.1 L'applicazione dell'IFRS 3 e la legge italiana.....	77
2.4.2 La contabilità delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune .....	79
2.5 La disciplina degli US-GAAP .....	81

CAPITOLO 3.....	83
I METODI DI CONTABILIZZAZIONE DELLE BUSINESS COMBINATION UNDER COMMON CONTROL .....	83
3.1 La contabilizzazione al fair value .....	86
3.1.1 L'acquisition method .....	86
3.1.2 Il fresh-start method .....	91
3.1.3 Esempificazione .....	93
3.2 La contabilizzazione al book value .....	97
3.2.1 Il pooling of interests method .....	98
3.2.2 Il predecessor basis method.....	100
3.2.3 Esempificazioni .....	101
3.3 Transactions by transactions approach.....	122
CONCLUSIONI .....	125
BIBLIOGRAFIA .....	132

## INTRODUZIONE

Il presente elaborato affronta il problema della contabilizzazione delle *Business Combination Under Common Control*, ossia quelle operazioni straordinarie che coinvolgono entità sotto il controllo del medesimo soggetto o che sono legate da vincoli partecipativi di controllo. Ulteriore caratteristica di queste operazioni risiede nella mancanza del trasferimento del controllo: tutte le entità partecipanti all'aggregazione infatti continuano ad essere controllate dal medesimo soggetto, sia prima che dopo l'operazione.

L'interesse per le aggregazioni aziendali sotto comune controllo risiede proprio nella mancanza del trasferimento del controllo, che le porta a venire escluse dalla disciplina dell'IFRS 3 (il quale si occupa delle aggregazioni aziendali tradizionali) con la conseguente mancanza, a livello di principi contabili internazionali, di indicazioni in merito al trattamento contabile delle stesse.

A riguardo, gli standard internazionali, evidenziano il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, per cui la rappresentazione contabile di un'operazione è correlata alla sostanza economica della stessa; da ciò, ne derivano due corollari:

- operazioni che, sebbene differenti nella forma, condividono la medesima sostanza economica, vanno contabilizzate secondo criteri simili;
- operazioni che, sebbene uguali nella forma, presentano un diverso significato economico, vanno contabilizzate secondo criteri differenti.

Alla luce di questo principio si possono distinguere due particolari tipi di operazioni: le *business combination* tra entità indipendenti e le *business combination between entities under common control*. La loro differenza risiede nel fatto che le prime comportano il trasferimento del controllo di uno o più *business* tra parti non correlate, mentre le seconde, non soddisfano tale ultimo requisito, poiché vengono concluse tra entità di uno stesso gruppo principalmente per motivi organizzativi. Per tali ragioni, le due tipologie di operazioni necessitano di trattamenti contabili differenti dove, per le aggregazioni aziendali tradizionali viene utilizzato come trattamento contabile l'*acquisition method*, mentre per le BCUCC non è ancora stata individuata alcuna disciplina per la loro contabilizzazione.

Il Capitolo 1 affronterà il contenuto dell'IFRS 3, quale principio contabile che regola le *business combination* tradizionali (quali operazioni straordinarie di scissione, acquisizione, fusione e conferimento) che si occupano di trasferire il controllo di un'azienda ad un soggetto diverso da colui che ne era il titolare.

L'*acquisition method*, quale disciplina contabile adottata per queste transazioni dal 2008, si regge su alcuni principi:

- il principio della sostanza sulla forma, per cui lo stesso strumento di contabilizzazione va utilizzato per tutte le operazioni di aggregazione aziendale, a prescindere dallo strumento giuridico impiegato per realizzarle;
- il *fair value*, quale criterio di contabilizzazione degli elementi contabili oggetto di acquisizione.

Il motivo per cui le *business combination under common control* vengono escluse da suddetto principio, sta nel fatto che le finalità siano del tutto differenti rispetto a quelle delle aggregazioni aziendali tra parti indipendenti, in quanto non coinvolgendo soggetti terzi, le entità aggreganti rimangono sotto il dominio della medesima società madre che ne aveva in precedenza il controllo. In tale campo quindi, non si assiste all'ingresso di nuovi soci ma ad un mutamento qualitativo e quantitativo dei soggetti giuridici che compongono il gruppo.

Le finalità delle aggregazioni aziendali sotto comune controllo si concentrano nella gestione congiunta di aree d'affari in capo a soggetti giuridici differenti per sfruttare sinergie ed economie di scala, nella separazione di un ramo d'azienda dall'attività principale del gruppo e nella riduzione del numero di livelli di un gruppo o motivazioni di carattere fiscale.

Dal punto di vista contabile, come già evidenziato in precedenza, c'è un vuoto normativo, tale per cui, nel tempo, si sono susseguite una serie di criticità che hanno provocato il proliferarsi di soluzioni differenti, che hanno a loro volta compromesso la comparabilità dei bilanci.

La soluzione al problema appena citato risiede nello IAS 8 *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*, il quale fornisce una metodologia da seguire in mancanza di un IFRS di riferimento; in particolare questo principio richiede di seguire due direzioni:

- una interna, che si occupa di ricercare una soluzione contabile senza fuoriuscire dall'architettura IFRS, valutando la possibilità di applicare per analogia il metodo di acquisizione;
- una esterna, che prevede di ricorrere a dei principi elaborati da organismi di contabilità diversi dallo IASB.

Risulta inoltre importante evidenziare le impostazioni che seguono i criteri di contabilizzazione presi in esame per le BCUCC, ossia:

- il *fair value method*, attraverso il quale gli elementi patrimoniali oggetto dell'aggregazione vengono rivalutati al *fair value*;
- il *book value method*, che rappresenta gli elementi patrimoniali oggetto di aggregazione in continuità di valori a cui erano iscritti prima dell'operazione.

Illustrate le possibili soluzioni in materia risulta necessario capire quale sia la metodologia più appropriata da utilizzare e a tal proposito, negli anni, sono stati compiuti dagli organismi di contabilità diversi studi.

Il più importante progetto di ricerca è stato avviato dallo IASB nel 2007 con lo scopo di risolvere l'attuale carenza normativa, ma tuttavia non è l'unico: in seguito la sensibilizzazione in tema di BCUCC ha stimolato l'avvio di nuovi progetti in diverse parti del mondo, allo scopo di fornire allo IASB informazioni utili al raggiungimento dei suoi obiettivi.

In conclusione, l'elaborato presta particolare attenzione alle modalità di contabilizzazione delle *business combination under common control*. Pertanto, attraverso l'analisi delle soluzioni proposte da alcuni *standard setter*, si è cercato di individuare la metodologia più appropriata per la rappresentazione contabile di questa particolare tipologia di operazioni, attraverso il rispetto della natura economica e la garanzia di informazioni contabili in grado di soddisfare le esigenze degli utilizzatori di bilancio.

# CAPITOLO 1

## LE BUSINESS COMBINATION

Questo capitolo introduce la trattazione alle *business combination under common control*, tema dominante di questo elaborato, attraverso una primaria analisi delle *business combination*.

Il punto di partenza è rappresentato dall'IFRS 3, principio contabile che disciplina le aggregazioni aziendali e che negli anni ha subito diverse modifiche, fino ad arrivare alla versione attuale emanata nel 2008.

La finalità del bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali si persegue attraverso una rappresentazione degli eventi dal punto di vista della sostanza economica e le modalità di contabilizzazione previste dagli IFRS vengono differenziate sulla base degli effetti economico-sostanziali prodotti dagli strumenti giuridici impiegati.

Il concetto di *business combination*, comprende al suo interno numerose tipologie di operazioni straordinarie (tra cui: fusione, scissione, cessione e conferimento d'azienda), tutte accomunate dal trasferimento del controllo su una determinata azienda da un'entità all'altra. A tal proposito, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, aumenta la comparabilità dei bilanci che svolgono questo tipo di operazione con la conseguente riduzione del rischio di scelta delle modalità aggregative in relazione ai riflessi contabili su stato patrimoniale e conto economico.

### 1.1 I principi contabili internazionali

L'*International Accounting Standards Board*, più comunemente detto IASB, ad oggi è un organismo istituzionale che ha lo scopo di elaborare e approvare i principi contabili internazionali (IFRS). Prima della nascita di questo nuovo organismo nel 2001 i principi contabili venivano formulati dallo IASC<sup>1</sup> (*International Accounting Standard Committee*), operativo già dal 1973, il quale si occupava di supervisionare ed emanare i principi contabili internazionali. La sostituzione di questo "vecchio" organismo con quello dello

---

<sup>1</sup> Nel 2001 fu sostituito dallo IASB (International Accounting Standard Board) coadiuvato, nella predisposizione e approvazione dei principi, dal SAC (Standard Advisory Council) e dall'IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee).



IASB avvenne al fine di rendere la formulazione dei principi contabili internazionali non di esclusiva competenza dei professionisti contabili; esso infatti, invita ad aprire la collaborazione ad altri soggetti (imprenditoriali ed accademici) quali analisti, investitori, borse, revisori e società utilizzatrici. I principi contabili predisposti oggi dallo IASB prendono il nome di IFRS (*International Financial Reporting Standards*) e sono destinati a sostituire gli IAS (*International Accounting Standards*), ad oggi ancora esistenti, ma caratterizzati dal fatto di rappresentare principi emanati in precedenza dall'organismo dello IASC.

Con il passaggio da IASC a IASB già sopra accennato, venne istituita nello stesso anno anche l'IFRS Foundation, quale entità no-profit, i cui obiettivi includono lo sviluppo e la promozione degli IFRS attraverso la supervisione dello IASB. In particolare, lo scopo della fondazione, risulta quello di:

- a) sviluppare un insieme di norme chiare e semplici che ammettono l'esclusivo utilizzo di informazioni veritiere per la formazione dei bilanci, i quali divengono facilmente interpretabili da qualsiasi utilizzatore terzo;
- b) promuovere l'applicazione di questi principi;
- c) generare un insieme di regole soddisfacenti per le esigenze di imprese di piccola, media e grande dimensione, nonché operanti in settori economici diversi;
- d) adottare gli IFRS garantendone il più possibile l'omogeneità con i principi contabili vigenti nei diversi stati.

L'utilizzo di questi principi guida garantisce anche il rispetto della:

- trasparenza: che permette agli investitori istituzionali e privati di operare le loro decisioni in modo informato, in quanto viene reso possibile il confronto delle informazioni contabili tra qualsiasi società e viene garantita la qualità delle informazioni fornite;
- chiarezza nella contabilità: in quanto, stabilendo dei principi internazionali è più facile per gli organismi di contabilità nazionali identificare anomalie nei bilanci ed intervenire con eventuali modifiche e/o sanzioni;
- efficienza: la quale permette un'allocazione ottimale delle risorse finanziarie disponibili grazie alle informazioni accessibili da qualsiasi operatore nel mercato.

L'applicazione dei principi contabili internazionali quindi, rende comparabili le informazioni economico-finanziarie che formano i bilanci aziendali di società che operano nel mercato internazionale e offre la possibilità agli stakeholder di accedere facilmente alle informazioni fornite dai bilanci, indipendentemente dal paese dell'impresa interessata. Risulta infatti di preminente interesse:

- consentire agli investitori a livello globale di valutare investimenti su imprese estere soprattutto se quotate;
- effettuare comparazioni con imprese di settori affini a livello internazionale;
- valutare le prestazioni della concorrenza sempre a livello globale.<sup>2</sup>

Quanto finora esposto, trova conferma nel Regolamento 1606/2002, nell'introduzione del cosiddetto *endorsement*, ossia quel procedimento di omologazione dei principi contabili internazionali finalizzato alla verifica che gli stessi riflettano specifici requisiti propri di un'informativa adeguata e significativa; in particolare, il Regolamento sostiene che ciascun principio contabile, al fine del suo recepimento in ambito comunitario, non deve risultare in contrasto con la clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta nonché deve essere coerente con i criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall'informazione finanziaria, necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione<sup>3</sup>. La procedura di *endorsement* è poi garantita dall'*Accounting Regulatory Committee* (Arc)<sup>4</sup> e l'*European Financial Reporting Advisory Group* (Efrag)<sup>5</sup>, a cui fanno capo il controllo politico e tecnico delle regole contabili proposte per il recepimento.

---

<sup>2</sup> DANIELE GUALDI, *IAS/IFRS: i principi contabili internazionali trasformano la redazione dei bilanci*, pagina 2 e seguenti.

<sup>33</sup> L'articolo 3 del Regolamento 1606/2002 precisa: "I principi contabili internazionali possono essere adottati solo se rispondono ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione".

<sup>4</sup> L'ARC è un organismo politico, presieduto dalla Commissione Europea e composto da rappresentanti degli Stati membri dell'Unione Europea, che ha la responsabilità di approvare l'adozione dei principi contabili internazionali in Europa.

<sup>5</sup> L'EFRAG è composto da rappresentanti della professione contabile europea, degli utilizzatori di bilanci e delle società europee. La sua funzione è quella di determinare la comparabilità tra le Direttive Europee ed

Il Regolamento 1606/2002 inoltre, ha imposto da una parte, alle società con titoli negoziati in un mercato pubblico, la redazione, a decorrere dal 2005, del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali e dall'altra, vincolato la Commissione Europea a decidere, entro il 31 dicembre 2002, in merito all'applicabilità dei documenti predisposti dallo IASB. Questi ultimi sono stati introdotti nell'ordinamento comunitario, congiuntamente ai relativi documenti interpretativi del SIC, mediante il Regolamento 1725/2003, il quale fu successivamente sostituito dal Regolamento 707/2004. I documenti dello IASB così introdotti dalla normativa comunitaria assumono piena valenza giuridica negli ordinamenti interni degli Stati membri, ma, allo stesso tempo, eventuali modificazioni degli stessi da parte dello *standard setter*, richiedono un ulteriore atto di recepimento da parte del legislatore comunitario, in quanto non risulta automatico l'adeguamento della normativa comunitaria alle modificazioni medesime.

Quanto fino ad ora esposto, riguarda il recepimento nell'ordinamento comunitario degli *standards* approvati dallo IASB. Per quanto invece riguarda la verifica della coerenza dei principi contabili internazionali con le Direttive comunitarie in materia di bilancio e di modernizzazione delle stesse, assumono rilievo la Direttiva 65/2001 e la Direttiva 51/2003. La prima introduce la facoltà per gli stati membri di imporre o consentire la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari detenuti a scopo di negoziazione e quelli disponibili per la vendita seppur limitatamente al bilancio consolidato; la seconda mira ad una più stretta convergenza tra i principi contabili internazionali e le Direttive, attribuendo inoltre agli Stati membri la facoltà di imporre o consentire l'osservanza del bilancio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma e consentendo l'impiego del *fair value* come criterio di valutazione.

In seguito all'armonizzazione contabile in Europa e al recepimento dei principi contabili internazionali, risulta opportuno evidenziare i cambiamenti che gli interventi in ambito europeo hanno portato nell'ambito domestico.

Gli interventi effettuati in ambito domestico, necessitano di un atto predisposto dal legislatore nazionale, al fine di recepire non solo le disposizioni contenute nelle Direttive

---

i principi contabili approvati dallo IASB, nonchè di concludere se i principi contabili approvati dallo IASB siano appropriati per la redazione dei bilanci di società europee.

comunitarie (65/2001 e 51/2003) ma, anche quelle inserite all'interno del Regolamento 1606/2002.

Pertanto, si osserva che al fine dell'attuazione della Direttiva 65/2001, il legislatore ha introdotto mediante il D. Lgs. 394/2003, modifiche all'art. 2427- *bis* del codice civile, dove vengono richiesti specifici obblighi d'informativa, nella nota integrativa, inerenti al valore equo degli strumenti finanziari, l'entità e la natura dei derivati, i motivi per cui le immobilizzazioni finanziarie non costituenti partecipazioni in collegate e controllate risultino eventualmente iscritte o mantenute in bilancio ad un valore superiore al *fair value*. Lo stesso decreto poi, ha introdotto nell'art. 2428 ulteriori specificazioni in materia di relazione sulla gestione, richiedendo che la stessa contenga informazioni riguardo gli obiettivi e le politiche della società circa la gestione del rischio finanziario e l'esposizione della società stessa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.

L'intervento del legislatore, ai fini del recepimento della Direttiva 65/2001 ha coinvolto sia i soggetti tenuti alla redazione del bilancio conforme ai principi contabili internazionali, che quelli non sottoposti a tale obbligo; tutto questo però, senza estendere l'applicazione del valore equo ai fini delle valutazioni di bilancio.

Per quanto riguarda la Direttiva 51/2003 invece, il suo recepimento, ha portato all'introduzione di nuovi documenti, alla predisposizione dello stato patrimoniale secondo la distinzione delle voci di carattere corrente a quelle non correnti, all'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma e all'adattamento delle norme del codice civile a talune disposizioni contenute nei principi contabili internazionali.

Il legislatore, per quanto concerne i soggetti tenuti alla redazione del bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali, ha fatto ricorso all'art. 25 della Legge delega 306/2003, prevedendo l'impiego dei principi IFRS per la predisposizione del bilancio di esercizio delle società quotate, del bilancio di esercizio e consolidato delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico di cui all'articolo 116 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, delle banche e degli intermediari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia e delle società di assicurazione. Alle società diverse da quelle menzionate, il legislatore ha attribuito la facoltà di redigere il

bilancio consolidato e d'esercizio, con la sola esclusione delle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.

In un secondo momento, la Legge 306/2003 venne attuata mediante il D. Lgs. 38/2005, il quale elenca dettagliatamente i soggetti obbligati, o che hanno la facoltà di redigere il bilancio secondo principi internazionali, precisando la data dalla quale decorre tale obbligo o facoltà.

Secondo l'articolo 4 del D. Lgs. 38/2005 poi, le società già obbligate alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali, possono predisporre il bilancio di esercizio a decorrere dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006, pur consentendo alle medesime la facoltà di anticipare all'esercizio precedente l'applicazione degli stessi principi. Alle società diverse dalle società quotate, dalle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, dalle banche e dalle società di assicurazione (ad esclusione di quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata), il decreto in esame concede la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili IFRS, a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia.

In seguito a queste considerazioni, appare evidente come i principi IFRS creino in ambito interno una contrapposizione tra società che applicano tali principi e società che invece rimangono soggette alla disciplina civilistica in materia di bilancio<sup>6</sup>. Questo si verifica per il fatto che i principi interni, oltre a fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, economico e finanziaria della società, assolvono la funzione di determinare l'utile distribuibile e costituiscono riferimento primo in relazione ad alcune vicende societarie, quali l'acquisto di azioni proprie, la costituzione di patrimoni destinati e l'emissione di obbligazioni. Le finalità sottese al bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali invece, sono attribuite all'informativa in relazione alla situazione patrimoniale, al risultato economico e alle variazioni della struttura finanziaria ma anche, alla particolare valenza del valore equo come criterio di valutazione in grado di fornire una rappresentazione degli elementi patrimoniali prossima al valore di mercato degli

---

<sup>6</sup> Sull'argomento, GIUSSIANI A., *La compatibilità fra i principi contabili internazionali IAS/IFRS e quelli nazionali*, in *Riv. Dott. Comm.*, 2003, pag. 539 e seguenti.

stessi<sup>7</sup>. Questo contribuisce inoltre a soddisfare le esigenze conoscitive degli investitori dei capitali di rischio, fornendo un bilancio in grado di rappresentare fondamenti per le scelte dei medesimi soggetti e, valorizza il patrimonio aziendale e la piena espressione del risultato economico dell'esercizio.

## 1.2 L'evoluzione della disciplina dell'IFRS 3

L'IFRS 3, preso in considerazione in questo elaborato, disciplina il tema delle aggregazioni aziendali (*business combination*), utile in via trasversale, a dare maggiore chiarezza ad un tema che ancora oggi non è regolato da nessun principio contabile, ossia quello delle *business combination under common control*.

Dal punto di vista storico dei principi contabili internazionali, si può evidenziare come la disciplina sulle *business combinatin* sia stata negli anni oggetto di numerose modifiche e aggiustamenti al fine di soddisfare le esigenze dei redattori di bilancio e di coloro che prendono decisioni di tipo economico. Prima di raggiungere la regolamentazione attuale, diversi sono stati gli avvenimenti che si sono susseguiti:

- nel novembre 1983, l'*International Accounting Standards Commitee* approva lo IAS 22 *Business Combination*, nello stesso anno il principio venne emanato e successivamente revisionato nell'ottobre 1998;
- nel 2001 lo IASB modifica lo IAS 22 al fine di garantire una migliore qualità informativa della contabilizzazione delle aggregazioni aziendali ed una corrispondenza tra principi contabili internazionali (IFRS) e statunitensi (US GAAP)<sup>8</sup> volti a disciplinare tali operazioni;
- nel marzo del 2004 lo IASB sostituisce lo IAS 22 e tre interpretazioni ad esso correlate (SIC-9, SIC-22 e SIC-28) con il nuovo principio IFRS 3 *Business Combinations*<sup>9</sup> e revisiona due principi contabili connessi, quali lo IAS 36 *Riduzione*

---

<sup>77</sup> Per la contrapposizione tra il sistema a costi storici e quello fondato su una contabilità a *full fair value*, si cita GUATRI L., BINI M., *Con gli IFRS avremo mercati finanziari più efficienti?*, in *La valutazione delle aziende*, n. 36, 2005, pag. 4 e seguenti.

<sup>8</sup> Negli Stati Uniti i principi contabili conosciuti come US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) erano inizialmente emanati dall'Accounting Principles Board. Successivamente ed in particolare a partire dal 1973 la funzione di promuovere ed approvare tali principi è stata affidata al FASB (Financial Accounting Standards Board).

<sup>9</sup> Tale principio viene adottato dalla Commissione Ue con Regolamento 29 dicembre 2004, n. 2236.

di valore delle attività (Impairment of Assets) e lo IAS 38 *Attività immateriali* (Intangible Assets);

- nel gennaio 2008 lo IASB pubblica l'IFRS 3 *Revised Business Combinations* corrispondente alla versione attuale<sup>10</sup>;
- dal 2013 al 2015 lo IASB si occupa di un progetto di verifica, denominato *Post Implementation Review*<sup>11</sup>, al fine di analizzare gli effetti del nuovo IFRS 3 e valutare la possibilità di apportare dei miglioramenti.

La strada che ha portato all'emanazione dell'IFRS 3 *Revised* (2008), è rappresentata da due fasi concentrate sul tema delle aggregazioni aziendali. Durante la prima fase il lavoro venne svolto in maniera individuale dallo IASB e dall'US *Financial Accounting Standard Board*, a differenza della seconda dove questi due organismi si troveranno a collaborare strettamente.

La prima fase viene contraddistinta dalla revisione da parte dello IASB di alcuni passaggi critici all'interno dell'IFRS 3, in particolare del metodo di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali e del trattamento dell'avviamento. Per quanto concerne le modalità di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali, lo IAS 22 preveda due metodi: il *pooling of interests method* utilizzato per le unioni di imprese (true mergers o mergers of equals) in relazione alle quali non risulta possibile individuare una parte a cui riferire il controllo, e il *purchase method* per tutte le altre tipologie di aggregazioni aziendali ("acquisizioni"). Per quanto riguarda il *purchased method* questo risulta essere quello più coerente con il modello costo storico, in quanto ispirato all'intero impianto normativo dei principi contabili internazionali in riferimento a qualsiasi operazione di acquisto di beni. Il *pooling of interests method* invece prevedeva l'iscrizione delle attività acquisite e delle passività assunte agli stessi valori contabili di carico cui erano iscritte nei conti delle società partecipanti, con riferimento alla data di efficacia dell'operazione e non invece al fair value degli stessi. Questo risulta essere peggiore sul piano informativo, poiché non consente agli utilizzatori del bilancio di essere posti nella condizione di stimare i flussi finanziari derivanti dall'entità risultante dalla combinazione aziendale e quindi di

---

<sup>10</sup> Recepito dalla Commissione Europea con il Regolamento 3 giugno 2009, n.495, entrò in vigore il 1° luglio 2009.

<sup>11</sup> La Post Implementation Review è un progetto valutativo che viene effettuato ogniqualvolta entra in vigore un nuovo principio contabile rilevante e, generalmente, ha la durata di due anni.

valutare con trasparenza e chiarezza la validità dell'investimento ed il rendimento correlato all'operazione. Tale metodologia contabile inoltre, comporta l'impossibilità di iscrivere, nei conti della nuova entità, beni immateriali (quali l'avviamento) indirettamente acquisiti e non risultanti dai conti delle società coinvolte nell'integrazione, i quali rappresentano tendenzialmente una quota rilevante e talvolta maggioritaria del prezzo pagato in sede di acquisizione.

Alla luce di questa spiegazione, gli analisti considerano però debole un sistema che prevede due distinti metodi di contabilizzazione poiché limita la comparabilità dei bilanci ed incentiva le imprese a strutturare le operazioni in funzione del risultato contabile che si desidera ottenere<sup>12</sup>. Il Board inoltre considera il *pooling of interests method* di scarso impiego a livello internazionale (a causa di un divieto vigente in Australia, Canada e USA) e porta, al termine della prima fase, alla configurazione del *purchase method* quale unico possibile metodo di contabilizzazione.

La seconda fase del progetto sulle aggregazioni aziendali, caratterizzata da una stretta collaborazione tra IASB e FASB, inizia con l'emanazione nel 2004 del nuovo IFRS 3 e con la previsione di alcuni obiettivi:

- la revisione del metodo di contabilizzazione delle *business combinations* in collaborazione con il FASB;
- la contabilizzazione di aggregazioni aziendali per la costituzione di una *joint venture*, comprese possibili applicazioni del criterio della fresh start accounting;
- la contabilizzazione delle aggregazioni escluse dalla fase 1, tra cui le *business combinations under common control*.

Sulla base di queste considerazioni, le due organizzazioni avviarono la seconda fase del progetto con l'idea di eliminare del tutto, o per lo meno ridurre al minimo, le diversità di trattamento contabile in ambito di *business combination*, ancora presenti tra il nuovo IFRS 3 e il SFAS 141<sup>13</sup>; e sviluppare un unico standard di elevata qualità contabile per le aggregazioni aziendali che assicuri che la contabilizzazione delle attività di fusione e

---

<sup>12</sup> Secondo l'Agency Theory l'informazione periodica d'impresa ed in particolare il bilancio d'esercizio costituisce uno strumento attraverso il quale l'agent rende conto del proprio operato ad un altro soggetto, il principal, affinché su tale base informativa possano essere valutate le performances.

<sup>13</sup> IASB, *Post-implementation Review of IFRS 3 Business Combinations*, op. cit., pag. 11.



acquisizione sia la stessa indipendentemente dal fatto che un'entità applichi gli IFRS o i principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti (GAAP)<sup>14</sup>.

Il progetto porta nel gennaio 2008 all'emanazione dell'IFRS 3 *Business Combinations (revised)*<sup>15</sup> ed alla simultanea modifica dello IAS 27 *Consolidated and Separate Financial Statements*, nonché alla pubblicazione della versione rivista SFAS 141 (R) *Business Combination* e dello SFAS No. 160 *Noncontrolling Interests in Consolidated Financial Statements*.

Il progresso di questa seconda fase deriva quindi dall'estensione della disciplina prevista dall'IFRS 3 *Business Combination* emanato nel 2008 (in sostituzione alla versione precedente del 2004) a tutte le forme di acquisto e aggregazione di aziende per le quali lo stesso principio prescrive un unico criterio di contabilizzazione: il cosiddetto metodo di acquisizione (*acquisition method*<sup>16</sup>). Quest'ultimo presuppone che in tutte le operazioni in cui avviene un'acquisizione con trasferimento, (quali scissione, conferimento o cessione di azienda o di rami d'azienda, o di partecipazioni di controllo della società), debba esserci un soggetto che perviene al controllo di un'azienda o ramo di azienda. Ne deriva quindi che, per tutte le *business combinations* risulta possibile riconoscere l'esistenza di un soggetto acquirente, di un business acquisito e di un soggetto cedente.

Malgrado la collaborazione tra IASB e FASB mirasse ad uniformare le modalità di redazione dei bilanci delle imprese di tutto il mondo, continuano ad oggi a persistere delle differenze sostanziali tra l'IFRS 3 Revised e il principio statunitense No.141, derivanti in particolar modo dalle divergenze strutturali tra gli IFRS e gli US GAAP<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> IASB, *Business Combinations Phase II: Project Summary and Feedback Statements*, op. cit., pag. 4.

<sup>15</sup> Nel prosieguo del presente lavoro verrà chiamato IFRS 3R, dove la "R" sta per revised.

<sup>16</sup> Come si evince dal testo dell'IFRS 3, *Basis for Conclusions*, sul piano terminologico il *purchase method* è stato ridefinito *acquisition model* non perché si è voluta introdurre alcuna variazione sostanziale sul piano metodologico rispetto al primo, bensì perché si è ritenuto che la denominazione "purchase" potesse essere fonte di equivoci, dal momento che, le *business combinations* sono sempre intese come acquisizioni d'azienda.

<sup>17</sup> Due sostanziali differenze:

1. la prima è rappresentata dal trattamento contabile degli interessi di minoranza, nel caso di acquisizioni non totalitarie, per i quali lo IASB concede la possibilità di scelta tra la stima al fair value della partecipazione di minoranza o la valutazione della partecipazione non di controllo sulla

### 1.3 Definizione del concetto di Business Combination e come l'IFRS 3 regola le aggregazioni aziendali

Secondo i principi contabili internazionali, le operazioni straordinarie<sup>18</sup> si distinguono in quelle che determinano un'aggregazione aziendale e in quelle che invece non la determinano. A tal proposito, l'IFRS 3 trova applicazione solamente nei confronti di una *business combination* che, nella versione rivista del 2008, viene definita come “una transazione o altro evento in cui un acquirente ottiene il controllo di uno o più business”<sup>19</sup>. Questo differisce dalla versione del 2004, dove l'aggregazione di imprese veniva vista nella “unione di entità o attività aziendali distinte in un'unica entità tenuta alla redazione del bilancio”<sup>20</sup>. L'attuale definizione quindi, si occupa di evidenziare il concetto del controllo passato in capo all'acquirente in seguito alla transazione, piuttosto che l'effetto contabile ed aggregativo riscontrabile in capo all'acquirente, in forza del quale si ha il consolidamento dei bilanci di due o più entità<sup>21</sup>. Per tale ragione l'IFRS 3 R regola le operazioni straordinarie che determinano:

- l'aggregazione in un'unica entità di un complesso patrimoniale definibile come azienda, e non, quindi, come mera pluralità di attività e passività;
- l'acquisizione del controllo su un'attività aziendale a favore di un soggetto acquirente che, prima dell'operazione, non disponeva di tale controllo.

---

base della percentuale dei fair values delle attività nette di spettanza dei terzi, mentre il SFAS 141 ne impone la misurazione al *fair value*.

2. La seconda differenza è riconducibile al concetto di controllo, presente in entrambi i principi, e al differente concetto di fair value, considerato come valore di scambio nell'IFRS 3 e come exit value all'interno del SFAS 141.

<sup>18</sup> Cessione di azienda, conferimento di azienda, fusione e scissione.

<sup>19</sup> IFRS 3 (revised 2008): “*This IFRS defines a business combination as a transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more businesses*”.

<sup>20</sup> IFRS 3 (2004): “*the bringing together of separate entities or businesses into one reporting entity*”.

<sup>21</sup> BC 10 dell'IFRS 3 (revised 2008): “*The IASB concluded that a business combination should be described in terms of an economic event rather than in terms of consolidation accounting and that the definition in the revised standards satisfies that condition*”.

Pertanto, alla mancanza di suddetti fattori non ci sarà la qualifica di *business combination* e nemmeno la conseguente possibilità di applicare la rappresentazione contabile prevista dall'IFRS 3.

La finalità dello IASB risulta quindi quella di definire il contesto di applicazione della disciplina contabile prevista per le *business combination*, unicamente alle operazioni nelle quali si riscontra il trasferimento del controllo di un *business* da un soggetto ad un altro, con conseguente esclusione dal proprio ambito di applicazione di tutte quelle operazioni che non si traducono in un sostanziale trasferimento del controllo. Questa diversa impostazione risulta necessaria in relazione alla eccessiva genericità che caratterizza la precedente definizione di *business combination*, la quale (come osserva lo IASB nel paragrafo 25 delle *Basis for Conclusions* del testo dell'IFRS 3 (2008)), risulterebbe poco adeguata a definire in modo inequivocabile e preciso il ventaglio di operazioni che integrano la fattispecie di acquisizioni di aziende. Per tale ragione, la natura di *business combination* veniva attribuita anche alla semplice decisione di integrare in un bilancio aggregato i bilanci di diverse entità di cui si deteneva il controllo, pur in assenza di un fenomeno economico sottostante a tale combinazione<sup>22</sup>. In generale, la più comune fattispecie di *business combination* si sostanzia in una transazione per via della quale un soggetto acquirente, acquisisce net assets o equity interests di un *business*, cedendo in cambio liquidità o azioni. Ad ogni modo, un acquirente può acquisire il controllo di un *business*: trasferendo disponibilità liquide, mezzi equivalenti o altre attività (incluse le attività nette che costituiscono un *business*), assumendo passività, emettendo interessenze, fornendo più tipi di corrispettivi e/o attraverso l'acquisizione unicamente per contratto.

La definizione di *business combination* pone poi l'accento sul principio della prevalenza della sostanza (economica) sulla forma (giuridica) delle operazioni aziendali, tale per cui anche il trasferimento di partecipazioni di controllo da un soggetto ad un altro è qualificabile come una *business combination* alla quale si applica la disciplina dell'IFRS 3. Per tale ragione si può comprendere come essa permetta ad un soggetto acquirente di acquisire attività ed assumere passività sottostanti alla partecipazione medesima.

---

<sup>22</sup> BC 10 dell'IFRS 3 (revised 2008): "The IASB observed that the IFRS 3 definition could be read to include circumstances in which there may be no triggering economic event or transaction and thus no change in an economic entity".

In particolare, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, è uno dei presupposti che garantisce il requisito dell'attendibilità del bilancio, che a sua volta costituisce una delle caratteristiche qualitative che il bilancio deve presentare per poter risultare utile ai destinatari. La prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali poi, caratterizza anche i criteri dettati per la rilevazione delle operazioni di gestione straordinaria: l'IFRS 3 sostiene infatti che la rilevazione contabile di tutte le *business combination* deve essere uniforme, indipendentemente dalla forma giuridica mediante la quale le stesse sono attuate, che ne condiziona la rappresentazione nell'ambito dell'ordinamento interno.

Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3 quelle operazioni che, pur comportando un'aggregazione (nel senso che vi è l'effetto di trasferimento del controllo in capo ad un nuovo soggetto) non hanno ad oggetto un *business*<sup>23</sup> (traducibile in italiano con "azienda" o "attività aziendale"), la cui definizione è contenuta nei paragrafi B7- B12 dell'Appendice B. Pertanto, non è riconducibile ad una *business combination* un'operazione che abbia ad oggetto il trasferimento di singole attività o di gruppi di attività, che non costituiscono un ramo d'azienda in funzionamento<sup>24</sup>, fatta eccezione per il trasferimento di *assets* che consentono al trasferente l'acquisizione del controllo della trasferita.

In particolare, sono tre gli elementi che caratterizzano un'attività aziendale:

- i fattori di produzione (input) definiti come *"qualsiasi risorsa economica che crei, o sia in grado di creare, produzione quando le vengono applicati uno o più processi"* (par. B7);
- i processi (processes), ossia *"qualsiasi sistema, standard, protocollo, convenzione o regole che, se applicato ai fattori di produzione, crei o sia in grado di creare produzione"* (par. B7);

---

<sup>23</sup> Secondo la definizione fornita dall'appendice A dell'IFRS 3, un *business* è *"an integrated set of activities and assets conducted and managed for the purpose of providing: a) a return to investors; or b) lower costs and other economic benefits directly proportionately to policyholders or participants. A business generally consists of inputs, processes applied to those inputs, and resulting outputs that are, or will be, used to generate revenues"*.

<sup>24</sup> Costituiscono tuttavia una *business combination*, transazioni tra loro separate che, pur avendo ad oggetto singoli beni o gruppi di beni, nel complesso conducono al trasferimento di un ramo aziendale in funzionamento.

- la produzione (output) definite come “il risultato di fattori di produzione di processi applicati ai fattori di produzione che forniscono, o sono in grado di fornire, un profitto sotto forma di dividendi, di minori costi o di altri benefici economici direttamente agli investitori od altri soci, membri o partecipanti” (par. B7).

I tre fattori elencati però, non sono rilevanti allo stesso modo. Mentre i primi due servono per configurare un’attività come “attività aziendale”, il terzo (produzione), per espressa previsione dei paragrafi B7 e B8, può anche non risultare<sup>25</sup>. Alla luce di ciò, il principio riconosce tra le aggregazioni aziendali le attività che interessano entità mutualistiche, destinatarie di regole particolari come scritto nei paragrafi B47-B49.

Il fatto che la nozione di *business combination* sia determinata avendo riguardo agli aspetti sostanziali dell’operazione e non a quelli formali, rende non essenziale, per individuare le fattispecie da comprendere in tale ambito, la natura del corrispettivo il quale può assumere natura monetaria piuttosto che consistere nell’emissione di azioni o nell’assunzione di passività nonché in una combinazione di tali modalità.

Al fine di delineare l’ambito di applicazione dell’IFRS 3, è fondamentale considerare ulteriori specificazioni che ne circoscrivono ulteriormente l’estensione, dal momento che un’operazione, pur presentando caratteristiche previste dalla nozione di aggregazione aziendale, non rientri nell’ambito applicativo di suddetto principio. Per tale ragione, tra le attività che vengono accolte all’interno della disciplina, vi sono comunque dei casi di esclusione quali:

- le aggregazioni di imprese e aziende per la formazione di una *joint venture*, per il fatto che nessuna delle parti coinvolte ottiene il controllo dell’entità economica risultante, poiché, in base agli accordi contrattuali stipulati, le stesse controllano congiuntamente le attività trasferite alla *joint venture*, non concretandosi quindi il trasferimento del controllo delle imprese partecipanti ad alcuno dei soggetti coinvolti nell’operazione;
- le aggregazioni di attività che non costituiscono un *business* e che quindi non soddisfano la definizione di attività aziendale (quali entità con finalità mutuali,

---

<sup>25</sup> Tipicamente, la produzione è assente quando l’insieme di fattori e di processi è in fase di sviluppo, circostanza nella quale, nel valutare se le attività acquisite possono configurarsi come “attività aziendale” vanno considerati ulteriori fattori, ai sensi del par. B10.

nonché quelle in cui distinte entità vengono aggregate al fine di formare una *reporting entity* alla quale però i soggetti partecipanti non risultano, però, legati da alcun vincolo di capitale);

- le aggregazioni tra entità sotto il comune controllo, in cui manca il requisito del trasferimento del controllo poiché le operazioni che vengono effettuate tra entità soggette a comune controllo, sono controllate dal medesimo soggetto sia prima che dopo l'avvenimento dell'operazione (di norma, la finalità di questo tipo di operazione riguarda la riorganizzazione del gruppo di appartenenza con conseguenti vantaggi di carattere fiscale o altri ancora).

Le prime due ipotesi vengono trattate all'interno di altri documenti relativi alle modalità di contabilizzazione, mentre per le *business combinations under common control* non vi è ancora alcun principio contabile emanato dallo IASB che possa disciplinarle.

Nell'ordinamento italiano la disciplina dell'IFRS 3 risulta applicabile in corrispondenza delle seguenti operazioni di gestione straordinaria:

1. *Compravendita di azienda*<sup>26</sup>: quando questa implica il trasferimento del controllo su un'attività aziendale, meno il caso in cui il cedente ed il cessionario siano legati da un rapporto di controllo o siano controllati da una medesima entità (in tal caso si avrebbe una *business combination under common control*).
2. *Conferimento*<sup>27</sup>: quando il controllo dell'attività oggetto del conferimento viene trasferito dalla conferente alla conferitaria, nel solo caso in cui i due soggetti siano tra loro indipendenti.
3. *Fusione*<sup>28</sup> *tra società*: quando la fusione avviene per incorporazione tra parti indipendenti e per unione. Nell'ipotesi in cui però l'incorporante possieda

---

<sup>26</sup> La cessione d'azienda è un'operazione attraverso la quale l'impresa *cedente* trasferisce la proprietà di un'azienda (o ramo d'azienda) ad un'altra impresa che viene definita *cessionaria*.

<sup>27</sup> Il conferimento d'azienda è un'operazione per cui un soggetto (*conferente*) trasferisce un complesso aziendale funzionante (l'intera azienda o un suo ramo) ad una società (*conferitaria*) ricevendo quale corrispettivo una partecipazione nel capitale sociale di quest'ultima.

<sup>28</sup> La fusione è l'operazione attraverso la quale un'impresa viene inglobata in un'altra; il tutto può avvenire mediante la costituzione di una nuova società (*fusione propria o per unione*) oppure mediante l'incorporazione delle società fuse in una società preesistente (*fusione per incorporazione*).

dapprima una partecipazione di controllo nell'incorporata, si tratterebbe di *business combination under common control*.

4. *Acquisizione di una partecipazione di controllo*: risulta essere una *business combination*, sia nel caso di acquisto diretto della partecipazione che nel caso di OPA. Viene escluso il caso in cui il cedente e il cessionario siano sotto il controllo dello stesso soggetto.
5. *Scissione*<sup>29</sup>: risulta necessario distinguere la scissione tra:
  - quella con ripartizione proporzionale delle azioni alle beneficiarie che non costituisce mai una *business combination* in quanto il controllo sul patrimonio trasferito viene mantenuto dai precedenti soci di controllo;
  - quella con ripartizione non proporzionale che costituisce una *business combination*, tranne nel caso in cui scissa e beneficiaria non siano controllate dalla medesima entità.

La *trasformazione*<sup>30</sup> e la *liquidazione*<sup>31</sup> invece, non costituiscono delle *business combination* per il fatto che per la prima tipologia di operazione non vi è alcuna aggregazione ma solamente un mutamento di tipo sociale, mentre la seconda non risulta essere di per sé un'aggregazione aziendale ma potrebbe diventarlo successivamente in caso di vendita dell'azienda o di un ramo di essa.

In conclusione, si desume che tra le operazioni straordinarie previste dall'ordinamento italiano, nessuna può venire considerata una *business combination*, senza un primario accertamento dell'indipendenza delle parti ed il fatto che non siano controllate da un medesimo soggetto, altrimenti si tratterebbe di una *business combination under common control* (BCUCC).

---

<sup>29</sup> La scissione è un'operazione attraverso la quale il patrimonio di una società (*scissa*) viene frazionato per attribuirne alcune parti (*scissione parziale*) o tutte le parti (*scissione totale*) a un'altra, o più altre, società (beneficiarie).

<sup>30</sup> A differenza delle altre operazioni, la trasformazione non comporta alcuna negoziazione tra le parte e nemmeno alcun trasferimento di beni. Essa consiste semplicemente nel cambiamento della forma giuridica della società.

<sup>31</sup> Operazione che si verifica nel momento in cui il ciclo di vita delle imprese volge al termine (le cause di scioglimento sono contenute nell'articolo 2484 cc).

L'ambito di applicazione dell'IFRS 3, si evidenzia in maniera sintetica all'interno della tabella 1 di seguito esposta.

Tabella 1: ambito di applicazione dell'IFRS 3 revisionato

Ambito di applicazione dell'IFRS 3 R	
Operazioni incluse	Operazioni escluse
Cessione di azienda	Aggregazioni che danno vita a joint venture
Conferimento d'azienda	Aggregazioni tra entità <i>under common control</i>
Fusione per unione e per incorporazione	Aggregazioni di attività diverse da attività aziendali
Scissione	
Acquisto di partecipazioni	
Aggregazioni tra entità mutualistiche	

#### 1.4 Il purchase method

Come accennato all'inizio del capitolo, il *purchased method* rappresenta il primo metodo di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali preso in considerazione dall'IFRS 3. Secondo questo principio, la società acquirente rileva le attività e le passività ai relativi *fair value* alla data di acquisizione e l'eventuale differenza, positiva, fra il prezzo di acquisizione ed il *fair value* delle attività nette costituisce l'avviamento. Quest'ultimo poi, anziché essere sistematicamente ammortizzato, viene periodicamente sottoposto a verifica tramite *l'impairment test*<sup>32</sup> per valutarne l'eventuale riduzione di valore.

In sostanza, da un punto di vista prettamente contabile, le operazioni straordinarie (siano esse fusioni, scissioni, acquisizioni di rami d'azienda o di partecipazioni) vengono tutte considerate delle acquisizioni, vale a dire operazioni con le quali si attua lo scambio di beni aziendali contro corrispettivo, sia esso rappresentato da denaro, azioni, crediti o altre attività.

L'adozione del *purchased method* risulta coerente con il processo di armonizzazione contabile internazionale, poiché evita eventuali arbitri da parte degli operatori economici

---

<sup>32</sup> *L'impairment test* è disciplinato dallo IAS 36 *Riduzione delle attività*, il quale ha la finalità di accertare se un'attività abbia subito o meno una riduzione di valore. La verifica avviene confrontando il valore contabile con quello recuperabile calcolato come il maggiore tra il *fair value* e il *value in use*.



e dei redattori di bilanci, che avrebbero potuto decidere di strutturare un'operazione secondo determinate modalità al fine di ottenere predefiniti risultati contabili giudicati preferibili; il suo utilizzo inoltre, permette la comparazione dei bilanci delle diverse imprese.

Sulla base di queste considerazioni si reputa valida la sostituzione del *pooling of interests* previsto dallo IAS 22, con il *purchased method*, in quanto il primo veniva considerato non idoneo a fornire una buona rappresentazione dei valori: la rilevazione nel bilancio della società risultante degli elementi patrimoniali al loro *book value* precedente all'operazione, oltre a non fornire un'adeguata informazione riguardo all'ammontare dell'investimento effettuato dagli amministratori, non consentiva agli utilizzatori del bilancio di essere posti nella condizione di stimare i flussi di cassa futuri derivanti dall'entità risultante dalla *business combination*.

Individuato l'ambito di applicazione, il *purchased method* prevedeva, al fine della sua applicazione, diverse fasi:

- **Fase 1: valutazione dell'operazione nell'ottica dell'IFRS 3**

Attraverso questa fase, si voleva determinare se l'operazione interessata era da considerarsi o meno un'aggregazione aziendale e quindi se rientrasse o meno nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3.

- **Fase 2: determinazione della data di acquisizione**

La data di acquisizione veniva considerata la data a decorrere della quale l'acquirente otteneva effettivamente in controllo dell'entità acquisita e generalmente questo metodo coincideva con il trasferimento del corrispettivo e l'acquisizione delle attività nette della società acquisita. Per tale ragione, risultava non essere tanto importante il momento di stipulazione del contratto, quanto l'attimo in cui avveniva il trasferimento effettivo del controllo alla parte acquirente. Questa data poteva anche non coincidere con il trasferimento della proprietà delle quote o azioni dell'entità acquisita, momento che invece individuava la data di scambio.

L'individuazione della data d'acquisto inoltre, non poneva problemi qualora il trasferimento del controllo avveniva mediante il pagamento del prezzo in un'unica soluzione; maggiori difficoltà sorgevano invece, quando l'acquisto richiedeva tempi particolarmente lunghi dovendosi necessariamente articolare in più fasi. Un

esempio riguardava l'acquisizione delle azioni di una società quotata, per cui il processo di acquisizione si sviluppava attraverso le fasi della negoziazione, della determinazione della forma e dell'ammontare del corrispettivo, dell'annuncio al pubblico, del lancio dell'offerta pubblica di acquisto, della raccolta delle adesioni della stessa, della richiesta delle eventuali autorizzazioni alle autorità competenti, del trasferimento alla società acquirente delle azioni della società target, del pagamento del prezzo. Sulla base di queste ipotesi, la data di acquisto veniva individuata nel momento in cui venivano consegnate alla società azioni in misura tale che la stessa arrivasse a detenere la metà più uno dei diritti di voto esercitabili in assemblea, in quanto, solo in quel momento, veniva acquisito il controllo. Il criterio appena illustrato subiva delle eccezioni nel caso di acquisizioni effettuate mediante più acquisti successivi: in tal caso, la determinazione del costo di acquisto, considerava le transazioni effettuate prima dell'effettivo passaggio del controllo dell'entità acquisita al soggetto acquirente.

Si è reso pertanto necessario distinguere la data di acquisto e quella della singola transazione.

- **Fase 3: identificazione dell'acquirente**

L'identificazione dell'acquirente, ossia di colui che ottiene il controllo di altri *business* partecipanti all'operazione, avveniva secondo diversi criteri: in un primo caso l'acquirente risultava colui che aveva acquisito più della metà dei diritti di voto nell'acquisita, in quanto ciò si traduceva di fatto nell'ottenimento del controllo; in un secondo caso, il controllo si acquisiva anche quando si possedeva il potere, in accordo con gli altri investitori, di più della metà dei diritti di voto, oppure il potere di determinare le politiche finanziarie ed operative in forza di statuti o di accordi, e ancora il potere di nominare o sostituire la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o di altro governo o entità.

Queste risultavano essere tutte situazioni di facile identificazione del soggetto acquirente. Al contrario, nel momento in cui l'individuazione si fosse rilevata più complicata, si passava all'utilizzo di una serie di casi al fine di evidenziare la figura dell'acquirente: in primis, se il *fair value* di una delle entità aggreganti era significativamente maggiore di quello dell'altra entità aggregante, il soggetto con il *fair value* maggiore era l'acquirente; in secundis, se l'operazione di aggregazione aziendale avveniva con lo scambio di strumenti ordinari rappresentativi di capitale

con diritto di voto contro denaro o altre attività, era molto probabile che l'entità che versava il corrispettivo in denaro o altre attività fosse l'acquirente; infine se dall'aggregazione una delle entità aggreganti guidava le scelte del gruppo risultante dall'operazione straordinaria stessa, si presumeva che la stessa fosse l'acquirente.

- **Fase 4: determinazione del costo dell'aggregazione**

Il costo di acquisizione si otteneva dalla sommatoria dei *fair value* delle attività cedute, delle passività sostenute e assunte nonché degli strumenti rappresentativi del capitale emessi e di qualunque altro costo direttamente attribuibile all'aggregazione aziendale. A tali valori dovevano poi venire sommate o decurtate le rettifiche legate al verificarsi di un evento futuro.

Più nello specifico, quando il corrispettivo aveva natura monetaria, il costo era pari all'ammontare delle risorse trasferite al venditore; nel caso del pagamento differito del prezzo con significativo effetto dell'attualizzazione, il costo di acquisto era pari al valore attuale del corrispettivo pattuito. Nel caso in cui il corrispettivo non avesse avuto natura monetaria, il costo di acquisto coincideva con il valore equo di quanto dato in cambio per l'acquisizione del controllo. Nel caso di titoli negoziati sul mercato, il costo di acquisto era pari al valore di mercato degli stessi alla data di acquisto. Se diversamente, la società assumeva delle passività, il costo di acquisto coincideva con il valore attuale dei flussi di cassa negativi attesi per rimborsare il debito.

La definizione di costo di acquisto poi, presentava ulteriori complessità qualora la determinazione dello stesso veniva condizionato da eventi futuri. In tal caso, veniva effettuata alla data di acquisto una stima dell'entità del conguaglio, a condizione che fosse probabile che l'evento a cui esso era condizionato accadesse e che potesse essere effettuata una stima attendibile. Al termine di ogni esercizio successivo poi, il conguaglio stimato alla data di acquisto veniva verificato ed eventualmente rettificato.

- **Fase 5: allocazione del costo dell'aggregazione**

Alla data di acquisizione era necessario che l'acquirente allocasse il costo dell'aggregazione iscrivendo al *fair value*: le attività identificabili<sup>33</sup> dell'acquisita, ma solo se generatrici di benefici economici; le passività identificabili e diverse da quelle potenziali; le passività potenziali e le attività di natura intangibile, solamente se il loro *fair value* era attendibilmente misurabile, in quanto questa allocazione aveva ad oggetto gli elementi patrimoniali dell'acquisita anche se questi non erano stati rilevati nel bilancio di quest'ultima.

Le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell'acquisita, dovevano venire rappresentate interamente del loro valore *fair value* alla data di acquisizione<sup>34</sup>. Le quote di pertinenza dei terzi, venivano successivamente determinate in proporzione alla relativa interessenza nel patrimonio netto dell'acquisita, espresso al valore equo, in modo da attribuire alle minoranze parte dei plusvalori/minusvalori determinanti nell'ambito dell'aggregazione aziendale. Sulla base di questa considerazione era poi possibile passare al calcolo dell'avviamento, quale differenza fra il costo dell'acquisizione ed il *fair value* del patrimonio netto acquisito, che veniva attribuito solo in proporzione all'interessenza dell'acquirente. L'avviamento rappresentava quindi per l'acquirente un pagamento effettuato in previsione di benefici economici futuri derivanti da attività che non potevano essere identificate individualmente e rilevate separatamente.

In conclusione, al fine di comprendere il *purchased method* sul tema della rilevazione della parte di avviamento relativa alla quota di terzi si evidenzia come questo principio veniva influenzato dalla teoria modificata della capogruppo prevista dal bilancio consolidato: questa sostiene la rappresentazione di tutte le attività e le passività delle imprese

---

<sup>33</sup> Un'attività presenta il requisito dell'identificabilità secondo lo IAS 38 Attività Immateriali, quando è idonea ad essere separata o divisa dal complesso aziendale oggetto di scambio nonchè ad essere trasferita, data in licenza, affittata o scambiata individualmente o unitamente ad altre attività o passività correlate nonchè deriva da diritti contrattuali o legali, a prescindere dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall'entità o da altri diritti e obbligazioni.

<sup>34</sup> Per la rilevazione di attività e passività a seguito di una aggregazione aziendale secondo il *purchase method*, si rinvia a MARD M.J., HITCHNER J.R., HYDEN S.D., ZYLA M. L., *Valuation for Financial Reporting, Intangible Assets, Goodwill, and Impairment Analysis, Sfas 141 and 142*, Wiley 2002, pag. 38 e seguenti.

controllate e la rappresentazione dell'avviamento per la sola quota di pertinenza della maggioranza.

#### **1.4.1 La rilevazione della cessione d'azienda secondo il *purchase method***

Una *business combination* costituisce un'operazione in cui più entità o complessi aziendali, inizialmente separati, vengono aggregati in un'unica *reporting entity*, ossia un'entità economica tenuta alla rappresentazione del bilancio. L'elemento caratterizzante di questa operazione è il passaggio del controllo di un *business* tra distinti soggetti economici e, per tale motivo, risulta rilevante l'individuazione del soggetto acquirente e di quanto oggetto di effettivo trasferimento. Mentre l'individuazione dell'acquirente può risultare in alcuni casi particolarmente complessa, in altre fattispecie, l'individuazione in oggetto risulta più agevole. Per tale ragione, il fatto che un soggetto abbia versato parte o l'intero corrispettivo in denaro, costituisce un indicatore che lo stesso possa rappresentare l'acquirente nell'operazione; si evidenzia quindi, una fattispecie riconducibile alla cessione di azienda in cui l'acquirente rileva, a fronte di un pagamento in denaro, l'acquisizione degli elementi patrimoniali relativi al *business* acquisito (compreso l'eventuale avviamento), misurati al *fair value* alla data di aggregazione.

Alla luce di questo risulta opportuno rappresentare l'applicazione del *purchase method* alla cessione d'azienda attuata tramite trasferimento di una partecipazione di controllo. Si presenta quindi, l'esemplificazione<sup>35</sup> riguardante l'acquisizione di una partecipazione di controllo (60%), in cui il cessionario, l'*acquiree* e il cedente presentano le seguenti situazioni patrimoniali:

#### **Stato Patrimoniale del cessionario *ante* operazione**

Attività		Passività	
Immobili	4500	Patrimonio netto	2500
Cassa	3500	Passività	5500
Totale	8000	Totale	8000

<sup>35</sup> L'esempio è tratto da PEROTTA R., *L'applicazione dei principi contabili internazionali alle business combination*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 78 e seguenti.

**Stato Patrimoniale dell'acquiree ante operazione**

Attività		Passività	
Immobili	2000	Patrimonio netto	3100
Brevetti	2500	Passività	2000
Lista clienti	600		
Totale	5100	Totale	5100

**Stato Patrimoniale del cedente ante operazione**

Attività		Passività	
Immobili	1500	Patrimonio netto	1700
Partecipazione nell'acquiree (60%)	3000	Passività	2800
Totale	4500	Totale	4500

Per la rilevazione dell'operazione il cessionario identifica l'acquirente, misura il costo della *business combination* e alloca quest'ultimo a quanto acquisito. Dal momento che l'acquirente è facilmente identificabile in capo al cessionario, si procede alla trattazione delle altre due fasi.

Per quanto concerne la misurazione del costo di acquisizione, questo è rappresentato dal *fair value* del corrispettivo pagato alla data dello scambio, che peraltro, corrisponde al *fair value* di quanto acquisito. L'IFRS 3 poi, considera facenti parte del costo d'acquisto anche gli oneri esterni direttamente attribuibili all'acquisizione come le consulenze legali e finanziarie. Per tale ragione, si ipotizza che il corrispettivo che l'acquirente trasferisce al cedente sia di 3600 e che questi sostenga oneri per consulenze legali pari a 200, il costo dell'aggregazione risulterà quindi pari a 3800. Tale ammontare verrà pagato dal cessionario utilizzando la cassa a sua disposizione per 3000 e un indebitamento bancario pari a 800. Pertanto, a seguito dell'operazione, la situazione patrimoniale dell'acquirente risulta:

### Stato Patrimoniale del cessionario *post* operazione

Attività		Passività	
Immobili	4500	Patrimonio netto	2500
Partecipazione nell'acquiree (60%)	3800	Passività	6300
Cassa	500		
<b>Totale</b>	<b>8800</b>	<b>Totale</b>	<b>8800</b>

Una volta determinato il costo dell'operazione, l'acquirente deve allocare lo stesso agli elementi patrimoniali acquisiti. A tal fine si assume che il *fair value* delle passività dell'azienda acquisita risulta pari al valore contabile iscritto nel bilancio del cedente (3100), mentre le attività presentano le seguenti plusvalenze latenti:

Elementi patrimoniali	<i>Book value</i>	<i>Fair value</i>	Plusvalori
Immobili	2000	3000	1000
Brevetti	2500	2500	0
Lista clienti	600	2500	1900
<b>Totale</b>	<b>5100</b>	<b>8000</b>	<b>2900</b>

Appurato che il valore equo delle passività acquisite ammonta a 3100, il *fair value* delle attività nette relative al *business* trasferito ammonta a 4900 (8000-3100). Nei conti consolidati del cessionario emerge quindi una differenza pari a 860 fra il costo dell'operazione di 3800 e l'interessenza acquistata (60%) nel *fair value* netto (4900) degli elementi patrimoniali acquisiti che, in mancanza di ulteriori *intangibles* non contabilizzati dal cedente, viene interamente allocata ad avviamento. Importante risulta evidenziare come l'avviamento comprenda al suo interno gli oneri legali di 200 legati all'operazione e, come questa voce risulti una posta sostanzialmente residuale (la quale verrà superata con l'introduzione dell'*acquisition method*). Il valore dell'interessenza delle minoranze viene invece determinato in misura proporzionale alla quota detenuta (40%) nel *fair value* delle attività nette acquisite (4900).

Pertanto, a seguito dell'aggregazione aziendale, la situazione consolidata del cessionario è la seguente:

**Stato Patrimoniale consolidato del cessionario *post* operazione**

Attività		Passività	
Immobili	7500	Patrimonio netto capogruppo	2500
Brevetti	2500	Patrimonio netto di terzi	1960
Lista clienti	2500	Passività	9400
Avviamento	860		
Cassa	500		
<b>Totale</b>	<b>13860</b>	<b>Totale</b>	<b>13860</b>

Infine, per quanto riguarda la situazione patrimoniale del cedente a seguito dell'operazione di aggregazione aziendale, questi rileva nell'attivo il corrispettivo ricevuto (3800) e nel patrimonio netto l'utile conseguente alla plusvalenza realizzata sui beni ceduti (quale differenza tra il valore equo e il valore contabile della partecipazione ceduta), la quale viene fatta transitare per conto economico. La situazione patrimoniale del cedente risulta quindi:

**Stato Patrimoniale del cedente *post* operazione**

Attività		Passività	
Cassa	3800	Patrimonio netto	1700
Immobili	1500	Utile	800
		Passività	2800
<b>Totale</b>	<b>5300</b>	<b>Totale</b>	<b>5300</b>

### 1.5 L'acquisition method

La costante evoluzione della disciplina delle *business combination* che nel 2004 ha portato la sostituzione da parte dello IASB, dello IAS 22 con l'IFRS 3 e prima ancora, nel 2001, all'emissione da parte del *Board* statunitense, dello SFAS 141, *Business Combinantion*, trova riferimento in un progetto che ha portato alla predisposizione, da parte degli



*standard setters*, di un principio contabile comune in tema di aggregazioni aziendali. Per tali ragioni, vengono introdotti alcuni interventi innovativi in modo da avvicinare il principio contabile all'omologo principio statunitense.

Tutto ciò trova conferma nel mutamento, proposto dallo IASB, in ordine alla definizione di *business combination*, la quale, veniva inizialmente definita come una combinazione di entità aziendali distinte in un'unica entità tenuta alla redazione del bilancio (*reporting entity*), e successivamente considerata come un insieme di eventi tali da comportare l'ottenimento, da parte dell'acquirente, del controllo di una o più attività aziendali o entità.

Nella definizione proposta dallo IASB quindi, l'attenzione si pone sulla causa dell'operazione straordinaria piuttosto che all'effetto contabile ed aggregativo riscontrabile in capo all'acquirente per effetto dell'operazione medesima. Il *Board* pertanto considera l'evento economico presente in tutte le aggregazioni aziendali, ovvero l'acquisizione del controllo del *business* da parte di un soggetto. Tale riferimento risulta pienamente in linea con lo *standard* statunitense, per il quale, si verifica un'aggregazione aziendale allorquando un'entità acquisisce un'azienda o un ramo d'azienda oppure il controllo su altre entità.

L'intervento dello IASB quindi, fornisce sì una più puntuale evidenza delle operazioni che possono venire classificate come *business combination*, ma permette anche di ricomprendere all'interno dell'applicazione del principio, tutte le transazioni e gli eventi economici rientranti nella definizione di aggregazione aziendale prevista dall'IFRS 3. Inoltre, nel rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, non risulta più necessario identificare la natura del corrispettivo per individuare la fattispecie dell'operazione, in quanto questo può assumere natura monetaria o consistere nell'emissione di azioni o nell'assunzione di passività, nonché in una combinazione di tali modalità.

Il nuovo metodo peraltro, consente l'inserimento di alcuni casi in precedenza esclusi dal medesimo principio, quali le operazioni che coinvolgono entità con finalità mutuali (*mutual entities*), nonché le transazioni *by contract alone*, per le quali vengono fornite specifiche indicazioni in relazione alla relativa rappresentazione contabile. Dall'ambito di applicazione, continuano a rimanere escluse le aggregazioni aziendali sotto comune

controllo e le *joint venture*, anche se per queste ultime lo IASB tiene in considerazione la possibilità di utilizzare il *fresh start method*<sup>36</sup>.

Ad ogni modo, oltre alla nozione di *business* quale “*insieme di attività e beni integrati condotti e gestiti allo scopo di assicurare: a) agli investitori un rendimento; o b) ai soci di entità di tipo mutualistico e ai partecipanti minori costi o altri benefici economici, in modo diretto e proporzionale*”, lo IASB precisa che il *business* acquisito potrebbe non includere tutti i fattori produttivi ed i processi impiegati dal soggetto che perde il controllo del *business* medesimo, a condizione che l’acquirente sia in grado di ottenere *outputs* dallo stesso *business*. Per tale ragione vengono identificati alcuni parametri al fine di verificare se l’insieme di attività e *assets* in oggetto rappresentino o meno un *business*.

Ai fini della rappresentazione delle *business combination* poi, lo IASB introduce una modifica di particolare rilievo: sostituisce il *purchase method* con l’*acquisition method*, il quale risulta attualmente l’unico metodo di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali.

A differenza del *purchase method* che si ispirava alla teoria modificata della capogruppo, la quale vedeva nella capogruppo (per il bilancio consolidato) o nell’acquirente (per le *business combination*) il principale destinatario dell’informativa di bilancio, l’*acquisition method* segue invece la teoria dell’entità, la quale fornisce una rappresentazione completa del gruppo o dell’aggregazione aziendale.

Secondo la teoria dell’entità prevista per il bilancio consolidato<sup>37</sup>, il gruppo rappresenta l’entità contabile di riferimento, dove il capitale ed il risultato economico comprendono gli interessi sia della maggioranza che della minoranza. In particolare questo metodo si contraddistingue perché:

---

<sup>36</sup> L’applicazione del *fresh start* nella rilevazione di una *business combination* comporta la generale riespressione al *fair value*, in sede di iscrizione nei conti della nuova entità, di tutti gli elementi patrimoniali rivenienti dai *business* oggetto di concentrazione, con la conseguenza che nella contabilità della società risultante possono trovare iscrizione anche quei beni in precedenza non iscritti nei conti delle entità partecipanti, e quindi anche dell’acquirente, nonché gli avviamenti riconducibili a ciascuna delle stesse entità.

<sup>37</sup> Il bilancio consolidato è lo strumento di rappresentazione e misurazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un gruppo di imprese inteso come complesso economico unitario.

- utilizza una tipologia di consolidamento *integrale*, in quanto considera i valori posseduti dalla capogruppo comprese le parti attribuibili alle minoranze;
- accoglie integralmente il maggior/minor valore riconosciuto ad elementi patrimoniali delle controllate;
- espone interamente il valore dell'avviamento (*full goodwill approach*) e non solamente la parte di competenza dell'acquirente, come previsto nel metodo precedente (*partial goodwill approach*);
- il patrimonio netto delle minoranze viene valutato sulla base della corrispondente quota di capitale economico, estrapolato dal costo di acquisto della partecipazione di controllo e iscritto nell'ambito del patrimonio netto consolidato; il reddito di pertinenza delle minoranze viene determinato sulla base dei valori consolidati (compreso l'avviamento) che sono stati integralmente rivalutati ed è compreso nel risultato di esercizio consolidato;
- l'elisione dei valori reciproci e dei margini infragruppo viene effettuata integralmente.

Quanto detto in riferimento al bilancio consolidato, vale per le aggregazioni aziendali in ambito di iscrizione dei valori patrimoniali e dell'avviamento. L'*acquisition method* a tal proposito prevede infatti l'integrale iscrizione al *fair value* delle attività e delle passività dell'acquisita nel bilancio dell'acquirente; mentre per quanto concerne il trattamento dell'avviamento, questo metodo rimanda al concetto del *full goodwill*, tale per cui, nel bilancio dell'acquirente deve venire iscritto sia l'avviamento di pertinenza del gruppo che quello di pertinenza di terzi.

Ai fini dell'applicazione dell'*acquisition method* sono necessari alcuni step:

- a) identificazione del soggetto acquirente;
- b) individuazione della data di acquisizione del controllo (*acquisition date*);
- c) rilevazione e valutazione delle attività identificabili acquisite, delle passività assunte e di qualsiasi partecipazione di minoranza nell'acquisita;
- d) identificazione e valutazione dell'avviamento (*goodwill*) o dell'utile derivante da un buon affare (*gain from a bargain purchase*).

### **a) identificazione del soggetto acquirente**

L'acquirente (*acquirer*) risulta essere un presupposto fondamentale al fine di applicare l'IFRS 3. Esso, per effetto dell'operazione di aggregazione, ottiene il controllo sul complesso aziendale oggetto del trasferimento. Alla fine della sua individuazione è possibile rifarsi alla definizione contenuta nell'IFRS 10 *Bilancio Consolidato (Consolidated Financial Statements)*, per cui risulta che «un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con essa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità»<sup>38</sup>. Qualora questa soluzione non fosse sufficiente, si passa ad una seconda analisi relativa alle disposizioni riportate nei paragrafi B14-B18 dell'IFRS 3, i quali stabiliscono che l'acquirente venga rappresentato:

- dall'entità che trasferisce disponibilità liquide o le altre attività o assume le passività nelle aggregazioni aziendali (B14);
- dall'entità di valore aziendale notevolmente superiore a quello delle controparti (B16);
- dall'entità che emette interessenze nelle aggregazioni aziendali (B15).

Per di più, ai fini dell'individuazione del soggetto che acquisisce il controllo, continuano a valere degli indicatori quali, il fatto che il *fair value* di una delle imprese partecipanti sia notevolmente superiore rispetto a quello delle altre, che la combinazione sia effettuata mediante lo scambio di titoli azionari con liquidità o altre attività, e che il *management* proveniente da una delle società partecipanti sia in grado di influenzare la scelta del *management* della società risultante.

### **b) Data di acquisizione**

La data di acquisizione è la data in cui l'acquirente ottiene effettivamente il controllo dell'acquisita. In questo momento l'acquirente trasferisce legalmente il corrispettivo,

---

<sup>38</sup> Il fatto di poter governare le strategie di finanziarie ed operative di una società al fine di conseguire i benefici, sussiste allorquando un soggetto acquisisce la metà più uno dei diritti di voto esercitabili in assemblea o può disporre della maggioranza dei voti mediante un patto parasociale stipulato con gli altri soci oppure è in grado di governare la società in base ad una clausola statutaria o ad un accordo tra i soci, oppure ancora ha il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'organo sociale equivalente.

acquisisce le attività e assume le passività dell'acquisita (data di chiusura del contratto). Tuttavia, non sempre la data di effettivo acquisto coincide con la *closing date* o comunque con il momento in cui il trasferimento del controllo esplica i propri effetti sul piano giuridico, per tale ragione, si rende necessario verificare nel concreto, prendendo in esame tutti gli elementi possibili, come ad esempio accordi scritti tra le parti, quale sia il momento in cui l'acquirente ottiene il controllo.

### **c) Rilevazione e valutazione del business trasferito**

La logica dell'*acquisition method* implica che nel bilancio dell'attività aggregante le attività e le passività già possedute dall'acquirente prima dell'operazione mantengano i rispettivi valori contabili (*book value*) mentre le attività e le passività acquisite durante la *business combination* devono venire espresse al *fair value*<sup>39</sup>. Il principio di rilevazione, stabilisce inoltre che l'acquirente deve rilevare separatamente dall'avviamento le attività identificabili<sup>40</sup> acquisite, le passività assunte e qualsiasi partecipazione di minoranza nell'acquisita, purché si rispettino le seguenti condizioni:

1. le attività e le passività soddisfano le definizioni contenute nel *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*; e
2. sono parte dello scambio avvenuto nell'ambito della *business combination transaction* e non sono il risultato di operazioni ad essa distinte.

Una volta identificati tutti i singoli elementi patrimoniali acquisiti, è necessario procedere con la loro valutazione, per capire il valore con il quale dovranno venire contabilizzate in bilancio. A riguardo, il principio di valutazione prevede che le attività acquisite e le passività assunte vengano valutate al loro valore equo alla data di acquisizione, così come viene specificato nell'appendice A dell'IFRS 3.

---

<sup>39</sup> Il *fair value* o valore equo è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

<sup>40</sup> Un'attività è identificabile se:

- a) è separabile, ossia può essere separata o scorporata dall'entità e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, individualmente o nel contesto di un relativo contratto, attività o passività identificabile, indipendentemente dal fatto che l'entità intenda farlo o meno; o
- b) deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall'entità o da altri diritti e obbligazioni.

Da quanto sopra esposto si ricava che l'analisi viene fatta in corrispondenza di un probabile prezzo, al valore di mercato, in una transazione idealmente effettuabile alla data di valutazione. La transazione deve inoltre essere effettuata da operatori tra loro indipendenti e deve risultare libera, in quanto le parti non devono essere forzate ad eseguirla. Le parti devono essere anche adeguatamente informate, attraverso l'accesso a tutte le informazioni di mercato disponibili al fine di determinare il prezzo della transazione.

Il principio di rilevazione e di valutazione, subisce anche delle eccezioni relativamente ad alcune tipologie di attività e passività (quali le passività potenziali, le imposte sul reddito, i benefici per i dipendenti, le attività derivanti da indennizzi, il Leasing in cui l'acquirente è il locatario, i diritti riacquisiti, le operazioni con pagamento basato su azioni e le attività possedute per la vendita) , contemplati in modo specifico dai paragrafi 22-31 dell'IFRS 3 R.

*L'acquisition method* quindi, prevede che l'oggetto di valutazione sia il *fair value* complessivo, alla data di acquisto sopra individuata, del *business* di cui l'acquirente ha ottenuto il controllo. La determinazione di questo *fair value* del *business* deve essere effettuata secondo le indicazioni fornite dallo IASB, avendo a riferimento il *fair value* della contropartita corrisposta dall'acquirente, che ragionevolmente costituisce oggetto di una più agevole valutazione da parte dell'acquirente medesimo.

Risulta inoltre importante evidenziare che, il *fair value* del corrispettivo pagato rappresenta il principale riferimento per la determinazione del valore equo del *business* acquisito, ma non ne costituisce l'ammontare; in particolare, se oggetto di acquisizione è l'intero *business*, la presunzione sopra esposta implica che il *fair value* del corrispettivo coincida con il *fair value* di quanto acquisito. Nei casi in cui oggetto dello scambio sia solo una parte del *business*, appare evidente come il *fair value* del corrispettivo pagato non possa coincidere con quello dell'intero *business*, ma coinciderà solamente con quello della quota di controllo assunta, comprendente anche il premio di maggioranza. Ad ogni modo, si rende comunque opportuno individuare il corrispettivo che l'acquirente avrebbe pagato per l'acquisizione dell'intero *business*.

Per di più, la disciplina esclude dalla valutazione richiesta dalla fase in esame, i costi esterni direttamente imputabili all'acquisizione, in quanto non rappresentano una quota

parte del valore del *business* oggetto del controllo e devono essere imputati a conto economico. In maniera analoga non vengono computate quelle parti di prezzo della transazione che nella sostanza non sono afferenti al valore del *business*.

Ad ogni modo, nonostante quanto fino ad ora considerato, non risulta sempre possibile riferirsi al corrispettivo sostenuto dall'acquirente ai fini del calcolo del *fair value* di quanto acquisito, questo perché l'acquisizione potrebbe avvenire senza alcun pagamento da parte dell'acquirente oppure il corrispettivo pagato potrebbe non rappresentare un riferimento affidabile per la misurazione dell'intero valore equo dell'acquisita. Sulla base di queste ipotesi, l'acquirente deve determinare il valore equo del *business* acquisito prendendo a riferimento i prezzi pagati in transazioni aventi ad oggetto *business* comparabili con quello acquisito, sempre che tali prezzi siano disponibili; qualora non fosse possibile riferirsi ai prezzi di transazioni comparabili, si rendono necessarie altre metodologie di calcolo quali i multipli di mercato, l'analisi dei flussi riferibili al *business* oppure il cosiddetto *cost approach*.

#### **d) Rilevazione e valutazione dell'avviamento**

Nell'appendice A dell'IFRS 3, l'avviamento è definito come «una attività che rappresenta i futuri benefici economici risultanti da altre attività acquisite in un'aggregazione aziendale non individuate singolarmente e rilevate separatamente».

In passato, con il *purchased method*, veniva determinato il costo complessivo sostenuto per il realizzo dell'operazione e veniva poi ripartito tra le attività e le passività dell'acquisita, espresse al *fair value*. Questo metodo si caratterizza inoltre per la sola rappresentazione della quota di avviamento acquisita a titolo oneroso dall'acquirente, attraverso il *purchased goodwill method* o il *partial goodwill method*.

Con il metodo dell'acquisizione invece, l'avviamento viene iscritto a bilancio per il suo intero valore (*full goodwill method*) e viene determinato per l'eccedenza di a)<sup>41</sup> su b), come di seguito indicato:

- a) Rappresenta la sommatoria di:
- il corrispettivo trasferito valutato al *fair value*;

---

<sup>41</sup> Esso si riduce al valore del corrispettivo nel caso in cui l'acquirente acquisti il controllo totalitario attraverso un'unica transazione.

- l'importo di qualsiasi partecipazione di minoranza nell'acquisita valutato in conformità al presente IFRS;
- in un'aggregazione realizzata in più fasi, il *fair value* alla data di acquisizione delle interessenze nell'acquisita precedentemente possedute dall'acquirente.

b) Il valore netto degli importi, alla data di acquisizione, delle attività identificabili acquisite e delle passività assunte in conformità al presente IFRS.

Risulta possibile notare come i due metodi seguano una logica completamente differente, questo perché il *purchased method* si concentra sull'iscrizione dell'attività acquisita al valore del *fair value*, mentre il metodo dell'acquisizione attribuisce un valore espresso al valore equo ma comprensivo della quota di minoranza, ovvero quella detenuta da parte dei terzi. I due metodi, hanno la possibilità di coincidere solamente nel caso di una acquisizione totalitaria, in quanto il valore complessivo a cui l'attività va iscritta si riduce al valore del corrispettivo. Quando invece l'acquirente possiede una partecipazione non totalitaria nell'acquisita, *l'acquisition method* iscrive tutte le attività e le passività del gruppo (siano esse di competenza della maggioranza o della minoranza), nonché l'intero avviamento; al contrario il *purchased method*, espone nel bilancio tutte le attività e le passività delle imprese controllate mentre per l'avviamento trova rappresentazione solo quello di pertinenza della maggioranza.

Il corrispettivo trasferito «*deve essere valutato al fair value, calcolato come la somma dei fair value, alla data dell'acquisizione, delle attività trasferite dall'acquirente ai precedenti soci dell'acquisita, delle passività assunte dall'acquirente per questi soggetti e le partecipazioni di capitale emesse dall'acquirente*».

La quota di pertinenza dei terzi, viene stimata:

- In base al suo *fair value*;
- Ad un valore pari alla quota percentuale posseduta dalla minoranza per il *fair value* delle attività e delle passività dell'acquisita.

Il fatto di valutare la quota di minoranza al valore equo, implica la rappresentazione dell'intero avviamento dell'attività acquisita (*full goodwill method*), a differenza di una valutazione di tipo proporzionale che rappresenta la sola quota di avviamento attribuibile all'acquirente (*partial goodwill method*).



I due distinti metodi di calcolo dell'avviamento risultano infine importanti ai fini del bilancio consolidato piuttosto che in campo di operazioni straordinarie. Infatti, nel caso di conferimento d'azienda, fusione e scissione non vi è alcuna distinzione tra maggioranza e minoranza nei diritti sull'azienda acquisita, in quanto la conferitaria, l'incorporante o la beneficiaria, acquistano la totalità dei diritti sul business ad essi trasferito. Di conseguenza, non vi sono interessenze di minoranza da valutare e il costo dell'acquisizione comprende sempre l'intero avviamento attribuibile all'acquisita.

### **1.5.1 Il full goodwill**

Una volta individuati gli elementi patrimoniali riguardanti il *business* oggetto di acquisizione, si rende necessario determinare l'eventuale ammontare dell'avviamento del *business* medesimo. A tal fine si evidenzia che, per il calcolo dell'avviamento, negli anni si sono susseguite diverse modalità. Inizialmente lo IAS 22 prevedeva un metodo (*benchmark treatment*) secondo il quale l'acquirente doveva inserire in bilancio le attività e le passività relative al *business* acquisito, distinguendo la parte di propria pertinenza da valutare al *fair value*, da quella delle minoranze valutata in ragione dei valori contabili antecedenti l'operazione. Il *goodwill* veniva determinato come la differenza tra il *fair value* del corrispettivo attribuito all'acquirente ed il valore equo della quota parte di *business* acquisita e, rappresentava soltanto la frazione riferibile all'acquirente. Secondo questa considerazione pertanto, trovava applicazione la teoria di consolidamento della capogruppo (*parent company theory*), per la quale il gruppo costituisce un unico soggetto che opera prevalentemente al servizio della capogruppo e degli azionisti di quest'ultima. Lo IAS 22 poi, consentiva anche l'adozione di un metodo alternativo a quello illustrato (il *purchased method*), nel quale il soggetto acquirente doveva rilevare al *fair value* tutte le attività e passività dell'acquisita indipendentemente dalla quota di partecipazione nel *business* controllato, in tal modo anche le interessenze di terzi trovavano riespressione al *fair value*. In questa modalità veniva confermata la natura del *benchmark treatment*, in base alla quale trovava evidenza soltanto la quota parte di avviamento riferibile all'acquirente.

Successivamente, il *purchased method* divenne l'unico metodo consentito nella rilevazione delle aggregazioni aziendali e la teoria modificata della capogruppo l'unica presa a riferimento nell'ambito delle aggregazioni aziendali, diventando quindi

obbligatoria l'iscrizione, nel consolidato dell'acquirente, della sola quota parte di avviamento riferibile all'acquirente.

Lo IASB introduce poi una modalità, differente da quella precedente, per la quale il *goodwill* deriva dal confronto tra il valore equo complessivo del *business* acquisito e la somma algebrica delle attività e passività individuate, talché, il valore così individuato è espressione dell'intero avviamento riferibile al *business* (*full goodwill*) acquisito e non alla sola quota parte attribuibile all'acquirente. Tale impostazione, abbandona la teoria modificata della capogruppo e la sostituisce con la teoria dell'entità (*entity theory*), secondo la quale il gruppo rappresenta un'unica entità economica ed il bilancio consolidato deve esprimere, insieme agli interessi della capogruppo e dei soci di questa, anche quelli di tutti gli altri azionisti.

Questa diversa impostazione di rappresentazione dell'avviamento si giustifica nel fatto che quest'ultimo, rispetto agli altri elementi dell'attivo e del passivo del *business* acquisito, venga considerato quale autonomo *asset* ed iscritto per l'intero ammontare nel bilancio dell'acquirente, indipendentemente dalla quota di spettanza di quest'ultimo. In questo modo avviene la rilevazione in bilancio dell'intero *fair value* del *business* acquisito, che comporta la determinazione della quota di terzi sulla base dell'intero valore equo dell'acquisita.

Sotto tale profilo, però, si riscontrano difficoltà applicative in ordine alla determinazione della quota di *goodwill* di spettanza delle minoranze, contrapposta a quella di pertinenza dell'acquirente. A tal fine, lo IASB, propone un'ulteriore metodologia secondo la quale l'avviamento viene assegnato prima alla maggioranza sulla base della differenza tra il *fair value* dell'interessenza di maggioranza acquistata dalla controllante e la quota di pertinenza della stessa nel *fair value* delle attività e passività facenti capo al *business* acquisito; l'eventuale *goodwill* residuo rappresenta la frazione di spettanza della minoranza.

Sulla base di queste considerazioni, è possibile notare come la rilevazione del *full goodwill*, oltre a risultare idoneo ai fini dell'applicazione del metodo di acquisizione, rappresenti una soluzione idonea alla rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'entità economica facente capo al soggetto acquirente.

Dopo le ipotesi sopra descritte, si rende importante svolgere alcune considerazioni in ordine alla possibilità che, nell'ambito di un'operazione aziendale, venga ad emergere un avviamento negativo (*negative goodwill*). Lo IASB a tal proposito, propone una disciplina che viene trattata nella parte dedicata alle fattispecie di buoni affari (*bargain purchase*), ossia quel caso in cui il corrispettivo attribuito dall'acquirente al fine di ottenere il controllo del *business* sia inferiore al valore equo della quota di *business* di pertinenza dello stesso acquirente. Questa ipotesi però, non necessariamente rappresenta propriamente un buon affare, potendo essere invece riconducibile ad errori nell'individuazione di attività e passività acquisite piuttosto che nella determinazione del *fair value* della quota di *business* di pertinenza dello stesso acquirente. Per tale ragione, solamente dopo aver constatato che l'avviamento negativo non sia in alcun modo riconducibile ad errori, si può riscontrare un *bargain purchase*, che potrebbe trovare manifestazione nel momento in cui l'ottenimento del controllo sia avvenuto nell'ambito di una liquidazione o di una vendita forzata. In particolare, qualora emerga un *negative goodwill*, viene richiesto all'acquirente di effettuare una verifica in ordine alla completezza dell'insieme di attività e passività identificate nonché alla correttezza dei procedimenti adottati ai fini della valutazione dei *fair values* del *business* acquisito, della quota di *business* di pertinenza dell'acquirente e del corrispettivo assegnato da quest'ultimo, oltre che dei valori analiticamente attribuiti alle singole attività e passività identificate.

Una volta eliminati gli effetti prodotti da eventuali errori, occorre verificare se una parte dell'avviamento negativo originariamente rilevato non sia stata assorbita dalle varie rettifiche e, in tal caso, il *negative goodwill* residuo deve venire portato in riduzione dell'eventuale avviamento emerso in sede di primo consolidamento dei valori post aggregazione. Nel caso in cui l'avviamento sia sufficiente a coprire il *negative goodwill*, questo viene completamente assorbito, nel caso opposto sarà il *goodwill* a venire interamente eliminato. In questa ultima ipotesi, la disciplina prevede che, la frazione di avviamento negativo non assorbita da quello positivo, venga imputata a conto economico quale profitto di competenza dell'acquirente, per aver concluso la transazione corrispondendo un importo di valore inferiore rispetto al *fair value* della quota di *business* di cui ha ottenuto il controllo.

Lo IASB però, in tale ambito, non disciplina la trattazione della fattispecie contraria (*overpayment*) a quando suddetto e si limita ad esprimere alcune brevi considerazioni.

Risulta difficile ipotizzare che un soggetto che acquisti un *business* paghi volontariamente un corrispettivo maggiore del valore che riceve; peraltro, nel caso avvenisse una simile transazione, si dovrebbe concludere che l'acquirente non sia consapevole di concludere un cattivo affare ma anzi, giudichi l'operazione in oggetto uno scambio di valori equipollenti. Quindi, potendo l'*overpayment* trovare adeguata rappresentazione soltanto in un momento successivo alla data di riferimento dell'aggregazione aziendale, non è possibile che in riferimento a tale data vengano effettuate rettifiche volte ad evidenziare l'*overpayment*, anche nel momento in cui l'acquirente venga a conoscenza del cattivo affare prima che sia definitivamente predisposto il bilancio successivo all'aggregazione. A riguardo lo IASB propone, in seguito alla data di acquisizione, un intervallo temporale non superiore all'anno, durante il quale raccogliere tutte le informazioni che, alla data di acquisizione, non risultano disponibili. Qualora, dopo la raccolta delle informazioni, emergessero sufficienti evidenze che richiedano un *impairment test* sui valori relativi alla data di acquisizione, l'acquirente può procedere alla verifica della congruità dei valori di bilancio in conformità alle disposizioni contenute nei principi contabili in materia di *impairment* e anche alle necessarie rettifiche.

### **1.5.2 La rilevazione della cessione di azienda secondo l'acquisition method**

L'*acquisition method* prevede che l'acquirente debba iscrivere nel proprio bilancio consolidato il *fair value* del *business* complessivo misurato alla data dell'acquisizione del controllo, indipendentemente dall'interessenza acquisita e dalla modalità di effettuazione dell'operazione. Questa metodologia si caratterizza per la diversa modalità di calcolo dell'avviamento, il quale si ricava dalla differenza fra il *fair value* dell'intero *business* acquisito e il *fair value* di tutte le attività e passività afferenti all'oggetto della transazione. L'avviamento viene rilevato quindi come un *asset* che deve essere iscritto per l'intero valore equo. Questo, nel momento in cui l'acquirente non acquisti un'interessenza totalitaria, determina un incremento dell'avviamento da rilevare nel bilancio consolidato complessivo anche della quota di pertinenza della minoranza.

Al fine di chiarire l'utilizzo del metodo dell'acquisizione si procede con un'esemplificazione<sup>42</sup> riguardante una cessione di partecipazione di controllo utilizzando i medesimi valori del paragrafo 1.4.1. Le situazioni patrimoniali di partenza sono quindi le seguenti:

**Stato Patrimoniale del cessionario *ante* operazione**

Attività		Passività	
Immobili	4500	Patrimonio netto	2500
Cassa	3500	Passività	5500
Totale	8000	Totale	8000

**Stato Patrimoniale dell'acquiree *ante* operazione**

Attività		Passività	
Immobili	2000	Patrimonio netto	3100
Brevetti	2500	Passività	2000
Lista clienti	600		
Totale	5100	Totale	5100

**Stato Patrimoniale del cedente *ante* operazione**

Attività		Passività	
Immobili	1500	Patrimonio netto	1700
Partecipazione nell'acquiree (60%)	3000	Passività	2800
Totale	4500	Totale	4500

Il cessionario procede con: l'individuazione del soggetto acquirente, che corrisponde alla figura del cessionario; la determinazione della data di acquisto, che coincide con quella in cui avviene lo scambio; la misurazione del *fair value* del *business* acquisito complessivamente e la rilevazione a *fair value* delle attività e passività acquisite. Dal

---

<sup>42</sup> PEROTTA R., *L'applicazione dei principi contabili internazionali alle business combination*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 114 e seguenti.

momento che non ci sono novità per il calcolo delle prime due fasi, l'attenzione va posta sulle ultime due.

Per quanto riguarda la determinazione del *fair value* dell'intero *business* acquisito, questo corrisponde al valore equo del corrispettivo trasferito che, nel caso in ipotesi, è di 3600. Si assume inoltre che il corrispettivo pagato costituisca il 60% del valore complessivo del *business* acquisito e, per tale ragione, attraverso una semplice proporzione è possibile ricavare un valore equo del *business* complessivo pari a 6000.

Il costo dell'operazione viene corrisposto da parte del cessionario ricorrendo alla cassa per 3000 e per 600 all'indebitamento bancario. A differenza del *purchase method*, i costi esterni direttamente imputabili alla transazione non vengono inclusi nel costo dell'operazione e per tale ragione vengono spesi in conto economico. In questo esempio, gli oneri per le consulenze legali ammontano a 200 e non vengono inclusi nell'avviamento ma, nell'ipotesi in cui non siano state svolte altre operazioni durante l'esercizio, vengono attribuiti a conto economico.

Una volta individuato il valore equo del *business*, si procede con il calcolo del valore equo degli elementi patrimoniali:

Elementi patrimoniali	<i>Book value</i>	<i>Fair value</i>	Plusvalori
Immobili	2000	3000	1000
Brevetti	2500	2500	0
Lista clienti	600	2500	1900
Passività	(3100)	(3100)	0
Totale	2000	4900	2900

L'avviamento del *business* acquistato emerge dal confronto fra il *fair value* complessivo del *business* di 6000 e la sommatoria delle attività e passività valutate al *fair value* di 4900 e genera un risultato pari a 1100. Tale valore rappresenta l'intero *full goodwill* dell'operazione in quanto, ad esso, non vengono imputati gli oneri accessori connessi all'acquisizione.

Pertanto, a seguito dell'operazione, le situazioni patrimoniali dei soggetti coinvolti risultano:

**Stato Patrimoniale del cessionario *post* operazione**

Attività		Passività	
Immobili	4500	Patrimonio netto	2500
Partecipazione nell'acquiree (60%)	3600	Perdita	(200)
Cassa	500	Passività	6300
<b>Totale</b>	<b>8600</b>	<b>Totale</b>	<b>8600</b>

**Stato Patrimoniale consolidato del cessionario *post* operazione**

Attività		Passività	
Immobili	7500	Patrimonio netto capogruppo	2500
Brevetti	2500	Patrimonio netto di terzi	2400
Lista clienti	2500	Perdita	(200)
Avviamento	1100	Passività	9400
Cassa	500		
<b>Totale</b>	<b>14100</b>	<b>Totale</b>	<b>14100</b>

La situazione patrimoniale del cedente, come nel caso del *purchased method*, rileva l'incasso del corrispettivo della transazione e la conseguente plusvalenza da attribuire a conto economico, pertanto:

**Stato Patrimoniale del cedente *post* operazione**

Attività		Passività	
Immobili	1500	Patrimonio netto	1700
Cassa	3600	Utile	600
		Passività	2800
<b>Totale</b>	<b>5100</b>	<b>Totale</b>	<b>5100</b>

Per concludere, si evidenziano le principali differenze tra il *purchase method* e l'*acquisition method*, le quali consistono principalmente nel trattamento degli oneri

esterni direttamente imputabili all'aggregazione aziendale ed alla rilevazione dell'avviamento. In particolare, il *purchase method* include gli oneri esterni nel computo dell'avviamento e questo viene espresso nel bilancio consolidato per la quota di pertinenza della capogruppo, commisurando le interessenze dei terzi alla sola frazione delle attività nette dell'acquisita; *l'acquisition methon* invece, non imputa gli oneri esterni al costo dell'aggregazione e nel bilancio consolidato l'avviamento viene interamente espresso al *fair value* alla data dell'operazione e l'interessenza dei terzi comprende altresì la relativa quota di pertinenza nell'avviamento complessivo.

### 1.5.3 Esempio applicativo di una fusione con emersione di avviamento tra società non partecipanti

#### Fusione con emersione di avviamento tra società non partecipate secondo l'IFRS

3<sup>43</sup>

In data 01/01/(n) la società A procede all'incorporazione della società B. Tra le due imprese non vi sono rapporti di partecipazione e la società A predispone il proprio bilancio consolidato secondo i principi IFRS.

Stato patrimoniale società A al 01/01/(n)			
<b>Immobilizzazioni</b>		<b>Patrimonio netto</b>	
Macchinari	2200	Capitale sociale	3600
		Riserve e utili a nuovo	1070
<b>Attivo corrente</b>	5000	<b>Passività</b>	1900
		F.do amm.to macchinari	630
Totale	7200	Totale	7200

<sup>43</sup> L'esempio è tratto dall'opera di MANCIN M., *Operazioni straordinarie e aggregazioni aziendali*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2016.



<b>Stato patrimoniale società B al 01/01/(n)</b>			
<b>Immobilizzazioni</b>		<b>Patrimonio netto</b>	
Macchinari	2400	Capitale sociale	800
		Riserve e utili a nuovo	400
<b>Attivo corrente</b>	1200	<b>Passività</b>	1000
		F.do amm.to macchinari	1400
Totale	3600	Totale	3600

### 1. Determinare la data di acquisizione

La data dell'acquisizione è la data in cui la fusione produce i suoi effetti, ossia la data di iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese.

### 2. Valutare il patrimonio di B

Il valore del capitale economico di A è pari a 4500, mentre quello di B ammonta a 1800. Alla stessa data i valori contabili delle attività di B coincidono con i rispettivi valori correnti ad eccezione dei macchinari che rappresentano un valore corrente di 1500. I macchinari sono stati ammortizzati a quote costanti considerando una vita utile di 10 anni. All'1/1/(n) la loro vita residua è di ulteriori 4 anni. Il tax rate è del 30%.

Ipotizziamo inoltre che il capitale di A sia composto da 3600 azioni del valore nominale 1, per un valore complessivo del capitale sociale di A ante fusione di 3600. Ciascuna azione di A, pertanto, presenta un valore economico effettivo di:

$$4500 \text{ (capitale economico)} / 3600 \text{ (numero di azioni di A)} = 1.25$$

Il fair value del patrimonio netto di B è pari a:

Patrimonio netto contabile di B	1200
Maggior valore dei macchinari	500
<b>Patrimonio netto di B a valori correnti</b>	<b>1700</b>

### 3. Aumento di capitale sociale

Quando non sussistono legami partecipativi tra le due imprese, l'incorporazione della società B in A, secondo i principi contabili internazionali, comporta:

- Un aumento del capitale sociale da rilevare in modo coerente con il rapporto sussistente tra i relativi capitali economici.
- La valutazione del corrispettivo “pagato” per l’acquisto della società B deve essere condotta a valore effettivo (*fair value*) e non a valore nominale.
- Si procede all’iscrizione delle attività e passività di B, al relativo *fair value*;
- Se il valore economico delle azioni emesse risulta maggiore del *fair value* delle attività e passività acquisite si procede all’iscrizione nell’attivo di un avviamento. Nel caso opposto si rileva un provento da buon affare in conto economico.

Calcolo dell’aumento di capitale:

Valore del capitale sociale di A	:	Valore economico di A	=	Aumento di capitale sociale di A	:	Valore economico di B
3600	:	4500	=	X	:	1800

Con  $X = (3600 \times 1800 / 4500) = 1440$

L’aumento di capitale sociale deliberato da A è pari a 1440 a valore nominale. Poiché ciascuna azione presenta un valore nominale di 1, la società A deve emettere 1440 nuove azioni. L’IFRS 3, tuttavia, ai fini della determinazione del valore dell’avviamento richiede di esprimere il corrispettivo trasferito per l’acquisto al relativo *fair value*. Nel caso di A, le 1440 nuove azioni emesse presentano un valore unitario a *fair value* di 1.25, per un valore complessivo di 1800 azioni. È facile osservare che tale importo corrisponde al valore economico di B.

#### 4. Calcolo dell’avviamento

Per determinare il *fair value* delle attività nette di B è necessario considerare che i macchinari, iscritti a bilancio con un valore contabile netto di 1000, presentano un valore corrente di 1500, mentre i valori delle altre attività e passività di B corrispondono già al loro *fair value*. Per tale ragione il patrimonio netto contabile di B deve essere rivalutato di 500 (1500-1000), considerando anche l’effetto della fiscalità differita (tax rate 30%). Risulta quindi che per il calcolo dell’avviamento si procede nel seguente modo:

<b>Corrispettivo al <i>fair value</i></b>	1800
Patrimonio netto contabile di B	1200
Maggior valore dei macchinari	500
Fondo imposte differite	-150
<b>Patrimonio netto di B a valori correnti</b>	<b>1550</b>
<b>Avviamento</b>	<b>250</b>

### 5. Consolidamento dei conti

Dal momento che nella società A post fusione si assiste all'iscrizione di nuove attività nette per 1800 (1550 di *fair value* e 250 di avviamento) e l'aumento di capitale sociale è pari a 1440, è necessario iscrivere a conguaglio una riserva di patrimonio netto di 360 per garantire la chiusura dell'operazione.

<b>Stato patrimoniale società A post fusione al 01/01/(n)</b>			
<b>Immobilizzazioni</b>		<b>Patrimonio netto</b>	
Macchinari	5100	Capitale sociale	5040
Avviamento	250	Riserve e utili a nuovo	1070 360
		Riserve da fusione	
<b>Attivo corrente</b>	6200	<b>Passività</b>	2900
		Fondo imposte differite	150 2030
		F.do amm.to macchinari	
<b>Totale</b>	<b>11550</b>	<b>Totale</b>	<b>11550</b>

### 1.6 Le business combination nella disciplina statunitense

Nella disciplina statunitense (ovvero negli US GAAP), le *business combination under common control* vengono contabilizzate attraverso il *predecessor basis method*, il quale è oggi oggetto d'esame da parte dello IASB al fine di creare una regola utile per la contabilizzazione di questa categoria di operazioni.

Gli US GAAP disciplinarono le *business combination* attraverso il principio APB Opinion n. 16 *Business combination* del 1970. Questo, similmente allo IAS 22 per lo IASC, prevedeva due metodi di contabilizzazione quali il *pooling of interest method* per le acquisizioni di

una società da parte di un'altra e il *purchase method* nel caso di unione delle partecipazioni tra due o più società mediante lo scambio di titoli azionari e, allo stesso tempo, escludeva dalla categoria delle aggregazioni aziendali le BCUCC.

L'APB Opinion n. 16 sulle aggregazioni aziendali venne poi sostituito nel 2001 dallo *Statement of Financial Accounting Standard No. 141 Business Combination*, in seguito ad un progetto avviato da parte del FASB. L'emanazione di questo principio, rispetto a quello precedente, prevedeva l'adozione del *purchase method* come unico metodo di contabilizzazione (in quanto un sistema basato su due metodi limita la comparabilità tra i bilanci) e l'eliminazione dell'ammortamento dell'avviamento a favore dell'*impairment test*.

Lo Statement 141 venne successivamente sostituito nel 2009 dallo Statement 141 (R) a seguito della Codifica dei principi contabili statunitensi, nell'ASC 805. Questo portò:

- alla classificazione delle partecipazioni di minoranza come *equity* nel bilancio consolidato;
- alla misurazione al *fair value* di ogni attività e passività in un'acquisizione parziale;
- all'iscrizione dell'avviamento negativo tra i componenti positivi di reddito;
- al considerare la data dell'acquisizione quale data di ottenimento del controllo, invece che la data di conclusione dell'accordo tra le parti.

Alla base dell'ASC 805 quando un'entità assume il controllo di un'altra, il *fair value* di quanto viene scambiato costituisce la nuova base a cui contabilizzare l'acquisita nel bilancio dell'*acquirer*. L'acquirente pertanto, contabilizza le attività acquisite e le passività assunte al loro *full fair value*, a prescindere dalla percentuale di controllo e da come è avvenuta l'acquisizione. Il principio inoltre, esclude dalla sua disciplina le *Business Combination Under Common Control*, le quali però vengono trattate in un'apposita sezione dedicata alla contabilizzazione delle *common control transaction*.

Ad ogni modo, la collaborazione avvenuta negli anni tra FASB e IASB ha permesso alle rispettive discipline sulle aggregazioni aziendali una sorta di allineamento dal punto di vista normativo; però, permangono comunque delle differenze tra i due:

- in tema di conclusioni raggiunte durante il *joint project* sulle *business combination*;
- e sull'esigenza di assicurare coerenza tra la disciplina sulle aggregazioni aziendali e i principi generali.

Gli scostamenti più rilevanti riguardano:

- a) l'identificazione dell'acquirente, dove per l'ASC 805 è necessario distinguere l'acquirente a seconda che l'entità acquisita configuri o meno una *variable interest entity* (VIE)<sup>44</sup>;
- b) la valutazione delle interessenze della minoranza, le quali secondo i principi statunitensi devono venire valutate esclusivamente al *fair value* alla data di acquisizione e per tale ragione l'avviamento viene rappresentato integralmente sia per la parte di competenza dell'acquirente che per la parte delle minoranze (metodo del *full goodwill*);
- c) l'applicazione della *push down accounting*, ossia il metodo per cui la nuova base contabile dell'acquirente si riflette anche nel bilancio dell'acquisita, invitando anche quest'ultima alla rivalutazione del proprio patrimonio nella propria contabilità.

Per quanto concerne il punto c), si evidenzia che questo metodo era già stato previsto in precedenza dall'ente federale statunitense responsabile della vigilanza della borsa (detto SEC<sup>45</sup>), il quale lo applicava ad uno stretto raggio di soggetti, secondo quanto segue:

- era obbligatorio nei casi di percentuale di controllo superiore al 95%;
- era ammesso quando la percentuale di controllo era compresa tra l'80% e il 95%;
- ed era proibito quando la percentuale di controllo era inferiore all'80%.

Sebbene l'EITF<sup>46</sup> abbia sempre reso opzionale l'applicazione di questo metodo in modo da dare alle entità la possibilità di compiere una scelta sulla base delle singole circostanze ed esigenze informative dei soggetti che si avvalgono dei loro bilanci, al fine

---

<sup>44</sup>Le entità a interesse variabile indicano un'entità in cui l'investitore detiene una partecipazione di controllo che non si basa sulla maggioranza del diritto al voto.

<sup>45</sup> *Securities and Exchange Commission*.

<sup>46</sup> La *Task Force Emerging Issues* (EITF) è un'organizzazione formata dal *Financial Accounting Standards Board* (FASB) nel 1984 per identificare, discutere e risolvere i problemi di contabilità finanziaria con l'obiettivo di migliorare l'informativa finanziaria. L'EITF, costituito principalmente da contabili di grandi aziende pubbliche e dal contabile principale della SEC, identifica e risolve i problemi contabili attraverso pratiche e metodi uniformi.

dell'applicazione del *push down accounting* l'acquisita deve rivalutare al *fair value* il patrimonio trasferito e rilevare l'eventuale avviamento, che dovrà poi sottostare periodicamente all'*impairment test* per la determinazione di eventuali perdite di valore.

Infine, dal punto di vista dei principi contabili internazionali, in particolare in riferimento all'IFRS 3, non esiste alcuna indicazione relativa all'applicazione di questo metodo di contabilizzazione, in quanto porterebbe a risultati non conformi a quanto stabilito all'interno di alcuni principi generali.

### **1.6.1 Il principio della predecessor basis**

L'esclusione delle *Business Combination Under Common Control* dall'IFRS 3, deriva principalmente dalla natura del controllo comune che non deve essere transitorio, poiché, nel caso di un controllo temporaneo le operazioni in esame potrebbero essere rilevate secondo il *purchase method*.

Peraltro, per questo tipo di operazioni non esistono norme nell'ambito dei principi contabili internazionali che ne regolino la rappresentazione contabile. Lo IAS 8 a tal proposito, regola il caso in cui non sia espressamente statuito da un principio contabile o un'interpretazione da applicare, precisando che la direzione aziendale deve far uso del proprio giudizio per determinare il criterio di rappresentazione utilizzabile che sia idoneo a fornire un'informativa attendibile nonché rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte dei fruitori di bilancio. Inoltre, il principio in esame, impone di assumere come primo riferimento le disposizioni e le guide applicative contenute nei principi e nelle interpretazioni che trattano casi simili o correlati e, qualora non sia possibile, di fare ricorso alle definizioni, ai criteri di rilevazione nonché ai principi di misurazione per la contabilizzazione delle attività, delle passività, dei ricavi e dei costi contenuti nel *Framework*<sup>47</sup>. Solamente quando neppure tali ultime fonti costituiscano riferimento adeguato a fornire una informativa attendibile in ordine all'operazione non espressamente disciplinata, si rende necessario considerare le disposizioni più recenti emanate da altri organismi preposti alla statuizione dei principi contabili.

Alla luce di quanto riportato, negli anni sono state diverse le soluzioni applicate ma, quella di maggior rilievo è costituita dal FASB, ossia un organismo che utilizza un *framework*

---

<sup>47</sup> In ambito contabile il Framework si intende il quadro concettuale di riferimento dei principi contabili internazionali.

analogo a quello dello IASB e al quale lo stesso IAS 8 fa riferimento. Pertanto, viene fatto riferimento ai principi contabili statunitensi per la rappresentazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Si rende quindi necessario identificare quali siano i criteri adottati dal FASB per tali operazioni, precisando che anche nell'ambito della disciplina statunitense non esiste una precisa definizione di comune controllo, tanto che si rinvia ad alcune indicazioni contenute nello SFAS 141 e nel documento EITF 02-5, *Definition of "Common Control"*.

Tuttavia, lo SFAS 141 prevede che tali operazioni siano rilevate, nei conti dell'entità che viene ad acquistare il patrimonio netto per effetto di una transazione *under common control*, mediante l'iscrizione di quest'ultimo al medesimo valore contabile alla data dell'operazione, cui era in carico nei conti dell'entità trasferente. Viene in questo modo a concretarsi una modalità di contabilizzazione coerente al *pooling of interests method* e, allo stesso principio in precedenza utilizzato per la rilevazione contabile delle operazioni in cui non risultava possibile identificare un soggetto acquirente; peraltro, mancando il trasferimento del controllo medesimo, il ricorso ad un metodo basato sulla continuità dei valori di iscrizione in bilancio degli elementi patrimoniali oggetto di combinazione, risulta preferibile al *purchase method* che presupponeva l'evidenziazione dei plus o dei minusvalori derivanti dell'operazione.

La metodologia contabile esposta è conosciuta come *predecessor basis*, la quale indica che i valori da prendere a riferimento per la rilevazione, in capo all'entità trasferitaria, degli elementi trasferiti siano gli stessi elementi in carico all'entità trasferente. Tale forma di continuità contabile, finalizzata a fornire un'informazione coerente con la mancanza di qualsiasi trasferimento del controllo nell'ambito delle *business combination*, trova riscontro sia nei bilanci di esercizio delle entità partecipanti ma anche nei bilanci consolidati.

Per questo ultimo aspetto si menziona l'EITF 90-5, *Exchanges of Ownership between Entities under Common Control*, dove viene illustrato il trattamento contabile di una fattispecie in cui una società madre, che controlla due società A e B, trasferisce alla prima la partecipazione detenuta nella seconda in cambio di azioni. In questo modo, la società madre al termine dell'operazione continuerà a mantenere un controllo diretto su A e, attraverso quest'ultima, un controllo indiretto in B. La fattispecie in esame è riconducibile ad un conferimento infragruppo di una partecipazione di controllo e l'EITF 90-5 prevede

che la rilevazione dell'operazione sia effettuata sulla base del principio di continuità dei valori contabili, a ragione del fatto che l'emersione di una eventuale plus o minusvalenza non risulterebbe giustificabile in una combinazione aziendale ove non sia avvenuto alcuno scambio con terze economie, ma unicamente con parti appartenenti al gruppo.

Si tratta di un particolare principio di continuità di valori contabili che si occupa di individuare l'effettivo costo sostenuto dal gruppo per l'acquisizione della partecipazione in B, il cui valore patrimoniale non viene espresso agli stessi valori nel bilancio consolidato di A in quanto i valori d'iscrizione delle attività e passività di B non necessariamente riflettono il costo sostenuto dalla società madre per l'acquisizione delle stesse. Per tale ragione, il *predecessor basis* si fonda su una logica di continuità a livello di gruppo ed implica che i valori di iscrizione del *business* oggetto di acquisizione all'interno del gruppo siano determinati con riferimento ai medesimi valori rilevati dall'originario cedente.

In conclusione, la metodologia della *predecessor basis*, trovando conferma nell'ambito dei principi statunitensi, si presterebbe ad essere applicata alle diverse specie di aggregazioni aziendali escluse dal contesto applicativo dell'IFRS 3. Tale applicazione, descrittiva del criterio della continuità, risulta compatibile con la disciplina dello IAS 8 e, allo stesso tempo, coerente con la sostanza economica di operazioni in cui il controllo dei *business* o delle entità coinvolte nella combinazione aziendale è mantenuto, sia prima che dopo la combinazione medesima, in capo allo stesso soggetto economico.

### **1.6.2 La cessione d'azienda tra soggetti under common control nella disciplina statunitense**

La cessione d'azienda è un'operazione che comporta il trasferimento di un intero *business* dal controllo di un soggetto economico a quella di un altro, con la possibilità che le parti, appartenendo allo stesso gruppo di imprese, mantengano il controllo dell'attività in capo al medesimo soggetto. In questo ultimo caso, al fine della rilevazione contabile dell'operazione, risulta importante utilizzare una metodologia basata sulla continuità dei valori ai fini dell'iscrizione nel bilancio del cessionario degli elementi patrimoniali trasferiti, che si concreti nella rilevazione degli stessi ai valori a cui erano iscritti nel bilancio del cedente.



Il cedente, dal canto suo, dovrà rilevare il valore equo di quanto ricevuto e, in seguito allo storno, imputare l'eventuale valore differenziale in conto economico come componente positivo o negativo di reddito. Questa operazione comporta delle conseguenze anche nel bilancio del cessionario, il quale, corrispondendo un valore maggiore rispetto a quello di iscrizione del *business* in bilancio, deve iscrivere tra le attività una posta di riequilibrio contabile (quale differenza fra il valore equo del *business* acquisito e il valore contabile dello stesso rilevato in bilancio) il cui trattamento viene imputato a patrimonio netto.

Per chiarire questa metodologia si illustra il caso delle società A e B, detenute in via totalitaria dalla medesima società madre, le quali pongono in essere un'operazione di cessione per cui la cedente (B), trasferisce in cambio di denaro, la propria attività alla cessionaria (A)<sup>48</sup>. Di seguito le situazioni patrimoniali:

**Stato Patrimoniale del cessionario *ante* operazione**

Attività		Passività	
Immobili	4500	Patrimonio netto	7000
Cassa	4000	Passività	1500
<b>Totale</b>	<b>8500</b>	<b>Totale</b>	<b>8500</b>

**Stato Patrimoniale del cedente *ante* operazione**

Attività		Passività	
Immobili	2500	Patrimonio netto	2000
Brevetti	2500	Passività	4000
Lista clienti	1000		
<b>Totale</b>	<b>6000</b>	<b>Totale</b>	<b>6000</b>

Il cessionario rileva in continuità di valori gli elementi patrimoniali del *business* trasferito dal cedente corrispondendo un ammontare di mezzi monetari pari al valore equo di quanto acquisito (5000):

---

<sup>48</sup> PEROTTA R., *L'applicazione dei principi contabili internazionali alle business combination*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pag. 182 e seguenti.

Elementi patrimoniali	<i>Book value</i>	<i>Fair value</i>	Plusvalori
Immobili	2500	3000	1000
Brevetti	2500	2500	0
Lista clienti	1000	2500	1500
Avviamento	0	1000	1000
Passività	(4000)	(4000)	0
Totale	2000	5000	3000

Ipotizzando che il cessionario faccia fronte all'obbligazione contratta ricorrendo alla cassa per 4000 e all'indebitamento bancario per 1000, si evidenzia la seguente situazione patrimoniale:

#### **Stato Patrimoniale del cessionario *post* operazione**

Attività		Passività	
Immobili	4500	Patrimonio netto	7000
Immobili ex B	2500	Nuovi finanziamenti	1000
Brevetti	2500	Passività	1500
Lista clienti	1000	Passività ex B	4000
Posta di riequilibrio contabile	3000		
Totale	13500	Totale	13500

La voce "posta di riequilibrio contabile", corrisponde al valore di iscrizione degli elementi patrimoniali riguardanti il *business* trasferito. Una volta imputata la posta di riequilibrio contabile a diminuzione del patrimonio netto, la rappresentazione contabile definitiva è quindi la seguente:

### **Stato Patrimoniale consolidato del cessionario *post* operazione**

Attività		Passività	
Immobili	7000	Patrimonio netto	4000
Brevetti	2500	Passività	6500
Lista clienti	1000		
Totale	10500	Totale	10500

Nel bilancio del cedente invece, emerge una plusvalenza di 3000, quale differenza fra i valori di carico del *business* trasferito (2000) e la rilevazione del corrispettivo ricevuto (5000), da imputare a conto economico. Il bilancio del cedente risulta quindi il seguente:

### **Stato Patrimoniale del cedente *post* operazione**

Attività		Passività	
Cassa	5000	Patrimonio netto	2000
		Utile	3000
Totale	5000	Totale	5000

Infine, la modalità di rappresentazione sopra esposta rimane la medesima anche nel caso in cui intercorra una partecipazione di controllo tra i soggetti partecipanti all'operazione.

## CAPITOLO 2

### LE BUSINESS COMBINATION UNDER COMMON CONTROL

#### 2.1 L'IFRS 3 per le Business Combination Under Common Control

Nel capitolo 1 è stata analizzata la disciplina delle *business combination* contenuta nell'IFRS 3 e dalla stessa si è colta l'esclusione dell'applicazione del suddetto principio alle aggregazioni sotto controllo comune di una stessa entità. Nell'appendice B, nei paragrafi che vanno dal B1 al B4 dell'IFRS 3, vengono forniti alcuni parametri volti ad individuare le caratteristiche di questo particolare tipo di operazione.

Secondo quanto scritto nel paragrafo B1<sup>49</sup>, una *business combination under common control* riguarda un'aggregazione aziendale tra più entità, le quali devono essere sotto il controllo dello stesso soggetto e questo controllo comune deve sussistere sia prima che dopo la transazione e non deve essere transitorio.

A tal proposito, risulta necessario capire quando due o più entità possano considerarsi sotto comune controllo e per farlo diviene indispensabile fare riferimento all'IFRS 10 Bilancio Consolidato (*Consolidated Financial Statement*). L'IFRS 10 viene introdotto nel 2013 in sostituzione dello IAS 27 Bilancio Separato (*Consolidated and Separate Financial Statement*) e dell'interpretazione SIC 12<sup>50</sup> *Consolidation- Special Purpose Entities*, con l'obiettivo di stabilire dei principi per la preparazione e la presentazione del bilancio consolidato nel caso in cui un'entità controlla una o più entità. Per raggiungere questa finalità l'IFRS 10:

- a) dispone che l'entità (la controllante) che controlla una o più entità (controllate) debba presentare un bilancio consolidato;
- b) definisce il principio del controllo e prevede il controllo come base per il consolidamento;

---

<sup>49</sup> "Il presente IFRS non si applica ad aggregazioni aziendali di entità o attività aziendali sotto controllo comune. Per aggregazione aziendale a cui partecipano entità o attività aziendali sotto controllo comune si intende una aggregazione aziendale in cui tutte le entità o attività aziendali partecipanti sono in definitiva controllate dalla stessa parte o dalle stesse parti sia prima sia dopo l'aggregazione, e tale controllo non è transitorio."

<sup>50</sup> Lo *Standing Interpretation Committee* era l'organismo interpretativo degli IFRS fino al 2011.

- c) illustra come applicare il principio del controllo per individuare se un investitore controlla una partecipata e se deve quindi consolidarla;
- d) espone i criteri contabili per la preparazione del bilancio consolidato, e
- e) definisce un'entità d'investimento e illustra le eccezioni al consolidamento di alcune controllate di una entità d'investimento.

Particolarmente rilevante risulta il punto b), dal momento che la definizione del principio di controllo è l'assunto di base per il consolidamento e perché deriva dalla necessità di superare le divergenze generate dallo IAS 27 e dal SIC 12 nella previsione dei differenti indicatori di una situazione di controllo. Per lo IAS 27 infatti, il controllo era il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali di un'impresa con il conseguente ottenimento dei relativi benefici. Il controllo si presumeva inoltre esistente nel momento in cui la capogruppo possedeva in modo diretto o indiretto, tramite le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di una entità, a meno che fosse possibile dimostrare che il possesso azionario di maggioranza non garantisse il controllo della società.

Il SIC 12 a sua volta, interpretava lo IAS 27 in riferimento alle società a destinazione specifica, dette SDS. Lo stesso SIC 12, prevedeva che una SDS doveva essere consolidata quando la sostanza della relazione tra un'impresa e una SDS indicava che la SDS fosse controllata da un'impresa. Il SIC 12 quindi, integrava le disposizioni dello IAS 27 ponendo attenzione sui benefici ottenuti dall'impresa e sui rischi a cui era sottoposta. Le due discipline producono quindi dei disallineamenti in tema di definizione di controllo, tanto che lo IASB decise di intervenire con l'emanazione dell'IFRS 10 al fine di istituire numerosi indicatori e circostanze per spiegare il concetto di controllo.

L'IFRS 10 stabilisce che *“un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità”*. Sulla base di suddette parole si comprende come il controllo venga identificato in primis nel potere sull'entità oggetto dell'investimento, in secundis nell'esposizione a rendimenti variabili derivanti dalla relazione con l'entità oggetto di investimento e in terzis nella capacità di esercitare il proprio potere sull'entità oggetto di investimento per incidere sull'ammontare dei rendimenti. Per tale ragione, il controllo si può quindi ottenere in modi diversi e non solo come il risultato del potere di indirizzo delle politiche finanziarie e gestionali di una

società come stabiliva lo IAS 27, considerando inoltre tra i suoi indicatori i rischi e i benefici incontrati dalle imprese (al contrario di quanto detto dal SIC 12).

In riferimento al tema del controllo comune in una BCUCC, lo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate<sup>51</sup> (*Related Party Disclosures*) stabilisce che i soggetti che lo detengono non sono per forza di cose delle imprese, in quanto possono qualificarsi anche degli individui: il controllo infatti può essere detenuto non solo da parte delle imprese ma anche da soggetti privi di personalità giuridica.

I soggetti che possono detenere il controllo comune sono quindi diversi, in quanto, oltre alle società, rientrano anche gli individui o i gruppi di individui, nel rispetto di quanto stabilito all'interno del paragrafo B2 dell'IFRS 3: *“Un gruppo di soggetti deve essere considerato esercitante il controllo su un'entità quando, ai sensi di accordi contrattuali, ha il potere di determinarne le politiche finanziarie e gestionali al fine di ottenere benefici dalle attività dell'entità”*. Questa definizione risulta coerente con quanto previsto dall'IFRS 10 e sottolinea l'elemento fondamentale per cui gli individui, al fine di dimostrare l'esistenza del controllo comune, debbano aver stipulato un accordo contrattuale. La mancanza dell'accordo implicherebbe infatti la non esistenza del comune controllo da parte del gruppo di individui.

Tuttavia, questa regola non viene applicata nel caso in cui gli individui appartengano alla stessa famiglia: in una società a base familiare infatti, non è necessario un contratto che formalizzi la politica gestionale del comune controllo in quanto, al fine della verifica della sua esistenza, ci si basa su fatti specifici e circostanze concrete.

Ai fini dell'accertamento del controllo comune, si rileva poi, nel paragrafo B3<sup>52</sup> dell'IFRS 3, che *“un gruppo di soggetti deve essere considerato esercitante il controllo su un'entità quando, ai sensi di accordi contrattuali, ha il potere di determinarne le politiche finanziarie e gestionali al fine di ottenere benefici dalle attività dell'entità”*.

L'IFRS 3 stabilisce inoltre che il rapporto di controllo, ai fini della identificazione di una BCUCC, debba sussistere sia anteriormente che successivamente all'effettuazione dell'operazione e inoltre, nella prima parte del paragrafo B4 sostiene che *“la percentuale*

---

<sup>51</sup> Una *parte correlata* è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

<sup>52</sup> IASB, IFRS 3, paragrafo B3.

*delle partecipazioni di minoranza in ciascuna delle entità partecipanti all'aggregazione, prima e dopo l'aggregazione aziendale, non è rilevante al fine di determinare se all'aggregazione partecipano entità sotto controllo comune". Per tale ragione, vengono considerate BCUCC anche le transazioni che coinvolgono le quote di terzi di entità sotto il controllo del medesimo soggetto sia prima che dopo l'operazione. Ad ogni modo, "il fatto che una delle entità partecipanti all'aggregazione sia una controllata esclusa dal bilancio consolidato non è rilevante ai fini di determinare se a una aggregazione partecipano entità sotto controllo comune"<sup>53</sup>.*

Sulla base di queste delucidazioni, la tipologia di controllo nelle *Business Combination Under Common Control* non deve essere di carattere transitorio e tantomeno l'aggregazione non deve avvenire per un arco di tempo limitato al fine di evitare l'applicazione delle regole contabili previste dall'IFRS 3 da parte delle entità oggetto dell'operazione. Per tale ragione, se in seguito ad una determinata operazione il controllo risulta di carattere transitorio, l'aggregazione non configura tra soggetti sotto comune controllo e rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3.

Il concetto di controllo transitorio però non è affatto scontato, tanto che l'IFRIC<sup>54</sup> (*International Financial Reporting Interpretation Committee*) non considera questo tipo di controllo in capo a quelle entità che si aggregano sotto controllo comune prima della transazione. Il comitato chiarisce quindi che il rapporto di controllo comune, va considerato in riferimento alle entità che si aggregano e che già esistevano prima dell'operazione, escludendo quelle di nuova costituzione.

### **2.1.1 Le principali caratteristiche delle BCUCC**

Le *Business Combination Under Common Control* sono delle operazioni realizzate tra entità sotto il comune controllo dello stesso soggetto ed hanno la natura di ristrutturazioni. Per questo motivo, sono volte a modificare la struttura organizzativa di un gruppo di imprese

---

<sup>53</sup> «*The extent of non-controlling interests in each of the combining entities before and after the business combination is not relevant to determining whether the combination involves entities under common control*» - Ivi, par. B4.

<sup>54</sup> *L'International Financial Reporting Interpretation Committee* nasce nel 2002 in sostituzione del SIC, con la funzione di fornire chiarimenti sul trattamento contabile di operazioni per le quali gli IFRS non danno indicazioni precise.

al fine di modificarne l'organizzazione e l'approccio strategico nei confronti dell'ambiente esterno<sup>55</sup>.

Le BCUCC si distinguono principalmente per l'esistenza di un'unità economica sovraordinata rispetto a quelle coinvolte nell'aggregazione che, mediante il potere di controllo posseduto, le guida e le orienta direttamente o indirettamente verso gli obiettivi prestabiliti.

L'operazione non coinvolge quindi terze economie e i *business* interessati si ritrovano, per effetto della transazione, sotto il dominio del medesimo soggetto economico che anche in precedenza ne deteneva il controllo.

Il tema delle aggregazioni aziendali sotto comune controllo è stato approfondito dall'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*) e dall'OIC (Organismo italiano di contabilità), mediante il supporto degli *standard-setter* europei, già dal 2011<sup>56</sup>.

Lo scopo della collaborazione era principalmente quello di promuovere un dibattito internazionale al fine di realizzare delle linee guida uniformi per la contabilizzazione delle operazioni sotto controllo comune.

A tal proposito vengono introdotte alcune differenze tra le aggregazioni aziendali tradizionali e quelle *under common control*:

#### **a) Lo scopo della transazione**

Le aggregazioni aziendali tradizionali soddisfano le esigenze economiche di tutte le parti che partecipano all'operazione, a differenza delle BCUCC che invece hanno lo scopo di apportare benefici a determinate entità all'interno del gruppo (quale ad esempio la capogruppo).

Una seconda differenza deriva dal fatto che le BCUCC costituiscono delle riorganizzazioni di gruppo al fine di ridurre i costi; mentre per le operazioni straordinarie, una entità acquisisce risorse estranee alla propria sfera di attività, al fine di una crescita dimensionale.

Inoltre, per le unità coinvolte nelle BCUCC vi è l'accesso a dati e operazioni reciproci, al fine di ridurre al minimo l'asimmetria informativa.

#### **b) L'assenza di condizioni di mercato**

---

<sup>55</sup> SAVIOLI G. e GARDINI S., *Business combination tra entità sotto comune controllo*, in "Guida alla contabilità e bilancio", del 2012.

<sup>56</sup> EFRAG-OIC, *Discussion paper: Accounting for business combination under common control*, 2011.



Le aggregazioni aziendali sotto controllo comune sono delle transazioni che avvengono tra parti correlate e questo interessa gli obiettivi, i termini e le condizioni che le parti intraprendono. Per tali ragioni, i termini e le condizioni saranno molto diversi da quelli negoziati in una transazione di mercato in cui le parti agiscono in maniera indipendente e secondo i propri interessi. Questa differenza dalle tradizionali *business combination* implica che il corrispettivo di quanto viene scambiato possa non riflettere il relativo valore equo.

### **c) La natura dell'oggetto di scambio**

In una BCUCC è importante prendere in esame il patrimonio trasferito e la relativa remunerazione. Per una *business combination* invece, la condizione fondamentale del trasferimento è che le attività e le passività scambiate costituiscano un *business*. La natura della remunerazione per una *business combination* può variare, come specificato nel terzo paragrafo dell'IFRS 3, da *"liquidità, altre attività, un'azienda o una filiale dell'acquirente, contingenti strumenti di valutazione, opzioni ordinarie o privilegiate, opzioni, warrant e interessi di entità comuni"*.

## **2.2 Le problematiche**

Le operazioni straordinarie interne ai gruppi che vengono rappresentate in bilancio, hanno sempre costituito un problema per i soggetti tenuti all'applicazione dei principi contabili internazionali.

In particolare, ci si trova di fronte ad un vero e proprio vuoto normativo in tema di *Business Combination Under Common Control*: questo tipo di operazione, oltre a non rientrare nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3, non viene nemmeno regolato da nessun altro principio in grado di fornire indicazioni in merito alla loro contabilizzazione.

Sul tema, alcuni autori<sup>57</sup> sostengono che le BCUCC non abbiano alcuna disciplina per il fatto che questo tipo di operazioni riguardano in via principale i bilanci individuali, senza produrre effetti significativi a livello di bilanci consolidati.

---

<sup>57</sup> SURA A., *Business combinations under common control: lo stato dell'arte del dibattito*, in "La gestione straordinaria delle imprese", n. 4/2013.

Altri autori<sup>58</sup> ritengono invece incomprensibile questa carenza normativa in quanto, non essendoci alcuno scambio economico con terze economie, diventa rilevante la differenza sotto il profilo giuridico-formale che sorge in questo tipo di operazioni.

Il problema dell'assenza di un trattamento contabile specifico si è posto principalmente in Italia, uno dei pochi Paesi in ambito europeo ad adottare i principi contabili internazionali anche nei bilanci d'esercizio.

A causa di questa mancanza normativa sono sorte notevoli difficoltà nell'identificare la metodologia più corretta. Alcuni *standard-setters* sono intervenuti elaborando dei principi locali al fine di suggerire il metodo di contabilizzazione delle BCUCC più coerente con gli IFRS. Attraverso queste normative "locali" si sono raggiunti metodi di contabilizzazione delle transazioni molto simili tra loro e in grado di ridurre la comparabilità dei bilanci a livello internazionale.

Al fine di risolvere la problematica in esame, lo IASB ha avviato un progetto di ricerca sulle operazioni sotto comune controllo, finalizzato allo studio della metodologia contabile più appropriata per queste operazioni.

### **2.2.1 Il progetto dello IASB sulle aggregazioni aziendali sotto comune controllo**

La contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune è da sempre tema di dibattito tra i principali *standard-setters* mondiali. Lo IASB ha preso in considerazione la questione nel 2001, all'interno del progetto di preparazione dell'IFRS 3, in sostituzione dello IAS 22.

Già in precedenza si è visto che la questione delle BCUCC avrebbe dovuto essere oggetto del progetto, anche se, in realtà, la questione non fu nemmeno trattata, ma semplicemente rinviata a progetti futuri.

---

<sup>58</sup> CASO' M., MILITELLO M., *Le operazioni straordinarie tra soggetti sotto comune controllo: individuazione della disciplina applicabile nel silenzio degli IFRS e compatibilità con le disposizioni del codice civile*, in "Rivista dei Dottori Commercialisti" n. 2/2006.

Al fine di risolvere la problematica in capo alle *Business Combination Under Common Control*, nel settembre del 2006 la Commissione Europea<sup>59</sup> ha rivolto allo IASB un'esplicita richiesta<sup>60</sup> di intervento in quanto, la mancanza di una contabilizzazione per questo tipo di transazioni ha generato una notevole difformità di soluzioni nella prassi, che hanno minato la comparabilità dei bilanci.<sup>61</sup>

La questione è quindi diventata di fondamentale importanza, tanto che lo IASB ha attivato un progetto di ricerca sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune nel dicembre del 2007. Il progetto, finalizzato alla realizzazione di un nuovo *standard* contabile, segue il così detto *due process*<sup>62</sup>, ossia un processo di consultazione internazionale che conta diversi step sequenziali. Il primo di questi riguarda l'inserimento del progetto nell'agenda IASB analizzando la proposta attraverso cinque criteri:

1. la rilevanza delle informazioni coinvolte nel progetto;
2. l'attuale disponibilità di indicazioni contabili sulle BCUCC;
3. la possibilità di ottenere maggiore convergenza negli *standard* contabili delle diverse giurisdizioni;
4. gli aspetti qualitativi dei principi contabili da sviluppare; e
5. le risorse necessarie.

Sulla linea guida di questi criteri, il 12 dicembre 2007, sono sorte le prime indicazioni sulle motivazioni alla base del progetto e sugli aspetti più importanti da analizzare. Attraverso il primo criterio lo staff IASB evidenzia il fatto che le BCUCC sono frequenti nei Paesi di tutto il mondo e, le più importanti società di contabilità suggeriscono che una quota significativa di operazioni straordinarie (tra cui fusioni e acquisizioni) coinvolge entità sotto comune controllo. Lo staff IASB interviene in merito all'utilizzo nella prassi di diverse metodologie per la contabilizzazione di questo tipo di operazioni, notando che il vuoto normativo da parte degli IFRS impatta alcuni aspetti fondamentali di un bilancio,

---

<sup>59</sup> Conosciuta per *European Roundtable for the Consistent Application of IFRS*, la Commissione Europea coinvolge degli esperti contabili con la funzione di individuare potenziali problematiche contabili, contribuendo ad una corretta e coerente applicazione degli IFRS.

<sup>60</sup> *Discussion Paper* OIC-EFRAG.

<sup>61</sup> "This issues has widespread and practical relevance and divergent practices exist [...] which could impair the comparability of financial information between entities that apply IFRS".

<sup>62</sup> IFRS Foundation, *Due Process Handbook*, 2013.

tra cui la comparabilità, la comprensibilità e la rappresentazione veritiera e corretta. Questa situazione di silenzio a livello normativo complica le attività di analisi di bilancio rischiando di fuorviare le decisioni economiche; per tale ragione, emerge la necessità di elaborare un metodo di contabilizzazione per le operazioni sotto comune controllo, così come era stato fatto in precedenza per le aggregazioni aziendali tradizionali.

Mediante il secondo criterio lo staff IASB considera l'esclusione delle BCUCC dall'IFRS 3 sottolineando l'ulteriore mancanza di disciplina da qualsiasi altro principio contabile. Come già anticipato, a norma dello IAS 8, i redattori del bilancio consolidato devono considerare i principi di altri *standard-setting*, purché coerenti con il Framework IASB e la letteratura in materia, al fine di ottenere indicazioni sulle modalità di contabilizzazione delle BCUCC. Ad ogni modo, i principi contabili nazionali sono molto diversi tra i vari Paesi e questo aumenta l'eterogeneità delle soluzioni contabili da applicare.

Risulta inoltre importante sottolineare che alcuni *standard-setters* hanno sviluppato dei principi sulla contabilizzazione delle BCUCC, che però non vengono considerati dai rispettivi staff pienamente soddisfacenti. Il progetto quindi, all'interno del criterio numero tre, invita a raggiungere una maggiore convergenza internazionale sulla contabilizzazione di queste operazioni, oltre ad assistere altri *standard-setters* nel miglioramento dei loro principi contabili.

Nel quarto criterio poi, quello relativo agli aspetti qualitativi dei principi contabili da sviluppare, lo staff IASB riconosce diverse metodologie sulla contabilizzazione delle BCUCC, tra le quali: *l'acquisition method*, il *fresh-start method* ed il *pooling of interest method*. Lo staff si concentra sulla determinazione di quale tra questi metodi, sia quello in grado di fornire, meglio degli altri, informazioni che siano rilevanti, attendibili e comprensibili.

L'ultimo criterio di analisi mette in luce la necessità di reperire ulteriori esperti nell'analisi di una transazione sotto comune controllo ed evidenzia come il progetto stesso soddisfi tutti i requisiti previsti dal *due process*. Per questa ragione lo staff IASB suggerisce di includere nell'agenda la proposta di "*Common Control Transaction*".

Sebbene lo scopo del progetto avrebbe dovuto essere quello di studiare una modalità di contabilizzazione delle aggregazioni tra entità sotto comune controllo, lo staff ritiene che il progetto debba concentrarsi sul bilancio consolidato della società acquirente, in quanto

soggetto alla produzione degli effetti della BCUCC. Per di più, nel dicembre del 2007 il Board aggiunge al progetto anche una serie di punti da trattare, quali: la definizione del concetto di *Business Combination Under Common Control*, i metodi di contabilizzazione nel bilancio consolidato e separato dell'acquirente ed il trattamento contabile di alcune tipologie di scissione.

Una volta stabiliti i punti di partenza è poi possibile proseguire con l'inclusione della pianificazione del progetto, tutto questo attraverso delle ricerche e delle analisi che si concretizzano nella preparazione di paper da discutere durante i meeting dello staff. Ad ogni modo, ad oggi, malgrado i numerosi elaborati di ricerca pubblicati ed i numerosi contributi provenienti dagli *standard-setter*, il progetto di ricerca sulle BCUCC risulta ancora in fase di analisi.

### **2.2.1 Studio e ricerca**


Come già detto in precedenza sono stati diversi i paper pubblicati relativi al progetto sulle aggregazioni aziendali sotto comune controllo. Il primo in assoluto è stato pensato nel settembre 2013; riconosciuto con il nome di "*Agenda Paper 14 - BCUCC: Research project status update*", mette in luce:

- l'approccio dello staff al progetto di ricerca, il quale organizza meeting con le parti interessate al fine di raccogliere informazioni sulle differenti tipologie di operazioni e sui relativi problemi di contabilizzazione. A tal proposito lo staff evidenzia anche l'esistenza di due principali tipologie di operazioni: da una parte la creazione di una NewCo e il trasferimento a suo favore di un *business* e dall'altra la riorganizzazione di gruppo la quale coinvolge spostamenti di risorse o di rami aziendali da un'entità all'altra del gruppo.
- alcune considerazioni iniziali derivanti dalle ricerche intraprese dallo staff come la necessità di includere nel progetto di ricerca non solo le BCUCC ma anche le altre transazioni tra entità sotto comune controllo e il bisogno di risolvere le problematiche relative alla contabilizzazione delle BCUCC.
- una richiesta di chiarimento da parte dell'*Interpretation Committee* relativa alla contabilizzazione del caso in cui un'entità A, interamente posseduta da S, trasferisce un *business (business A)* ad una nuova entità, anch'essa posseduta da S.

I paper successivi mirano alla discussione sul tema delle BCUCC al fine di aiutare lo staff a sviluppare una raccomandazione circa l'ampiezza del progetto di ricerca. A questo proposito, si evidenziano tre tipologie di operazioni consistenti nella scissione di un ramo d'azienda in un'entità di nuova costituzione che, a seconda del soggetto che detiene il controllo della NewCo, possono venire qualificate in maniera diversa.

Si distinguono infatti:


- le ristrutturazioni di gruppo in cui una entità IP, controllata da P, controlla l'entità S costituita da due rami d'azienda. IP, attraverso una spin off decide di trasferire uno dei due *business* in una nuova entità S1 che essa stessa controlla.



Fonte: Agenda Paper 2° "Scope of the research project", Giugno 2014

Dal momento che in questa operazione il ramo d'azienda scorporato continua ad essere controllato dalla sua diretta controllante, questa operazione può venire considerata una transazione sotto comune controllo.


- le *Business Combination Under Common Control* in cui IP effettua uno spin off per trasferire uno dei suoi *business* in S1 sotto il controllo di A, consorella di IP.



Fonte: Agenda Paper 2° "Scope of the research project", Giugno 2014

Ache questa operazione rappresenta una BCUCC in quanto il controllo diretto sull'entità S1 viene acquisito da A, ma entrambe sono controllate da P, sia prima che dopo la transazione.

- lo spin off in favore di azionisti pubblici, operazione in cui IP trasferisce uno dei due *business* in un'entità di nuova costituzione S1, acquisita da pubblici azionisti.




Fonte: Agenda Paper 2° “Scope of the research project”, Giugno 2014

In questo caso non viene a configurarsi una BCUCC in quanto il ramo d’azienda scorporato non è controllato dal medesimo soggetto prima e dopo l’operazione.

Alla luce di queste considerazioni iniziali, durante uno dei meeting successivi organizzati dallo IASB, lo staff decide che il progetto avrebbe dovuto comprendere e affrontare anche: la descrizione di una BCUCC (inclusa la spiegazione del significato di *common control*) e la sua esclusione dall’applicazione dell’IFRS 3, nonché le ristrutturazioni di gruppo e l’analisi delle transazioni che coinvolgono terze parti (ad esempio quelle intraprese in preparazione di una IPO)<sup>63</sup>. Ad ogni modo, ancora oggi, lo sviluppo dei paper continua ad affrontare il progetto iniziato negli anni precenti evidenziando il problema della mancanza di una metodologia di contabilizzazione per le aggregazioni aziendali sotto comune controllo, tanto che le transazioni vengono riportare in maniera differente e persiste una mancanza di comparabilità.

Alla luce delle informazioni sopra esposte diventa rilevante intervenire attraverso lo sviluppo dei requisiti che possano migliorare la comparabilità e la trasparenza della contabilità per questo tipo di operazioni, nonché la ristrutturazione di gruppo da parte dell’entità ricevente. Per questo motivo, dal 2018, lo IASB indirizza il personale allo sviluppo di due approcci differenti: uno basato sul *fair value* (che interessa il metodo di acquisizione) per alcune o tutte le transazioni che interessano i soci di minoranza; e l’altro basato sul *predecessor basis method* per le transazioni che non incidono su tali azionisti.

<sup>63</sup> Agenda Paper 8 – BCUCC: *Update on the research project* e Agenda Paper 14 – BCUCC: *Scope of the reserach project*.



Fonte: IASB, *Business Combination Under Common Control*, 2019.

Da un punto di vista grafico, una transazione aziendale tradizionale coinvolge terze parti, applica il metodo dell'acquisizione come previsto dall'IFRS 3 e l'entità A riflette le attività e le passività di C al loro valore equo. Per una transazione sotto comune controllo invece, non esiste alcuna specifica sul criterio di contabilizzazione da utilizzare ed A riflette il valore delle attività e delle passività o al valore equo oppure ai valori contabili precedenti. Il progetto comprende inoltre il soddisfacimento delle esigenze di informazione degli utenti primari, ossia:

- gli azionisti di minoranza, i quali hanno degli interessi nell'entità ricevente;
- la parte di controllo, che controlla tutte le entità sia prima che dopo la transazione;
- i finanziatori e gli altri creditori per i quali c'è l'esposizione al rischio di liquidità relativamente all'entità ricevente; e
- i potenziali investitori azionari i quali prenderanno eventuali decisioni di investimento in capo all'entità combinata piuttosto che in capo all'entità ricevente.


Per ognuno di questi soggetti verrà poi condotta un'analisi costi-benefici al fine di dare valore e giustificazione delle informazioni raccolte.

In particolare, per quanto riguarda gli azionisti di minoranza ed i potenziali investitori, il metodo di contabilizzazione da adottare varia in base all'incidenza che le eventuali transazioni hanno su questi soggetti. Ad esempio, quando in seguito al trasferimento di un *business* una parte residuale di questo ricade in capo agli azionisti di minoranza, l'utilizzo dell'*acquisition method* permetterà di riflettere le attività e le passività acquisite alla loro data di acquisizione ed al loro valore equo; al contrario, quando non vi è alcuna



acquisizione di partecipazioni residue, l'entità ricevente rifletterà le attività e le passività acquisite ai rispettivi valori contabili precedenti.

Altre tipologie di esempi possono interessare i potenziali investitori, per i quali vengono a formarsi scenari come i seguenti:




Fonte: Agenda Paper 3, Business Combination Under Common Control, Marzo 2019.

In tutti e tre gli scenari P controlla A e B e decide di venderle insieme in una IPO:

- nello scenario 1 possono venire vendute insieme come un'unica persona giuridica;
- nello scenario 2 sono detenute tramite una NewCo e possono venire vendute insieme solamente vendendo HoldCo;
- nello scenario 3, A e B sono entità legali separate e P, al fine di poterle vendere, deve intraprendere una ristrutturazione.

Prendendo in considerazione lo scenario 3, la ristrutturazione può venire effettuata in diversi modi:


1. attraverso un'operazione di fusione;
2. attraverso la costituzione di una NewCo;
3. attraverso l'acquisizione di B da parte di A;
4. attraverso l'acquisizione di A da parte di B.



Fonte: Agenda Paper 3, Business Combination Under Common Control, Marzo 2019.

Al fine di completare l'operazione di ristrutturazione di una IPO, bisogna evidenziare come in tutti gli scenari illustrati gli investitori stiano investendo nelle attività A e B. Inoltre, negli scenari 1 e 2, i potenziali investitori riceveranno informazioni storiche sulle

attività di A e di B e, le stesse, potrebbero venire fornite anche in tutte le sfaccettature dello scenario 3, applicando l'approccio del *predecessor basis*.



Fonte: Agenda Paper 3, Business Combination Under Common Control, Marzo 2019.

In conclusione, il Consiglio ha deciso di muoversi cercando di analizzare i vari approcci possibili da applicare all'interno del progetto, al fine di fornire delle informazioni più utili a livello di bilancio. Ad ogni modo, i metodi di contabilizzazione citati saranno argomento del capitolo successivo.

### 2.3 La necessità di una guida autorevole per le BCUCC

La globalizzazione dei mercati finanziari ha portato ad una situazione in cui si necessita di regolamenti contabili uniformi al fine di eliminare le differenze di rappresentazione dei bilanci. Per tale ragione l'obiettivo principale dell'esistenza di IAS e IFRS risulta quello di garantire trasparenza, responsabilità ed efficienza ai mercati finanziari di tutto il mondo.

La trasparenza deriva dallo sviluppo della comparabilità e dalla qualità delle informazioni fornite dai bilanci. Gli standard rafforzano la responsabilità, riducendo il divario informativo tra i fornitori di capitali e la gestione delle società. L'efficienza economica fornisce agli investitori informazioni utili e pertinenti, indispensabili per identificare opportunità e rischi relativi a potenziali investimenti in tutto il mondo, attraverso anche una conseguente migliore allocazione del capitale.

Nonostante l'obiettivo degli IFRS sia quello di fornire delle norme contabili uniformi, si deve tenere presente che esistono degli eventi non regolati da queste discipline e ai quali possono venire applicate delle soluzioni speciali: tra questi eventi appunto vi sono le aggregazioni aziendali sotto comune controllo (BCUCC).

### 2.3.1 L'approccio dello IASB alle BCUCC

L'esclusione dall'ambito di applicazione degli IAS e degli IFRS per le aggregazioni aziendali sotto comune controllo, costringe l'acquirente a seguire un approccio indicato nello IAS 8, il quale contiene una serie di fonti, quali:

- requisiti e indicazioni forniti da altri standard e interpretazioni dello IASB che trattano questioni simili e correlate;
- le definizioni, i criteri di rilevazione e i concetti di misurazione per attività, passività, entrate e spese fornite dal *Framework* concettuale per la rendicontazione finanziaria. È anche possibile che il management consideri altri principi contabili sviluppati da altri organismi di definizione di standard che utilizzano un quadro concettuale simile, non in conflitto con le fonti di cui sopra (IAS 8, sezione 12).

Rispettando questi requisiti è possibile adattare alle *Business Combination Under Common Control* soluzioni in cui:

- l'acquirente applicherà l'IFRS 3 per analogia,
- l'acquirente adatterà il proprio approccio alla questione, avvalendosi del proprio giudizio professionale e della conformità a *"The Conceptual Framework for Financial Reporting"*; è consentito inoltre l'uso di GAAP nazionali.

Ulteriori ricerche condotte dallo IASB si sono concentrate sui metodi di contabilità utilizzati per le BCUCC, esaminando a tal fine GAAP nazionali selezionati che trattano il problema, ed hanno portato ad alcune osservazioni generali di seguito esposte.

Come rilevato dallo IASB, sia gli approcci applicati nella pratica, sia i GAAP nazionali analizzati, forniscono la prova che le entità tengono conto delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune utilizzando l'*acquisition method*, come richiesto dall'IFRS 3, o il cosiddetto *predecessor basis method* utilizzato in conformità con la disciplina dello IAS 8. Tali regolamenti però, differiscono a seconda del paese di riferimento e per tale ragione si generano due approcci al problema:

- tutte le BCUCC dovrebbero essere contabilizzate con l'uso di un solo metodo, ad esempio negli standard cinesi, è consentito solo il metodo di *pooling* degli interessi;

- è possibile utilizzare più di un metodo nel caso di BCUCC; tale approccio può essere osservato negli US GAAP o nelle normative italiane.

L'uso di metodi diversi riflette la natura complessa di questo tipo di operazioni, tanto che, malgrado l'utilizzo dei valori contabili come base di misura per le attività e le passività identificabili nell'acquisita, permangono delle differenze per:

- i valori contabili utilizzati (rilevati dalla società "acquisita" nel suo libro dei conti rispetto a quanto riconosciuto dalla parte controllante),
- la data per la quale viene contabilizzata l'aggregazione aziendale (la data BCUCC rispetto al presupposto che le società siano sempre state unite),
- il modo in cui la differenza tra il corrispettivo pagato e le attività nette acquisite è presentata nel rendiconto finanziario.

### **2.3.2 Alcune considerazioni**

Il fatto che esistano dei GAAP nazionali che regolano la questione delle aggregazioni aziendali sotto comune controllo, non garantisce che tali regolamenti vengano utilizzati nella pratica. Il contesto può generare inoltre una certa confusione sull'importanza di particolari regolamenti e su come applicare esattamente la disciplina dello IAS 8. Va anche sottolineato che le normative nazionali possono assicurare un certo livello di coerenza nei metodi utilizzati e nella comparabilità, ma solo nel paese in cui sono in vigore. Per tale ragione, secondo quanto analizzato dallo IASB, l'esistenza di molti approcci alternativi utilizzati in diversi paesi, può portare a differenze significative nella presentazione della stessa situazione e influire sulla comparabilità.

Un ulteriore problema connesso alla mancanza di un unico orientamento a livello normativo è l'assenza di un chiaro elenco di informazioni che dovrebbero essere presentate nel bilancio della società combinata. Infatti, se vengono fornite solo informazioni minime o inesistenti, è possibile che vengano poste domande sull'utilità di tale rendiconto finanziario, poiché è difficile valutare le variazioni dei rendiconti finanziari di una società senza sapere che cosa le abbia causate esattamente.

Alla luce di ciò risulta necessaria una guida contabile autorevole in materia di BCUCC in quanto, limiterebbe mediante un unico metodo di contabilità, il numero di approcci utilizzati nella pratica e garantirebbe l'utilizzo del metodo più appropriato (o il metodo di acquisizione o della base precedente) in base alla transazione in esame. Per tale ragione,

lo sviluppo di un unico standard per le aggregazioni aziendali sotto comune controllo, eliminerebbe le differenze di rappresentazione dei bilanci, garantendo una serie uniforme di informazioni utili alla comprensione da parte degli utenti.

## **2.4 L'esperienza italiana**

Il regolamento 1606/2002 (CE) sancisce l'adozione dei principi contabili internazionali promulgati dallo IASB per i bilanci consolidati di tutte le società europee a partire dal 1° gennaio 2005. L'obiettivo della disciplina risulta l'armonizzazione delle regole da utilizzare nella preparazione del bilancio consolidato al fine di garantirne l'uniformità e la comparabilità, sia in termini di tempo (il mantenimento di criteri generali e metodologie di valutazione da un esercizio finanziario all'altro) che in termini di spazio (comprensibilità e confronto con i bilanci di altre società) dopo i processi di internazionalizzazione dell'economia e globalizzazione dei mercati.

I bilanci consolidati includono tutte le società sulle quali la società madre può esercitare il controllo, quale potere di determinare le politiche gestionali e finanziarie dell'entità al fine di ottenere dei benefici. Il potere di controllo può essere ottenuto attraverso la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria degli azionisti oppure mediante una sorta di accordo. Al fine di ottenere il controllo, ci sono diversi metodi, tra i quali la realizzazione di una aggregazione aziendale. Quando quest'ultima causa dei cambiamenti nella struttura, nelle strategie e nella gestione del gruppo senza che vi sia il cambiamento del soggetto che ha il controllo sull'entità, allora sorgono le aggregazioni aziendali sotto controllo comune (BCUCC). Malgrado la somiglianza, le due operazioni portano ad ipotesi e conclusioni differenti.

### **2.4.1 L'applicazione dell'IFRS 3 e la legge italiana**

Le aggregazioni aziendali sono regolate dall'IFRS 3 che attualmente riconosce l'*acquisition method* come unico trattamento contabile, ma da questo principio vengono escluse le BCUCC. Sebbene il nome sia molto simile a quello di aggregazione aziendale, le aggregazioni aziendali sotto comune controllo rappresentano delle combinazioni per le quali il soggetto economico non cambia, rimane lo stesso sia prima che dopo la transazione, ed il controllo comune non deve essere temporaneo in modo da evitare l'elusione dalle disposizioni dell'IFRS 3. Appurato quindi che la caratteristica distintiva delle aggregazioni sotto comune controllo è data dal fatto che le società o le attività

aggregate sono già controllate dallo stesso soggetto prima della combinazione, l'IFRS 3 le esclude dalla disciplina per il fatto che:

- sono operazioni tra parti correlate e quindi soggette alla disciplina dello IAS 24, per il quale le BCUCC sono delle operazioni volte a soddisfare gli interessi delle parti coinvolte e della società di appartenenza;
- la transazione si svolge in assenza di asimmetria informativa e quindi diventa improbabile identificare i rischi della controparte nella combinazione;
- non sono transazioni soggette a valutazione di mercato in quanto, il valore della negoziazione deriva dalla discrezione dell'acquirente e non da una negoziazione come nei casi di aggregazione aziendale;
- l'oggetto della transazione è diverso da quello che viene scambiato nelle aggregazioni aziendali, specialmente in termini di riconoscimento dell'avviamento.

Malgrado la mancanza di un principio contabile che regoli il trattamento delle BCUCC sia nel contesto IFRS che nel Codice Civile, il quale ha generato nel tempo la proliferazione di diversi trattamenti contabili che hanno avuto un impatto negativo sulla comparabilità dei bilanci, la legge italiana ha comunque identificato una serie di operazioni classificabili come "*under common control*", per il fatto che la parte controllante non cambia dopo la transazione. Tra le varie tipologie di operazioni rientrano: la fusione per unione o per incorporazione, il trasferimento di società, la scissione totale o parziale, il trasferimento d'azienda o di un suo ramo e la vendita di società senza il trasferimento del controllo.

Nel contesto italiano, il concetto di *Business Combination Under Common Control* si concretizza nella forma della fusione nel caso in cui la società incorporante possiede tutte le azioni dell'incorporata. Al fine di ridurre i costi e le velocità delle fusioni di piccole imprese da parte di entità più grandi, la direttiva UE 78/855/CEE del 9 ottobre 1978 ha esteso le circostanze in cui l'approvazione da parte degli azionisti della fusione della società sopravvissuta era facoltativa, a condizione che la fusione venga resa pubblica almeno un mese prima dell'assemblea degli azionisti, affinché tutti gli azionisti della società acquirente possano esaminare il progetto, i conti annuali e le relazioni sulla gestione degli ultimi tre esercizi finanziari di tutte le società partecipanti alla fusione e che, per quelli in possesso di una percentuale minima del capitale della società incorporante, vengano autorizzati a reintrodurre la giurisdizione dell'assemblea per

decidere in merito alla fusione. Il legislatore ha deciso in un secondo momento di non applicare questa opzione al fine di garantire la protezione degli azionisti di minoranza.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali delle transazioni delle BCUCC nel diritto italiano, in conformità con le disposizioni contenute nel TUIR<sup>64</sup>, le operazioni quali fusioni, scissioni ed il trasferimento di società, sono caratterizzate da un sistema di temporanea neutralità fiscale, per il quale non viene a crearsi alcun reddito imponibile. Al contrario, le vendite di società, i trasferimenti di imprese e le vendite di azioni, comportano la realizzazione di un reddito imponibile. La normativa in questione, ovvero il decreto n. 4 del 1° aprile 2009, ha riconosciuto che tutte le transazioni legalmente classificate come vendite di società, indipendentemente dal fatto che si tratti di aggregazioni aziendali o BCUCC, creano un nuovo reddito imponibile.

Per tale ragione, le disposizioni in materia di neutralità e tassabilità delle operazioni straordinarie contenute nel Codice Civile italiano, si considerano valide anche per le materie conformi allo IAS: il decreto in questione afferma che il principio della prevalenza della sostanza sulla forma per i soggetti conformi allo IAS, non venga esteso alle transazioni straordinarie in quanto regolate da disposizioni fiscali contenute nel TUIR.

Per di più, dal momento che il Codice Civile, in materia di aggregazioni sotto controllo comune, non fornisce alcuna politica contabile del fenomeno, la legge opta per l'utilizzo del *predecessor basis method*.

#### **2.4.2 La contabilità delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune**

Nella ricerca di un criterio contabile che possa trattare le BCUCC, è necessario considerare che per ogni transazione non esplicitamente inclusa nei principi contabili internazionali, le linee guida da seguire siano quelle imposte dallo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*. A questo proposito, l'acquirente dovrà sviluppare un metodo di contabilità e valutazione che fornisca delle informazioni che siano:

- rilevanti per le esigenze di decisione economica degli utenti; e
- affidabili, in modo da riflettere la sostanza economica della transazione attraverso rappresentazioni fedeli delle performance finanziarie e dei flussi di cassa.

---

<sup>64</sup> Testo unico delle imposte sui redditi.

Al fine della rappresentazione del bilancio, lo IAS 8 prevede che i redattori dello stesso debbano considerare i requisiti previsti dagli IFRS; rispettare le definizioni, i criteri di rilevazione e i concetti di misurazione per attività, passività entrate e spese; e visionare le dichiarazioni più recenti di altri organismi che utilizzano un quadro concettuale simile.

Dal momento che lo IASB non ha espresso alcuna opinione sul trattamento contabile delle BCUCC, l'Associazione Italiana dei Revisori dei Conti (Assirevi), ha pubblicato una Guida preliminare OPI 1 sul trattamento contabile delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune nel bilancio e nel bilancio consolidato<sup>65</sup>.

L'OPI 1 sostiene che non è possibile identificare un trattamento contabile uniforme per le BCUCC, poiché è fondamentale verificare di volta in volta la presenza del requisito della sostanza economica: nel caso in cui sia presente, le transazioni analizzate devono venire contabilizzate utilizzando la disciplina dell'IFRS 3; nel caso contrario, poiché la transazione può venire considerata come una semplice riorganizzazione, è necessario usare la base contabile precedente. La visione degli Assirevi quindi, raggiunge le stesse considerazioni dello IAS 8.

Per quanto riguarda la legge italiana, l'articolo 2504-bis comma 4 del Codice Civile prevede che tali operazioni debbano essere contabilizzate utilizzando la base contabile precedente, fatta eccezione per le limitate rivalutazioni intraprese per sostituire i deficit derivanti da operazioni straordinarie, senza che la società acquirente possa riconoscere il valore equo delle attività identificabili e l'avviamento della società incorporata. Per quanto riguarda invece le aggregazioni aziendali "normali", la classificazione come fusione o acquisizione dipende dalla forma giuridica della transazione.

Per gli US GAAP invece, le aggregazioni aziendali sono regolate dal SFAS 141 *Revised* per il quale devono essere contabilizzate utilizzando il metodo dell'acquisizione. In questo contesto, tuttavia, viene introdotto un ulteriore requisito: l'entità incorporata deve soddisfare la definizione di *business* (se si trova in una fase di sviluppo e non ha iniziato le sue operazioni programmate principali, si presume che non sia un *business*).

---

<sup>65</sup> ASSIREVI, OPI 1 (R) "Trattamento contabile delle business combination under common control nel bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato, 2016.



Per quanto riguarda le normative del Regno Unito, secondo l'FRS 6 *Acquisitions and Mergers*, la base contabile precedente deve essere applicata in tutte le riorganizzazioni e ristrutturazioni attuate all'interno dei gruppi quando la società madre mantiene la stessa percentuale di controllo prima e dopo la transazione.

L'unico caso in cui esiste una regola ferma è il caso cinese: quando la presenza del controllo comune si verifica in una aggregazione aziendale, il *predecessor basis method*, che non consente il riconoscimento dell'avviamento e afferma che qualsiasi potenziale differenza derivante dalla transazione deve essere rilevata nel patrimonio netto, deve essere applicato. Ad ogni modo, in caso di assenza del controllo comune, è possibile utilizzare una metodologia simile al metodo di acquisizione, mediante il quale riconoscere un nuovo avviamento su cui eseguire il test di *impairment*.

## **2.5 La disciplina degli US-GAAP**

Il concetto di *Business Combination Under Common Control* disciplinato negli US-GAAP diverge da quanto viene definito dagli IFRS. In particolare l'ASC 805 *Business Combination* descrive il concetto di controllo come la capacità di determinare in maniera diretta o indiretta la direzione e le politiche del management. L'ASC 10 *Consolidation* invece prevede che per ottenere il controllo degli interessi finanziari, sia necessario possedere in maniera diretta o indiretta, la maggioranza delle quote con diritto di voto di un'entità. Tuttavia, il controllo potrebbe esistere anche in presenza di una percentuale di partecipazione inferiore, ossia attraverso un contratto o accordi con altri soci.

Per tale ragione, al fine di verificare se due o più entità sono sotto comune controllo, non è sufficiente soffermarsi alla mera all'analisi dei diritti al voto ma bisogna considerare anche tutte le possibili forme di controllo.

Il concetto di comune controllo non viene definito in maniera specifica negli US-GAAP ma, l'ASC 805 fornisce un elenco esemplificativo di tali operazioni, quali:

- Creazione di una nuova entità da parte di un'altra con conseguente trasferimento a quest'ultima di tutto o parte del suo patrimonio;
- Trasferimento da parte di una società madre nella stessa, del patrimonio di una società interamente controllata;
- Trasferimento delle partecipazioni di controllo non totalitarie da parte di una società madre a favore di una nuova entità interamente controllata;

- Conferimento da parte di una controllante di una partecipazione totalitaria in una società non controllata al 100%, incrementando così la percentuale di partecipazione in essa;
- Scambio di partecipazioni tra società controllate non interamente dalla medesima società madre, senza il coinvolgimento delle partecipazioni di minoranza<sup>66</sup>;
- Costituzione di una società a responsabilità limitata combinando tra entità sotto controllo comune.

Il concetto di controllo comune è stato affrontato anche dall'EITF<sup>67</sup> nel documento EITF 02-5 in cui definisce il *common control* in relazione alla dichiarazione FASB n. 141, senza giungere però ad una definizione condivisa; ad ogni modo il paragrafo 4 di questo documento distingue una serie di situazioni in cui viene a verificarsi il comune controllo:

- un individuo o azienda detiene più del 50% dei diritti di voto delle singole entità;
- un gruppo di azionisti detiene più del 50% dei diritti di voto di ogni singola entità con l'accordo di esercitare insieme questo diritto;
- membri di una medesima famiglia possiedono più del 50% dei diritti di voto in ogni singola entità.

In conclusione, la mancanza di numerose guide autorevoli in tale materia, implicano la necessità di procedere ad un'attenta valutazione al fine di determinare l'esistenza o meno del controllo comune.

---

<sup>66</sup> Fattispecie introdotta dallo SFAS 141 (R) che distingue il trattamento contabile applicabile, a seconda che le partecipazioni di minoranza siano o meno parte dello scambio.

<sup>67</sup> L'*Emerging Issues Task Force* nasce nel 1984 con lo scopo di assistere il FASB nel miglioramento e nella risoluzione delle problematiche relative ai principi contabili.


## CAPITOLO 3

### I METODI DI CONTABILIZZAZIONE DELLE BUSINESS COMBINATION UNDER COMMON CONTROL

Da anni lo IASB sta cercando di porre rimedio all'assenza normativa relativa alle aggregazioni aziendali sotto comune controllo in quanto, questa lacuna, costituisce un punto dolente per i principi contabili internazionali, vista la proliferazione di molteplici soluzioni di contabilizzazione, spesso diverse tra di loro.

Dall'analisi dei *papers* elaborati dallo Staff IASB emerge che le soluzioni più frequentemente adottate sono il *book value method* ed il *fair value method*. Il primo comprende tutte le metodologie che prevedono che il patrimonio oggetto di trasferimento venga rappresentato agli stessi valori contabili a cui era iscritto prima dell'operazione (criterio della continuità di valori); mentre la seconda impostazione contiene le soluzioni che prevedono la rivalutazione al *fair value* del patrimonio trasferito, come previsto per le *business combination* tradizionali all'interno dell'IFRS 3.

Al fine di esaminare le diverse soluzioni contabili, si analizza il caso in cui una entità A possieda una partecipazione di controllo totalitaria nelle entità B e C; quest'ultima possiede a sua volta un controllo totalitario in D. Si suppone poi che la partecipazione di controllo nell'entità D venga trasferita, mediante una compravendita, a B. Attraverso l'operazione il controllo diretto su D viene trasferito da C a B e nel mentre A continua a conservare il controllo sul *business* trasferito, facendo configurare la transazione come BCUCC.



Il problema del caso in esame si configura nella contabilizzazione nel bilancio consolidato di B delle attività e delle passività che costituiscono il *business* dell'entità D quale oggetto di trasferimento; a tal proposito si riportano, tra le varie soluzioni, quelle più frequentemente utilizzate:

- **Book value method**

Questa soluzione prevede l'iscrizione delle attività e delle passività dell'entità D nel bilancio consolidato di B in continuità di valori, ossia mantenendone il valore con il quale erano rappresentati prima della transazione. Questa metodologia si concentra sul fatto che l'operazione in esame risulti una mera riorganizzazione finalizzata alla riallocazione delle risorse sotto la medesima capogruppo, la quale, all'interno del suo patrimonio, non subisce alcuna variazione qualitativa e quantitativa.

Tuttavia, non risulta chiaro a quali valori fare riferimento nel consolidamento del patrimonio trasferito nei conti dell'acquirente, prospettandosi tre alternative:

1. valori del bilancio consolidato dell'entità A (*predecessor basis method*);
2. valori del bilancio consolidato dell'entità C;
3. valori del bilancio individuale dell'entità D (*pooling of interests method*).

- **Fair value method**

Questa soluzione prevede che gli elementi patrimoniali di D vengano rivalutati al loro *fair value* alla data dell'operazione ed iscritti a tali valori nel bilancio consolidato di B. Questo implica il venir meno della continuità con i valori contabili a cui erano precedentemente iscritti. Tuttavia, anche all'interno di questa metodologia si possono individuare tre diverse alternative:

1. *l'acquisition method*: dove la BCUCC viene contabilizzata come una normale *business combination* che rispetta l'applicazione dell'IFRS 3;
2. *l'adjusted acquisition method*: in cui vengono portate delle modifiche al metodo dell'acquisizione e dove il valore dell'avviamento non viene riconosciuto;
3. il *fresh start method*: in cui tutte le attività e le passività, compreso il patrimonio netto dell'entità acquirente, vengono espressi ai rispettivi *fair values*.

Da un punto di vista normativo, le soluzioni sopra individuate, vengono spiegate attraverso quanto disciplinato all'interno dello IAS 1 *Presentation of Financial Statements*, per il quale:

- l'obiettivo del bilancio è fornire informazioni sulla posizione finanziaria e sui flussi finanziari di un'entità utile ad una vasta gamma di utenti nel prendere decisioni economiche<sup>68</sup>;
- il bilancio deve fornire una rappresentazione attendibile e fedele degli effetti di operazioni, altri eventi e condizioni in accordo con le definizioni e i criteri di iscrizione previsti nel Framework IFRS per attività, passività, costi e ricavi<sup>69</sup>;
- in mancanza di uno *standard* applicabile, vanno individuati principi idonei a garantire una rappresentazione fedele in modo da fornire informazioni pertinenti, affidabili, comparabili e comprensibili, nel rispetto anche di quanto prescritto nello IAS 8<sup>70</sup>.

In particolare, lo IAS 8 *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*, attribuisce al management aziendale il compito di sviluppare un principio contabile che fornisca un'informativa:

1. rilevante ai fini delle decisioni economiche degli utilizzatori;
2. attendibile in modo che il bilancio:
  - rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico ed i flussi finanziari dell'entità;
  - rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la forma legale;
  - sia neutrale, ossia privo di pregiudizi;
  - sia prudente;
  - sia completo con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti.

Al fine di applicare le indicazioni generali dello IAS 8 alle *Business Combinations Under Common Control*, si deve verificare la possibilità di utilizzare i criteri contabili previsti

---

<sup>68</sup> IAS 1 Presentazione del bilancio d'esercizio, par. 9.

<sup>69</sup> IAS 1 Presentazione del bilancio d'esercizio, par. 15.

<sup>70</sup> IAS 1 Presentazione del bilancio d'esercizio, par. 17.

dagli IFRS per “*similar and related issues*”, ossia valutare l’applicazione analogica dell’*acquisition method* previsto dall’IFRS 3.

Pertanto, sulla base di questo riferimento normativo è possibile contabilizzare le BCUCC secondo l’IFRS 3, sebbene siano espressamente escluse, purché si dimostri che esse realizzano i medesimi effetti di una *business combination* tradizionale. Laddove non si ammetta la possibilità di applicare l’IFRS 3 in via analogica, va valutata l’eventualità di fare riferimento ad un insieme di principi contabili compatibili con il Framework IAS/IFRS, ossia con i principi generali, i criteri di misurazione e di valutazione per la contabilizzazione delle attività, delle passività, dei ricavi e dei costi.

A tal proposito conviene fare riferimento al contenuto degli US GAAP, in particolare nell’ASC 805, che dedica alle BCUCC una specifica disciplina. Quest’ultima infatti prevede che il soggetto acquirente contabilizzi il patrimonio acquisito in base ai valori contabili a cui le attività e le passività erano iscritte prima dell’operazione nel bilancio consolidato della società che detiene il comune controllo. Tale metodologia, conosciuta come *predecessor basis*, è ispirata ad una logica di continuità di valori intesa, non a livello di singola entità, quanto piuttosto a livello di gruppo.

*Acquisition method* e *predecessor basis*, dunque, rappresentano le principali soluzioni a cui gli operatori, applicando le indicazioni dello IAS 8, sono giunti per contabilizzare le BCUCC.

### **3.1 La contabilizzazione al fair value**

#### **3.1.1 L’acquisition method**

Al fine di utilizzare il metodo di acquisizione risulta necessario verificare se tale soluzione fornisca informazioni effettivamente utili ai primari utilizzatori del bilancio. Secondo l’IFRS 3, il modo migliore per soddisfare tali necessità risulta ricorrere al *fair value*, in quanto in grado di riflettere la capacità di generare cassa del *business* acquisito. Questo implica la verifica in via preliminare delle esigenze informative in relazione ad una BCUCC con quelle di una aggregazione aziendale tradizionale: nel caso di un perfetto allineamento, l’IFRS 3 sarà il metodo più corretto da applicare; nel caso contrario sarà necessario cercare una metodologia alternativa che meglio risponda alle esigenze di questo particolare tipo di operazione.

Secondo una prima analisi, una aggregazione aziendale sotto comune controllo è priva di sostanza economica in quanto, comporta solo una ristrutturazione del patrimonio delle entità del gruppo. Per tale ragione, i soci di controllo, in seguito all'operazione, non saranno interessati alle informazioni relative ai flussi di cassa (i quali non subiscono variazioni), ma piuttosto si concentreranno sull'analisi della continuità dei valori esistenti che permettono una valutazione della *performance* dell'investimento effettuato.

Un'altra caratteristica di questo tipo di transazioni è data dal fatto che queste operazioni sono condotte dalla società madre e per tale ragione non c'è la necessità per gli utilizzatori del bilancio di dover verificare le capacità del management dell'acquirente. Per quanto riguarda i soci di minoranza invece, essi saranno interessati alla performance dell'entità risultante dall'aggregazione ed ai flussi di cassa che quest'ultima sarà in grado di realizzare in futuro. Per tale ragione, le loro esigenze informative potranno venire meglio soddisfatte applicando il metodo di acquisizione nel bilancio individuale dell'acquirente, rivalutando al *fair value* il patrimonio oggetto di acquisizione.

Importante risulta anche l'interesse dei finanziatori e dei creditori sociali, i quali mirano all'analisi dei singoli bilanci individuali in quanto forniscono la liquidità e la solvibilità dell'azienda considerata.

Sulla base delle considerazioni fino ad ora riportate si può concludere che l'appropriatezza di un metodo piuttosto che un altro, dipenda dalle specifiche esigenze degli utilizzatori del bilancio. Tuttavia, bisogna riconoscere che le BCUCC rispetto alle aggregazioni tradizionali, vengono condotte tra parti correlate e di conseguenza il rischio di asimmetria informativa è decisamente ridotto; le informazioni che derivano dai bilanci poi, privilegiano i soggetti terzi piuttosto che la capogruppo.

Riguardo alle esigenze informative, per decidere se l'IFRS 3 possa essere applicato per analogia alle aggregazioni aziendali sotto comune controllo, occorre stabilire in primis se la definizione di *business combination* possa essere applicata alle BCUCC e, in secundis, se il meccanismo contabile dell'IFRS 3 sia appropriato.

Per quanto concerne il primo fattore, si tratta di capire se le BCUCC possiedano le giuste caratteristiche che permettano di applicare per analogia quanto contenuto nell'IFRS 3; in particolare si procede attraverso l'analisi della coesistenza simultanea di una serie di elementi che permettono di qualificare un'operazione come *business combination*:

- identificazione del soggetto acquirente;
- ottenimento del controllo su uno o più *business*;
- acquisizione di un *business* ai sensi della definizione dell'IFRS 3.

Nel momento in cui uno dei suddetti elementi non fosse compatibile con la presenza del comune controllo, l'analogia dell'IFRS 3 non sarebbe valida.

Gli aspetti più critici riguardano l'identificazione dell'acquirente e l'ottenimento del controllo. Il primo risulta fondamentale dal momento che il bilancio dell'entità risultante dall'aggregazione viene redatto al *fair value* come se fosse una continuazione del bilancio dell'acquirente. Infatti, se in una *business combination* è sempre possibile identificare un soggetto acquirente, nelle BCUCC non è così scontato in quanto l'operazione viene condotta dalla società madre che detiene il controllo prima e dopo la transazione.

Per quanto concerne il trasferimento del controllo invece, le BCUCC configurano un'ipotesi meramente formale in quanto l'entità oggetto del trasferimento era già sotto il controllo della *parent company* ante operazione.

Per quanto riguarda il terzo punto, la definizione di *business* può venire applicata senza alcuna criticità anche ad una *Business Combination Under Common Control*.

L'applicazione del meccanismo contabile dell'IFRS 3 alle BCUCC riguarda principalmente i principi di rilevazione e di misurazione dove, il primo in particolare, richiede la rilevazione dell'avviamento e delle attività immateriali oggetto del *business* acquisito. Discutibile risulta la rappresentazione dell'avviamento come valore residuale in quanto l'operazione non segue le logiche di mercato e per tale ragione il prezzo pagato difficilmente riflette l'effettivo valore economico di quanto è stato acquistato. Inoltre, l'assenza di una transazione di mercato rende difficoltosa anche la valutazione delle eventuali attività immateriali, derivanti dalla mancanza di informazioni utili per determinare il loro *fair value*.

Infine, la critica si estende anche al trattamento dell'eccedenza negativa che emerge quando il corrispettivo trasferito risulta inferiore al valore equo del patrimonio netto dell'acquisita. Considerare tale eccedenza come un provento da buon affare potrebbe non essere coerente con quanto disposto nel *Framework* secondo cui un ricavo rappresenta un incremento di benefici economici.



L'IFRIC<sup>71</sup> interviene sostenendo che: nonostante l'esclusione delle BCUCC dall'applicazione dell'IFRS 3, i redattori del bilancio possono comunque considerare il metodo dell'acquisizione come un principio guida per sviluppare un'adeguata politica contabile. In tale caso, la rilevazione di plus/minusvalori derivanti dall'operazione, *“seppur in mancanza di uno scambio con terze economie, potrebbe risultare giustificata in base alla relazione fornita in nota integrativa”*. A quanto detto poi, si aggiunge che nessun *“principio IFRS impone di differenziare il trattamento di un'operazione a seconda del fatto che sia stata o meno conclusa con soggetti inclusi nel periodo di consolidamento della controllante”*<sup>72</sup>. Inoltre, nel quadro IFRS esiste un principio generale per cui operazioni simili devono essere contabilizzate secondo modalità simili, per cui non sarebbe opportuno contabilizzare le BCUCC in maniera differente rispetto alle altre *business combination*.

Ulteriori tesi a sostegno dell'applicazione analogica dell'*acquisition method* emergono anche dal progetto di ricerca dello IASB, raccolte durante una serie di meeting a cui hanno partecipato singoli utenti del bilancio e gruppi rappresentativi degli utenti provenienti da varie giurisdizioni e di seguito riportate<sup>73</sup>:

1. il metodo del *fair value* restituisce informazioni rilevanti per gli investitori e le BCUCC rappresentano un'occasione per fornire loro valutazioni aggiornate;
2. il *fair value* garantisce trasparenza e mette gli investitori nelle condizioni per valutare se la transazione è avvenuta a condizioni di mercato;
3. il *fair value* consente di valutare le performance dell'entità risultante dall'aggregazione;
4. le esigenze informative degli investitori in relazione ad una BCUCC sono le stesse di tutte le *business combination*;
5. l'*acquisition method* dell'IFRS 3 costituisce un metodo già testato nella pratica con cui gli investitori hanno familiarità.

---

<sup>71</sup> IFRS Interpretation Committee Meeting, op. Cit., giugno 2011. [www.ifrs.org](http://www.ifrs.org).

<sup>72</sup> SURA A., *Business combinations under common control: lo stato dell'arte del dibattito*, in “La gestione straordinaria delle imprese”, n. 4/2013.

<sup>73</sup> IFRS Foundation, *Business Combination Under Common Control: method(s) of accounting for BCUCC*, IASB meeting, April 2016. [www.ifrs.org](http://www.ifrs.org).

Nonostante l'applicazione del metodo di acquisizione alle BCUCC, le caratteristiche di queste operazioni impongono di verificare se applicare per esteso i principi di rilevazione e misurazione dell'IFRS 3, i quali, potrebbero anche influire negativamente sull'effettiva utilità del risultato contabile per gli utilizzatori del bilancio. A tale riguardo, nel *Discussion Paper dell'EFRAG-OIC* vengono presentate tre diverse versioni:

1. applicazione integrale dell'IFRS 3;
2. applicazione parziale dell'IFRS 3 senza rilevazione del *goodwill*;
3. applicazione parziale dell'IFRS 3 senza rilevazione del *goodwill* e degli *intangible assets*.

Secondo la dottrina italiana, l'IFRS 3 non appare adeguato a fornire una rappresentazione contabile dell'operazione *under common control* conforme alla sostanza economica della stessa (ossia il mantenimento del controllo in capo al medesimo soggetto). Infatti, la rivalutazione del *business* acquisito "potrebbe apparire ingiustificato"<sup>74</sup> proprio per il fatto che non è avvenuto alcuno scambio con terze economie.

In altri termini, "l'utilizzo di *fair values* e la rilevazione dell'avviamento hanno un senso solo se l'operazione può essere configurata come un'acquisizione, un'operazione di scambio, che trasferisce il controllo e, quindi, i rischi e i benefici che promanano dall'azienda. Ciò nelle operazioni *infragruppo* non si verifica, per cui non vi è alcuna ragione di abbandonare i precedenti valori contabili"<sup>75</sup>.

Inoltre, viene evidenziato che non risulterebbe coerente applicare il regime delle *business combinations* a fattispecie che ne sono volutamente escluse.

Si ritiene infine che l'*acquisition method* sia appropriato solo per le operazioni dotate di sostanza economica, questo perché le BCUCC sono generalmente finalizzate alla redistribuzione all'interno del gruppo dei benefici economici e finanziari acquisiti in precedenti *business combination* con soggetti esterni. Perciò, il fatto che le aspettative sui flussi di cassa futuri non subiscano alcuna variazione non giustifica la rappresentazione di un nuovo avviamento rispetto a quello inizialmente contabilizzato. In aggiunta, i costi

---

<sup>74</sup> CASO' M., MILITELLO M., *Le operazioni straordinarie tra soggetti sotto comune controllo: individuazione della disciplina applicabile nel silenzio degli IFRS e compatibilità con le disposizioni del codice civile*, in "Rivista dei Dottori Commercialisti" n. 2/2006.

<sup>75</sup> CARATOZZOLO M., *I bilanci straordinari*, Giuffrè, Milano, 2009.

richiesti per procedere alla determinazione del *fair value* di tutte le attività e passività che compongono il *business* trasferito rischiano di superare i benefici legati a tale modalità di rappresentazione.

### **3.1.2 Il fresh-start method**

Nel caso in cui non sia possibile applicare l'IFRS 3 ma si ritenga che una misurazione al *fair value* sia in grado di riflettere la prospettica capacità di generare flussi finanziari in un modo migliore rispetto alla continuità di valori, è possibile ricorrere al *fresh start accounting*.

Secondo tale metodo i patrimoni di tutte le aziende aggreganti vengono rilevati nella contabilità post BCUCC su basi nuove, attraverso la rivalutazione al valore equo degli stessi. I principi di rilevazione e misurazione previsti dall'IFRS 3 vengono applicati alle attività e passività sia relative al *business* acquisito che quelle che costituivano il patrimonio dell'acquirente prima dell'operazione. Questo, a differenza del metodo di acquisizione, permette di contabilizzare le entità di modo che il soggetto acquirente venga scelto in maniera discrezionale dalla capogruppo allo scopo di ottenere una certa rappresentazione contabile.

In termini di costi e benefici, tale metodo garantirebbe un risultato in grado di favorire delle previsioni sulla capacità di generare *cash flow* della nuova entità ma, dall'altra parte, bisogna tenere presente che il processo di valutazione del *fair value* di tutti gli elementi patrimoniali potrebbe risultare talmente oneroso al punto di superare i benefici che ne deriverebbero.

Inoltre, si perderebbero informazioni sul trend storico dell'acquirente, a scapito di valori che potrebbero essere assolutamente incerti.

Infine, tale soluzione potrebbe non scongiurare in via definitiva il rischio che la capogruppo scelga discrezionalmente un'entità acquirente, in quanto la stessa motivazione potrebbe portarla a scegliere due entità aggreganti allo scopo di ottenere un approccio contabile ottimale grazie all'applicazione del *fair value*.

Il *fresh start method* è stato preso in considerazione per la prima volta dai principi contabili statunitensi in materia di aggregazioni aziendali. Per lo SFAS 141 tale metodologia risulta utile a rappresentare quelle combinazioni a cui partecipano più entità

sicché l'individuazione del soggetto che assume il controllo dell'entità risultante risulta alquanto complessa. Proprio per la mancanza di un soggetto acquirente, l'entità risultante non può essere considerata la prosecuzione di alcuna delle società partecipanti, costituendosi, quale entità autonoma e distinta da queste ultime, solo dal momento in cui l'operazione viene effettuata<sup>76</sup>.

Lo IASB, invece, ha considerato per la prima volta il *fresh start method* per rilevare alcune tipologie di *business combination*. In particolare ritiene necessario, ai fini dell'applicazione di questa metodologia, che le *business combination* "costituiscano operazioni che, comportando una sostanziale modifica dell'assetto economico delle società coinvolte, conducono alla realizzazione di una nuova entità profondamente e radicalmente differente rispetto alla semplice somma di quanto oggetto di aggregazione"<sup>77</sup>.

L'applicazione di questa metodologia però contiene diverse criticità. Nonostante risulti ragionevole la sua applicazione nei casi in cui non risulti possibile identificare un acquirente, non pare che per effetto di una transazione tra soggetti *under common control* l'acquirente possa subire modifiche sostanziali della propria struttura economica. Questo perché, come detto anche in precedenza, tali operazioni si distinguono proprio perché costituiscono delle mere riorganizzazioni aziendali.

Una ulteriore criticità riguarda l'iscrizione dell'avviamento proprio dell'entità che acquisisce il controllo, derivante dalla riespressione al *fair value* anche del suo patrimonio. Tale rilevazione, che dal punto di vista sostanziale rappresenta per l'acquirente l'iscrizione di avviamento internamente generato, dà voce a non poche perplessità dato l'espresso divieto d'iscrizione di tale *intangible* nel quadro degli IFRS.

Per concludere, i rispondenti al *Discussion Paper EFRAG-OIC* giudicano infrequente la contabilizzazione delle BCUCC mediante il *fresh start method*, sebbene alcuni di essi lo ritengano appropriato nella situazione in cui la sostanza economica risulta differente da

---


<sup>76</sup> "Nel *fresh start method*, nessuna delle entità aggreganti è considerata come sopravvissuta all'aggregazione come entità che redige il bilancio indipendente. Piuttosto, l'aggregazione è vista come il trasferimento delle attività nette delle entità aggreganti a una nuova entità che ne assume il controllo. La storia di quella nuova entità, per definizione, inizia con la combinazione" – Par. B55, SFAS 141 (R).

<sup>77</sup> PEROTTA R., *L'applicazione dei principi contabili internazionali alle business combinations*, Giuffrè, Milano, 2006.

quella di una riorganizzazione di gruppo<sup>78</sup>. Tale metodologia attualmente non è prevista né dagli IFRS né dagli US-GAAP, ma lo IASB non esclude la possibilità di applicare in futuro il *fresh start method* per la contabilizzazione di operazioni per la formazione di una *joint-ventures*.

### 3.1.3 Esempificazione

Beta e Gamma sono due società interamente controllate dalla capogruppo Delta. Si ipotizza che la società Beta acquisti, dalla capogruppo, l'intera partecipazione nella società Gamma. Per effetto della transazione, il controllo diretto su Gamma viene trasferito dalla *parent company* Delta alla *subsidiary* Beta, anche se entrambe le entità rimangono sotto il controllo della capogruppo, come di seguito rappresentato:



Si suppone che la situazione patrimoniale delle due società alla data dell'acquisizione sia la seguente:

<sup>78</sup> EFRAG-OIC, "those situations where the economic substance was other than that of a group reorganization", 2012.

**Stato Patrimoniale Beta ante operazione**

Attività		Passività	
Immobili netti	5000	Capitale sociale e riserve	8800
Crediti Commerciali	3000	Debiti Commerciali	2000
Banca c/c	5000	Debiti Finanziari	2200
<b>Totale</b>	<b>13000</b>	<b>Totale</b>	<b>13000</b>

**Stato Patrimoniale Gamma ante operazione**

Attività		Passività	
Macchinari netti	3500	Capitale sociale e riserve	2500
Crediti Commerciali	2200	Debiti Commerciali	2800
Banca c/c	1800	Debiti Finanziari	2200
<b>Totale</b>	<b>7500</b>	<b>Totale</b>	<b>7500</b>

Si considerino, inoltre, le seguenti informazioni:

- corrispettivo per l'acquisto: 3.800;
- *fair value* dei macchinari di Gamma alla data dell'operazione: 4.000;
- *fair value* dei marchi di Gamma precedentemente non rilevati: 2.000;
- *fair value* degli immobili di Beta alla data dell'operazione: 5.500;
- valore economico di Gamma pari a 5.500, così composto:

Patrimonio netto contabile	2500
Maggior valore corrente attività nette	2500
Avviamento	500
<b>Capitale economico</b>	<b>5500</b>

- valore economico di Beta pari a 11.300, così composto:

Patrimonio netto contabile	8800
Maggior valore corrente attività nette	500
Avviamento	2000
<b>Capitale economico</b>	<b>11300</b>

Il problema in esame riguarda la contabilizzazione del *business* oggetto di trasferimento – riconducibile all’entità Gamma – nel bilancio consolidato di Beta successivo all’operazione.

Si propongono le differenti rappresentazioni contabili a cui si perviene applicando le soluzioni sinora descritte.

### ACQUISITION METHOD

<b>Stato Patrimoniale consolidato di Beta <i>post</i> operazione</b>							
<b><u>Acquisition method</u></b>							
	<i>Vers. 1</i>	<i>Vers. 2</i>	<i>Vers. 3</i>		<i>Vers. 1</i>	<i>Vers. 2</i>	<i>Vers. 3</i>
Immobili	5.000	5.000	5.000	Capitale sociale	8.800	8.800	8.800
Macchinari	4.000	4.000	4.000	Riserve	1.300	1.200	(800)
Marchi	2.000	2.000					
Avviamento	500						
Crediti Commerciali	5.800	5.800	5.800	Debiti F.	4.400	4.400	4.400
Banca	3.000	3.000	3.000	Debiti C.	4.800	4.800	4.800
<b>Totale</b>	<b>19.700</b>	<b>19.200</b>	<b>17.200</b>	<b>Totale</b>	<b>19.700</b>	<b>19.200</b>	<b>17.200</b>

#### *Versione 1 – Acquisition method in full.*

Applicando l’*acquisition method*, nel consolidato di Beta, oltre ad iscrivere le attività e le passività acquisite ai rispettivi *fair value*, trova rappresentazione l’avviamento riconducibile al *business* acquisito, pari alla differenza tra il valore economico di Gamma (5.500) e suo il patrimonio netto valutato al *fair value* (5.000). Si può notare che il corrispettivo per l’acquisto (3.800) è inferiore al valore economico di Gamma. Tale differenza, pari a 1700, va contabilizzata come apporto di capitale in Beta da parte della capogruppo Delta e quindi portata ad incremento di una riserva di patrimonio netto.

#### *Versione 2 – Acquisition method without goodwill.*

Applicando la seconda variante, nel bilancio consolidato di Beta non trova rappresentazione l’avviamento relativo al *business* acquisito. La differenza tra il corrispettivo per l’acquisto (3.800) e il *fair value* del patrimonio netto di Gamma

(5.000), corrisponde ad una contribuzione della *parent company* da iscrivere come riserva di patrimonio netto.

*Versione 3 – Acquisition method without goodwill and intangibles.*

Applicando la terza variante nel bilancio consolidato di Beta i macchinari continuano ad essere iscritti al *fair value* ma non viene data rappresentazione né dell'avviamento né dei marchi che precedentemente non erano iscritti. La differenza da annullamento della partecipazione in questo caso è negativa in quanto il corrispettivo trasferito è maggiore rispetto al fair value del patrimonio di Gamma, calcolato al netto del *fair value* dei marchi (5.000 - 2.000 = 3.000). Tale differenza (3.800 - 3.000 = 800) va contabilizzata come un apporto di capitale da Beta alla capogruppo Delta, da rilevarsi iscrivendo una riserva di patrimonio netto con segno negativo.

### **FRESH START METHOD**

Tale metodologia prevede di rivalutare al *fair value* il patrimonio di entrambe le entità aggreganti, ossia Beta e Gamma. Pertanto, rispetto all'*acquisition method*, nel bilancio consolidato di Beta post operazione, trovano rappresentazione al *fair value* anche le attività e le passività che compongono il suo patrimonio, oltre all'avviamento alla stessa imputabile (2.500).

<b>Stato Patrimoniale consolidato di Beta post operazione</b>			
<b><u>Fresh start method</u></b>			
Immobili netti	5500	Capitale sociale	8.800
Macchinari	4.000	Riserve	4.200
Marchi	2.000		
Avviamento	2.500		
Crediti Commerciali	5.200	Debiti Commerciali	4.800
Banca	3.000	Debiti Finanziari	4.400
Totale	22.200	Totale	22.200

Il complessivo incremento di patrimonio netto, pari a 4.200, può essere così scomposto:

- 1.700, che corrisponde alla contribuzione della *parent company*, pari alla differenza tra il corrispettivo trasferito per l'acquisto (3.800) e il capitale



economico di Gamma (5.500), come rilevato nella versione 1 dell'*acquisition method* sopra proposta;

- 2.500, per effetto della rivalutazione al *fair value* del patrimonio di Beta: 500 imputabile al maggior valore degli immobili e 2.000 ad avviamento.

### 3.2 La contabilizzazione al book value

Alternativo al metodo dell'acquisizione risulta il criterio della continuità dei valori (*book value method*), secondo il quale i valori contabili delle entità aggreganti vengono riprodotti nel bilancio dell'entità risultante dall'operazione. Questo tipo di metodologia, in tema di BCUCC, realizza semplici riallocazioni di risorse all'interno del perimetro di consolidamento e la sua applicazione si basa sui seguenti postulati<sup>79</sup>:

- le attività e le passività del *business* acquisito – così come quelle dell'entità acquirente - sono rilevate al *book value* che avevano nei rispettivi conti prima dell'operazione;
- eventuali *intangibles* trovano rappresentazione solo se precedentemente iscritti nella contabilità dell'entità acquisita;
- eventuali scostamenti tra il corrispettivo e il patrimonio netto acquisito non sono interpretabili né come avviamento né come *gains from a bargain purchase*. Pertanto tali differenze vengono portate ad incremento/decremento del patrimonio netto;
- il conto economico sarà uguale alla somma dei conti economici delle entità aggregate dalla data dell'operazione – salve le rettifiche per eliminare le partite *intercompany*;
- gli eventuali costi legati alla transazione sono rilevati nel conto economico del periodo in cui si perfeziona.

Il principio della continuità di valori comprende al proprio interno differenti versioni per quanto concerne il criterio di continuità utilizzato. Alcune soluzioni, infatti, prevedono l'iscrizione del *business* oggetto di acquisizione in base ai valori contabili a cui lo stesso

---

<sup>79</sup> BIANCONE P.P., *Business Combination Under Common Control (BCUCC): the Italian experience*, Vol. 2, N. 3, 2013.

era iscritto nel bilancio dell'entità trasferente (similmente al "*pooling of interests*" previsto in passato dallo IAS 22); altre invece valorizzano i valori contabili a cui le attività e le passività acquisite erano iscritte nel bilancio consolidato della controllante comune (metodo conosciuto come "*predecessor basis method*").

### 3.2.1 Il pooling of interests method

Lo IAS 22, che disciplinava le *business combinations* prima dell'emanazione dell'IFRS 3, distingueva due categorie di aggregazioni aziendali: le *acquisitions* e le *uniting of interests*.

Le *uniting of interests* erano particolari combinazioni aziendali in cui non era possibile individuare un soggetto acquirente in quanto le entità aggreganti partecipavano in misura paritetica all'entità risultante, sicché gli azionisti ne condividevano rischi e benefici, in misura tale da mantenere inalterati i diritti, patrimoniali e amministrativi, detenuti prima dell'operazione. Secondo la disciplina dello IAS 22, la condivisione di rischi e di benefici avveniva quando:

- la maggioranza effettiva, se non la totalità, delle azioni ordinarie con diritto di voto delle imprese che partecipano all'aggregazione veniva scambiata o messa in comune;
- il *fair value* di un'impresa non doveva differire significativamente da quello dell'altra impresa;
- i soci di ciascuna impresa dovevano mantenere, ciascuno relativamente agli altri, gli stessi diritti di voto e la stessa partecipazione nell'entità sorta dall'aggregazione che avevano prima dell'operazione.

La particolarità di queste operazioni stava nell'assenza di uno scambio economico, visto che, dal punto di vista sostanziale, l'entità risultante non era altro che la continuazione delle entità economiche preesistenti<sup>80</sup>. Tutto ciò implicava l'utilizzo di un metodo diverso dal *purchased method*, ovvero un metodo che fosse in grado di basarsi su un criterio di continuità dei valori contabili delle entità oggetto di aggregazione, in modo che i valori

---

<sup>80</sup> IAS 22 *Business Combination*, "in exceptional circumstances, it may not be possible to identify an acquirer. Instead of a dominant part emerging, the shareholders of the combining enterprises join in a substantially equal arrangement to share control over the whole, or effectively the whole, of their net assets and operations. In addition, the management of the combining enterprises participate in the management of the combined entity. As a result, the shareholders of the combining enterprises share mutually in the risks and benefits of the combined entity. Such a business combinations is accounting for as a uniting of interests" - par. 13.

storici rappresentati nei conti delle società coinvolte venissero integralmente trasposti in quelli della società risultante.

A differenza del *purchase method* (e del successivo *acquisition method*) il *pooling of interests* non lasciava alcun margine né alla riespressione al *fair value* degli elementi patrimoniali delle società coinvolte né tantomeno alla rilevazione di beni immateriali non iscritti nei loro conti e di valori di avviamento; questo perché l'obiettivo era quello di rappresentare la nuova entità come se fosse già esistente prima dell'aggregazione, in quanto risultato di una mera unificazione dei valori dei *business* aggreganti. Le eventuali differenze tra il valore del corrispettivo trasferito per l'acquisto e il valore a cui veniva iscritto il *business* acquisito dovevano trovare compensazione nel patrimonio netto.

Tale principio consentiva una più agevole informazione comparativa, dal momento che i bilanci degli esercizi precedenti, relativi alle società partecipanti, dovevano essere rielaborati integrando semplicemente i relativi valori contabili come se la nuova entità fosse già in essere prima della combinazione aziendale.

Il *pooling of interests* era inoltre previsto dai principi contabili statunitensi (dall'APB 16 *Business combinations* del 1970) per le *business combinations* come l'unione degli interessi di proprietà di due o più società mediante lo scambio di titoli di partecipazione al verificarsi di determinate condizioni<sup>81</sup>.

In maniera del tutto simile allo IAS 22, l'APB 16 prevedeva che le attività e le passività venissero riportate nella nuova entità con i medesimi valori dei bilanci di partenza e, per quanto concerne l'informativa comparativa, il reddito dichiarato dagli elementi costitutivi per i periodi precedenti, viene rideterminato come il reddito della società combinata.

A livello internazionale, con l'andare del tempo, il valore del *pooling of interests* è gradualmente diminuito, poiché le *business combinations* a cui esso veniva applicato sono state giudicate sempre più difficili da attuare. Pertanto, prima con l'emanazione dello SFAS 141 (2001), e poi con l'entrata in vigore dell'IFRS 3 (2003), è stato abolito il *pooling*

---

<sup>81</sup> APB 16, "A business combination which meets all of the conditions specified and explained in paragraphs 46 to 49 should be accounted for by the pooling of interests method. The conditions are classified by (1) attributes of the combining companies, (2) manner of combining interests, and (3) absence of planned transactions", par. 45.

*of interests*, individuando nel *purchase method* l'unico metodo in grado di contabilizzazione le *business combinations* secondo la "*true and fair view*"<sup>82</sup>. In particolare, lo IASB ha rilevato che anche nelle combinazioni aziendali che si configurano come *uniting of interests*, il *pooling of interests* non fornirebbe una rappresentazione contabile significativa dal momento che non attribuirebbe un'informazione corretta ai destinatari del bilancio della nuova società non mettendoli nelle condizioni di effettuare previsioni circa le aspettative di flussi di cassa futuri della medesima.

Ulteriori motivazioni che hanno portato all'adozione del *purchase method* come unico criterio di rilevazione delle *business combinations*, risiedono nelle differenze, anche consistenti, che derivavano dall'utilizzo di due metodologie negli indicatori di performance, quali ROE e ROI.

L'impiego del *pooling of interests*, infatti, comportava sempre valori di capitale investito e patrimonio netto inferiori rispetto a quelli ottenuti dal *purchase method*, con effetti significativi, in senso positivo, sulle performance reddituali.

Si era inoltre rilevato che una duplice metodologia produceva effetti distorsivi sul mercato delle *mergers and acquisitions*, rendendolo meno efficiente, tanto che, le società che adottavano il metodo del *pooling* apparivano favorite in quanto, grazie agli effetti positivi che ne discendevano sulle performance reddituali aziendali, potevano negoziare un prezzo maggiore.

Nonostante ciò alcuni *national standard setters* hanno introdotto il metodo del *pooling* per la contabilizzazione delle BCUCC per colmare la lacuna presente nel quadro degli IFRS.

### **3.2.2 Il predecessor basis method**

Il *predecessor basis* è un metodo che ha come obiettivo la rappresentazione del *business* trasferito nell'ambito di una BCUCC all'effettivo costo sostenuto dal gruppo per l'originaria acquisizione dello stesso. Tutto ciò implica che, nel bilancio dell'acquirente, gli elementi patrimoniali trasferiti vengano rilevati ai valori a cui erano iscritti nel bilancio consolidato della *parent company*: tali valori rappresentano il costo sostenuto dalla stessa

---

<sup>82</sup> Rappresentazione veritiera e corretta.

per l'originaria acquisizione da un soggetto esterno al gruppo della partecipazione nella *subsidiary* che con la BCUCC viene trasferita ad un'altra entità del gruppo.

I valori a cui il *business* era iscritto nel bilancio d'esercizio dell'entità trasferente, infatti, generalmente non riflettono il costo sostenuto dalla capogruppo per l'acquisizione degli stessi, che tiene conto dei maggiori valori correnti e dell'avviamento al momento dell'acquisizione. La coincidenza tra questi valori è garantita nell'ipotesi in cui al momento dell'originaria acquisizione aveva trovato applicazione la c.d. *pushdown accounting*, per cui anche nel bilancio della controllata si sarebbe provveduto alla rivalutazione al *fair value* di tutte le attività e le passività, oltre all'ipotesi in cui la stessa sia stata *under common control* dal momento della sua costituzione.

### 3.2.3 Esempificazioni

Tramite gli esempi che seguiranno si illustra in maniera pratica il criterio della continuità di valori applicato alle diverse categorie di operazioni previste per la realizzazione delle aggregazioni aziendali sotto comune controllo<sup>83</sup>:

- **Conferimento d'azienda**

La rappresentazione contabile del conferimento d'azienda deve riflettere il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e la circostanza che non sia avvenuto nessuno scambio con terze economie; per tale ragione, non sarebbe giustificato il realizzo di plus o minusvalori a quanto conferito, perciò si rende opportuno il riferimento ad una metodologia che richiami ai principi propri della *predecessor basis*, iscrivendo nei conti della conferitaria, gli elementi patrimoniali relativi all'azienda trasferita.

Per quanto concerne la conferente, questa può decidere per una rappresentazione in continuità di valori, in cui la partecipazione ricevuta verrebbe iscritta al medesimo valore netto cui era in carico l'attività oggetto del trasferimento. Tale soluzione rappresenta uno strumento di riorganizzazione patrimoniale interna al gruppo che può interessare operazioni quali il conferimento in società interamente possedute o di nuova costituzione. Nell'ipotesi in cui invece il conferimento avvenga in società già controllate dalla conferente, il trasferimento patrimoniale non comporta alcun passaggio di controllo; questo caso implica per la conferente un incremento della propria interessenza in tale ultimo *business* e ad una conseguente imputazione a conto economico dell'eventuale

---

<sup>83</sup> Tratto da PEROTTA R., *L'applicazione dei principi contabili internazionali alle business combination*, Giuffrè Editore, Milano, 2006.

differenza risultante dal confronto tra il *book value* del patrimonio trasferito e il *fair value* delle medesime azioni.

Sulla base di queste considerazioni, si illustra il caso in cui una società (P) conferisce a favore di una società di nuova costituzione (S) le proprie attività operative:

**Stato Patrimoniale della conferente *ante* operazione**

Attività		Passività	
Attività	1500	Patrimonio netto	450
		Passività	1050
Totale	1500	Totale	1500

Si ipotizza inoltre un valore equo della conferente pari a 550 e una differenza rispetto al patrimonio netto contabile, riconducibile a plusvalori su attività, per 200.

A seguito del conferimento S, non dovendo evidenziare alcun plusvalore, rileva un incremento del patrimonio in misura pari al netto contabile di quanto trasferito; la situazione di S risulta la seguente:

**Stato Patrimoniale della conferitaria *post* operazione**

Attività		Passività	
Attività	1500	Patrimonio netto	450
		Passività	1050
Totale	1500	Totale	1500

Dal canto suo P, iscrive la partecipazione in S per un importo pari al valore netto contabile cui il *business* trasferito risulta iscritto nei conti d'esercizio della conferente, non emergendo alcun valore differenziale. La situazione patrimoniale risulta:

**Stato Patrimoniale della conferente *post* operazione**

Attività		Passività	
Partecipazione in S	450	Patrimonio netto	450
Totale	450	Totale	450

Se invece, la rappresentazione dell'operazione nei conti della conferente fosse effettuata secondo l'altra impostazione, la conferente iscriverebbe la partecipazione ricevuta al *fair*

*value* della medesima (550), rilevando altresì in conto economico una differenza (100) tra tale ultimo importo e il valore netto contabile cui il *business* conferito era in carico. La situazione patrimoniale della conferente risulta quindi la seguente:

**Stato Patrimoniale della conferente *post* operazione**

Attività		Passività	
Partecipazione in S	550	Patrimonio netto	450
		Utile	100
Totale	550	Totale	550

• **La fusione per incorporazione di società interamente controllata**

Le operazioni *under common control* sono caratterizzate dall'assenza del trasferimento del controllo del *business* tra i distinti soggetti economici; questo può venir ben rappresentato dal caso in cui una società incorporante possieda interamente una società incorporata. L'operazione risulta a tutti gli effetti un atto di mera riorganizzazione interna al gruppo, che non coinvolge terze economie e non implica alcuna determinazione del rapporto di cambio al fine di una valutazione economica comparata tra le unità partecipanti alla fusione.

Mancando lo scambio con le terze economie, l'operazione riflette un criterio di continuità dovuto dal recepimento da parte della controllante, degli elementi patrimoniali della controllata. Questo rende necessaria una verifica relativa al fatto che, in seguito all'operazione, possano sorgere delle differenze da annullamento.

A tal fine, occorre richiamare una distinzione in ordine al bilancio (d'esercizio o consolidato) a cui riferirsi poiché, prendendo prima in considerazione il bilancio d'esercizio dell'incorporata e successivamente il consolidato dell'incorporante, possono sorgere diversi trattamenti relativi alle differenze da annullamento.

Un primo caso riguarda una soluzione analoga al legislatore interno per cui, come dettato dall'art. 2504-bis del codice civile<sup>84</sup>, le differenze in esame vengono imputate a maggiori valori dell'attivo (in caso di disavanzo), piuttosto che ad una posta del patrimonio netto nell'ipotesi inversa.

<sup>84</sup> LIBRO QUINTO- del lavoro, Codice Civile.

Un secondo caso attribuisce al redattore del bilancio, la piena discrezione dell'imputazione del disavanzo da annullamento agli elementi del patrimonio netto incorporato, scegliendo quali elementi dell'attivo riesprimere al *fair value* e quali invece mantenere ai valori di carico.

Un terzo trattamento invece considera il valore differenziale come un elemento del patrimonio netto dell'entità risultante dalla fusione che deve venire portato ad incremento, in caso di avanzo, o a riduzione, in caso di disavanzo, dello stesso.

Queste soluzioni riflettono un criterio di continuità avente a riferimento i valori che risultano dal bilancio d'esercizio dell'incorporata; ai fini della loro comprensione, si illustrano tramite un esempio.

Una società A (incorporante) acquisisce una partecipazione totalitaria nella società B (incorporata) e di seguito vengono rappresentate le situazioni patrimoniali:

#### **Stato Patrimoniale dell'incorporante *ante* operazione**

Attività		Passività	
Attività	6000	Patrimonio netto	2500
Partecipazioni in B	1500	Passività	5000
<b>Totale</b>	<b>7500</b>	<b>Totale</b>	<b>7500</b>

#### **Stato Patrimoniale dell'incorporata *ante* operazione**

Attività		Passività	
Attività	3000	Patrimonio netto	1000
		Passività	2000
<b>Totale</b>	<b>3000</b>	<b>Totale</b>	<b>3000</b>

#### **Stato Patrimoniale consolidato dell'incorporante**

Attività		Passività	
Attività	6000	Patrimonio netto	2500
Attività ex B	3500	Passività	5000
		Passività ex B	2000
<b>Totale</b>	<b>9500</b>	<b>Totale</b>	<b>9500</b>



Si suppone che alla fine dell'esercizio A incorpori B e che nel corso dell'esercizio entrambe le società abbiano effettuato solamente gli ammortamenti (con aliquota del 10%) delle attività; quindi:

**Stato Patrimoniale dell'incorporante (fine esercizio)**

Attività		Passività	
Attività	5400	Patrimonio netto	1900
Partecipazioni in B	1500	Passività	5000
Totale	6900	Totale	6900

**Stato Patrimoniale dell'incorporata (fine esercizio)**

Attività		Passività	
Attività	2700	Patrimonio netto	700
		Passività	2000
Totale	2700	Totale	2700

**Stato Patrimoniale consolidato dell'incorporante**

Attività		Passività	
Attività	5400	Patrimonio netto	1550
Attività ex B	3150	Passività	5000
		Passività ex B	2000
Totale	8550	Totale	8550

La fusione per incorporazione viene effettuata secondo il criterio di continuità dei valori dei bilanci d'esercizio: la partecipazione posseduta dall'incorporante viene stornata, ricevendo i rispettivi elementi patrimoniali dell'incorporata e viene poi rilevata l'eventuale differenza d'annullamento. In questo esempio, emerge un disavanzo di 800, dato dalla differenza tra il valore della partecipazione annullata di 1500 ed il valore netto di iscrizione degli elementi patrimoniali dell'incorporata pari a 700.

**Stato Patrimoniale dell'incorporante *post* operazione**

Attività		Passività	
Attività	5400	Patrimonio netto	1900
Attività ex B	2700	Passività	5000
Dis. Da annullamento	800	Passività ex B	2000
<b>Totale</b>	<b>8900</b>	<b>Totale</b>	<b>8900</b>

Si procede con l'allocazione del disavanzo da annullamento secondo l'ipotesi disciplinata dall'art. 2504-bis del codice civile. Si assume quindi un valore equo delle attività dell'incorporata pari a 3000 e quello delle passività pari a 2000; la quota residua di disavanzo (di 500) viene imputata ad avviamento.

**Stato Patrimoniale dell'incorporante *post* operazione (imputazione all'attivo)**

Attività		Passività	
Attività	5400	Patrimonio netto	1900
Attività ex B	3000	Passività	5000
Avviamento	500	Passività ex B	2000
<b>Totale</b>	<b>8900</b>	<b>Totale</b>	<b>8900</b>

Si procede al secondo caso in cui il disavanzo viene imputato direttamente a riduzione del patrimonio netto dell'incorporante:

**Stato Patrimoniale dell'incorporante *post* operazione (imputazione a patrimonio netto)**

Attività		Passività	
Attività	5400	Patrimonio netto	1100
Attività ex B	2700	Passività	5000
		Passività ex B	2000
<b>Totale</b>	<b>8100</b>	<b>Totale</b>	<b>8100</b>

Se si procede invece con il caso del principio della continuità di valori risultanti dal bilancio consolidato, l'incorporante deve stornare il valore della partecipazione ed iscriverne il valore delle attività e delle passività dell'incorporata ai valori a cui risultano

iscritti alla data della fusione e, ad adeguare il patrimonio netto del bilancio d'esercizio a quello consolidato. La situazione patrimoniale risulterebbe quindi:

**Stato Patrimoniale dell'incorporante *post* operazione (continuità di consolidato)**

Attività		Passività	
Attività	5400	Patrimonio netto	1550
Attività ex B	3150	Passività	5000
		Passività ex B	2000
Totale	8550	Totale	8550

• **La fusione di società controllate dalla medesima parent company**

Nella categoria delle fusioni che rappresentano aggregazioni sotto comune controllo rientrano le operazioni che coinvolgono società non legate direttamente da vincoli partecipativi, ovvero quelle società controllate dalla medesima *parent*; anche in questo tipo di operazione vi è il trasferimento di un *business* senza il coinvolgimento di terze economie.

Trattandosi di fattispecie sotto comune controllo, l'acquisizione del *business* deve assumere il criterio di continuità di trasmissione di valori, in riferimento al fatto che le società partecipanti alla fusione siano interamente controllate dalla medesima *parent company*.

Anche in questo caso è necessario verificare a quale sistema di valori (d'esercizio o consolidato) fare riferimento, considerando che l'operazione scaturisce il trasferimento del controllo di un *business* tramite l'acquisizione della partecipazione.

A questo punto risulta necessario verificare se occorre applicare alla fusione in esame il criterio della continuità dei valori di bilancio consolidato (come espresso nell'EITF 90-5<sup>85</sup>) oppure se considerare il criterio di continuità riguardante i valori del bilancio d'esercizio dell'incorporata. In più occorre anche precisare che cosa si intende per continuità di valori del bilancio consolidato, ovvero quale sia il bilancio consolidato a cui

---

<sup>85</sup> EITF ABSTRACTS, "Exchanges of Ownership Interests between Entities under Common Control".

fare riferimento: nel caso in esame, gli elementi oggetto di incorporazione risultano iscritti nei conti consolidati dell'entità controllante.

Sulla base delle considerazioni finora esposte, l'incorporante dovrà recepire nei propri conti d'esercizio gli elementi costituenti il *business* incorporato ai medesimi valori cui gli stessi risultano iscritti al momento dell'effettuazione dell'aggregazione; viceversa, la rappresentazione secondo il criterio di continuità riferito ai conti consolidati, comporta l'iscrizione dei valori relativi al *business* incorporato risultanti, alla data della fusione, dal consolidato della *parent*.

In entrambi i casi, l'incorporante deve rilevare l'aumento di *equity* rappresentativo delle nuove azioni emesse a favore della *parent* per un importo pari al netto contabile dell'incorporata che, non comporta l'emersione di nessun valore differenziale.

Al fine di illustrare quanto esposto, si procede con la seguente esemplificazione: la *subsidiary* A, controllata interamente dalla *parent company* P, incorpora la *subsidiary* B (anch'essa interamente controllata da P); di seguito vengono esposte le situazioni patrimoniali:

#### **Stato Patrimoniale di B ante operazione**

Attività		Passività	
Attività	400	Patrimonio netto	400
Totale	400	Totale	400

#### **Stato Patrimoniale di A ante operazione**

Attività		Passività	
Attività	800	Patrimonio netto	800
Totale	800	Totale	800

### Stato Patrimoniale di P *ante* fusione

Attività		Passività	
Attività	1500	Patrimonio netto	1450
Partecipazione in A	1000	Passività	1500
Partecipazione in B	450		
<b>Totale</b>	<b>2950</b>	<b>Totale</b>	<b>2950</b>

### Stato Patrimoniale consolidato di P *ante* operazione

Attività		Passività	
Attività	1500	Patrimonio netto	1500
Attività ex B	480	Passività	1500
Avviamento ex B	20		
Attività ex A	950		
Avviamento ex A	50		
<b>Totale</b>	<b>3000</b>	<b>Totale</b>	<b>3000</b>

Nell'ipotesi che la fusione assuma il criterio di continuità dei valori risultanti dal bilancio d'esercizio dell'incorporata, nel bilancio dell'incorporante A *post* fusione trovano iscrizione attività per 400 e un aumento di *equity* di pari importo:

### Stato Patrimoniale di A *post* fusione (continuità bilancio d'esercizio)

Attività		Passività	
Attività	800	Patrimonio netto	1200
Attività ex B	400		
<b>Totale</b>	<b>1200</b>	<b>Totale</b>	<b>1200</b>

Assumendo invece il criterio di continuità relativo ai valori risultanti dal bilancio consolidato, l'incorporante A iscrive i valori delle attività dell'incorporata allo stesso valore a cui risultano iscritte, alla data della fusione, nei conti consolidati della *parent*, ivi compreso l'avviamento; allo stesso tempo, l'incorporante procede alla rilevazione dell'aumento di *equity* per un importo pari al valore netto di recepimento delle attività nette dell'incorporata, ivi compreso l'avviamento.

### Stato Patrimoniale di A *post* fusione (continuità consolidato)

Attività		Passività	
Attività	800	Patrimonio netto	1300
Attività ex B	480		
Avviamento ex B	20		
Totale	1300	Totale	1300

Per quanto riguarda il bilancio di esercizio della *parent*, quest'ultima deve stornare il valore di carico della partecipazione nella *subsidiary* B (di 450) e registrare un incremento di pari importo del valore di iscrizione della partecipazione nella *subsidiary* A, che risulterà così pari a 1450.

### Stato Patrimoniale di P *post* fusione

Attività		Passività	
Attività	1500	Patrimonio netto	1450
Partecipazioni in A	1450	Passività	1200
Totale	2950	Totale	2950

Viceversa, la *parent* incrementerà il valore di carico della partecipazione nell'incorporante in misura pari al valore equo delle azioni ricevute, attraverso l'imputazione a conto economico dell'eventuale plus o minusvalore emergente dall'annullamento della partecipazione nell'incorporata.

#### • La fusione per incorporazione di società non interamente controllata (*step up*)

Questa tipologia di operazione si verifica nel caso di un controllo non totalitario da parte della società incorporante; l'acquirente, dopo l'acquisizione del controllo, effettua ulteriori acquisizioni al fine di rafforzare la posizione di controllo sull'acquisita. Questo tipo di operazione, detta *step up* appunto perché attuata tramite successivi acquisti di partecipazioni nell'acquisita, genera nel consolidato dell'acquirente dei valori differenziali anche relativi alla quota di competenza delle minoranze.

A tal proposito è possibile riproporre le soluzioni spiegate in precedenza ma con una problematica relativa al criterio di continuità dei valori risultanti dal bilancio d'esercizio dell'incorporata alla data della fusione in quanto, possono emergere ben due valori

differenziali: uno dal confronto tra il corrispettivo pagato e la corrispondente quota di attività nette recepite e l'altro derivante dal confronto tra il valore di iscrizione della partecipazione oggetto di annullamento e la corrispondente quota di attività nette dell'incorporata.

Al fine di spiegare quanto sopra descritto e di illustrare il trattamento dei valori differenziali, si prende in esame un esempio in cui una società A acquista l'80% della società B, con incorporazione di quest'ultima nell'anno successivo. Di seguito le situazioni patrimoniali:

#### Stato Patrimoniale di A

Attività		Passività	
Attività	5000	Patrimonio netto	3000
		Passività	2000
Totale	5000	Totale	5000

#### Stato Patrimoniale di B

Attività		Passività	
Attività	500	Patrimonio netto	400
		Passività	100
Totale	500	Totale	500

Ipotizzando che il *fair value* complessivo di B sia pari a 1000, A acquisisce una partecipazione dell'80% di B per 800. Inoltre, nell'ipotesi che il *fair value* delle attività nette di B ammonti a 500, nel consolidato di A emerge un avviamento di 400, dato dalla differenza tra il costo dell'acquisizione di 800 e la corrispondente quota nel *fair value* delle medesime attività nette (400); sulla base del valore equo delle attività nette di B viene misurato anche il patrimonio netto di competenza delle minoranze, che ammonta a 100 (500\*20%).

Le situazioni patrimoniali si configurano quindi:

**Stato Patrimoniale d'esercizio di A post acquisizione**

Attività		Passività	
Attività	5000	Patrimonio netto	3000
Partecipazione (80%)	800	Passività	2800
Totale	5800	Totale	5800

**Stato Patrimoniale consolidato di A post acquisizione**

Attività		Passività	
Attività	5000	Patrimonio netto della capogruppo	3000
Attività ex B	600	Interessi di terzi	100
Avviamento	400	Passività	2800
		Passività ex B	100
Totale	6000	Totale	6000

Si ipotizza inoltre che nell'esercizio successivo A incorpori B e che nel medesimo periodo il valore equo complessivo di B aumenti di 200; riconducibile per 100 ad un aumento delle attività nette e per altri 100 ad un aumento dell'avviamento. Con questa premessa è possibile procedere con il bilancio d'esercizio dell'incorporante secondo il principio di continuità dei valori del bilancio consolidato dell'incorporante medesima. Si rilevano quindi gli elementi patrimoniali ai medesimi valori a cui risultano iscritti nel consolidato dell'incorporante alla data della fusione; si rileva contestualmente un aumento dell'*equity* pari al *fair value* degli strumenti emessi dall'incorporante al servizio del concambio (pari a 240) e lo storno del patrimonio netto di terzi e della partecipazione in B acquistata nell'esercizio precedente. Alla luce di queste operazioni è possibile osservare l'emersione di un differenziale di 140, dato per 120 all'interessenza della minoranza acquistata (20%) nel *goodwill* di B misurato alla data della fusione (600) e per i residui 20 alla medesima interessenza nell'incremento del valore equo delle attività nette dell'incorporata (100) registrato tra la data di acquisto del controllo e la data dell'incorporazione. La situazione patrimoniale risulta:



**Stato Patrimoniale dell'incorporante *post* incorporazione**

Attività		Passività	
Attività	5000	Patrimonio netto	3240
Attività ex B	600	Passività	2800
Avviamento	400	Passività ex B	100
Differenziale	140		
Totale	6140	Totale	6140

Ai fini del trattamento del valore differenziale si propongono due soluzioni: l'imputazione ad avviamento oppure a patrimonio netto:

**Stato Patrimoniale dell'incorporante *post* incorporazione  
(differenziale imputato ad avviamento)**

Attività		Passività	
Attività	5000	Patrimonio netto	3240
Attività ex B	600	Passività	2800
Avviamento	540	Passività ex B	100
Totale	6140	Totale	6140

**Stato Patrimoniale dell'incorporante *post* incorporazione  
(differenziale imputato a patrimonio netto)**

Attività		Passività	
Attività	5000	Patrimonio netto	3100
Attività ex B	600	Passività	2800
Avviamento	400	Passività ex B	100
Totale	6000	Totale	6000

Una terza rappresentazione del valore differenziale può verificarsi tramite l'imputazione dello stesso ad avviamento ma nel limite dell'interessenza della minoranza acquisita e per la parte rimanente a patrimonio netto:

### Stato Patrimoniale dell'incorporante *post* incorporazione

Attività		Passività	
Attività	5000	Patrimonio netto	3240
Attività ex B	600	Rettifica netto	(40)
Avviamento	500	Passività	2800
		Passività ex B	100
<b>Totale</b>	<b>6100</b>	<b>Totale</b>	<b>6100</b>

Infine, se la rappresentazione nei conti dell'incorporante avesse riguardato ai valori risultanti dal bilancio d'esercizio dell'incorporata, emergerebbe: una differenza da annullamento (di 480) dallo storno della partecipazione di controllo in B di 800 e della corrispondente interessenza nelle attività nette dell'incorporata iscritta di 320; una differenza da concambio di 160 data dal confronto tra l'interessenza dei terzi (80) e l'aumento dell'*equity* (240):

### Stato Patrimoniale dell'incorporante *post* incorporazione

Attività		Passività	
Attività	5000	Patrimonio netto	3240
Attività ex B	600	Passività	2800
Disavanzo da annullamento	480	Passività ex B	100
Differenziale	160		
<b>Totale</b>	<b>6140</b>	<b>Totale</b>	<b>6140</b>

- **La scissione in cui la beneficiaria partecipa in misura totalitaria nella scissa**

Nella scissione in cui la beneficiaria partecipa in maniera totalitaria nella scissa, la prima è tenuta a stornare la quota parte del valore della partecipazione in base alla riduzione patrimoniale subita dalla scissa e a recepire nei propri conti quanto oggetto di scissione. Nell'ipotesi di un'operazione di scissione avente natura riorganizzativa, la rappresentazione in capo alla società scissa segue un criterio di continuità di valori. In particolare, la beneficiaria deve procedere all'annullamento della frazione di partecipazione nella scissa corrispondente alla riduzione patrimoniale registrata in capo alla stessa per effetto della scissione; il recepimento nei conti della beneficiaria degli

elementi patrimoniali scissi e l'annullamento di una parte del valore di carico della partecipazione nella scissa possono originare dei valori differenziali. Questi ultimi possono venire poi imputati a maggior valore delle attività, a riduzione del patrimonio netto dell'entità risultante dall'aggregazione oppure possono venire trattati secondo il criterio di continuità per il quale la beneficiaria deve annullare la quota di partecipazione relativa la *business* ricevuto, recepire nel proprio bilancio d'esercizio gli elementi patrimoniali scissi ai medesimi valori risultanti dal proprio consolidato e adeguare il patrimonio netto del bilancio d'esercizio a quello consolidato.

Si consideri l'esempio in cui la società A (beneficiaria), unico socio della società B, ottenga da quest'ultima, mediante scissione, un ramo d'azienda. Di seguito le situazioni patrimoniali:

**Stato Patrimoniale della beneficiaria *ante* operazione**

Attività		Passività	
Attività	5500	Patrimonio netto	2100
Partecipazione nella scissa	1600	Passività	5000
Totale	7100	Totale	7100

**Stato Patrimoniale della scissa *ante* operazione**

Attività		Passività	
Attività da scindere	1800	Patrimonio netto	450
Altre attività	450	Passività da scindere	1500
		Altre passività	300
Totale	2250	Totale	2250

**Stato Patrimoniale consolidato della beneficiaria *ante* operazione**

Attività		Passività	
Attività	5500	Patrimonio netto	1580
Attività del ramo da scindere	2250	Passività	5000
Altre attività della scissa	630	Passività del ramo da scindere	1500
		Altre passività della scissa	300
<b>Totale</b>	<b>8380</b>	<b>Totale</b>	<b>8380</b>

Rappresentando l'operazione mediante il criterio di continuità dei valori del bilancio d'esercizio della scissa, la beneficiaria deve stornare la frazione di partecipazione corrispondente al *business* incorporato, recependo gli elementi a quest'ultimo afferenti. Se si assume che il valore contabile della frazione di partecipazione da annullare sia di 1000, nei conti della beneficiaria emerge un disavanzo da annullamento di 700, quale differenza tra 1000 ed il valore netto di iscrizione degli elementi patrimoniali oggetto di scissione (300). La situazione patrimoniale risulta:

**Stato Patrimoniale della beneficiaria *post* operazione**

Attività		Passività	
Attività	5500	Patrimonio netto	2100
Partecipazione nella scissa	600	Passività	5000
Attività del ramo scisso	1800	Passività del ramo scisso	1500
Disavanzo da annullamento	700		
<b>Totale</b>	<b>8600</b>	<b>Totale</b>	<b>8600</b>

Assumendo che il valore equo delle attività del *business* scisso ammonti a 2400 e quello delle passività a 1500, la quota di disavanzo da imputare ad avviamento risulta 100 e si

procede con la sua allocazione prima nell'ipotesi di imputazione all'attivo e successivamente nell'ipotesi di imputazione a patrimonio netto:

**Stato Patrimoniale della beneficiaria *post* operazione  
(imputazione del disavanzo all'attivo)**

Attività		Passività	
Attività	5500	Patrimonio netto	2100
Partecipazione nella scissa	600	Passività	5000
Attività del ramo scisso	2400	Passività del ramo scisso	1500
Avviamento	100		
<b>Totale</b>	<b>8600</b>	<b>Totale</b>	<b>8600</b>

**Stato Patrimoniale della beneficiaria *post* operazione  
(imputazione del disavanzo a patrimonio netto)**

Attività		Passività	
Attività	5500	Patrimonio netto	1400
Partecipazione nella scissa	600	Passività	5000
Attività del ramo scisso	180	Passività del ramo scisso	1500
<b>Totale</b>	<b>7900</b>	<b>Totale</b>	<b>7900</b>

Se la rappresentazione avesse invece seguito il criterio di continuità dei valori risultanti dal bilancio consolidato della beneficiaria, quest'ultima iscriverebbe le attività e le passività oggetto di scissione ai valori risultanti alla data dell'operazione e adeguerebbe il patrimonio netto del bilancio d'esercizio a quello consolidato:

### Stato Patrimoniale della beneficiaria *post* operazione

Attività		Passività	
Attività	5500	Patrimonio netto	1850
Partecipazione nella scissa	600	Passività	5000
Attività del ramo scisso	2250	Passività del ramo scisso	1500
Totale	8350	Totale	8350

- **La scissione di società controllate dalla medesima parent company**

Per questo tipo di operazione, gli atti compiuti all'interno di un soggetto economico non interessano né terze economie e nemmeno il trasferimento del controllo a soggetti economici estranei al gruppo. Nell'ipotesi di scissione in cui le società partecipanti sono interamente possedute dalla medesima *parent company*, si contraddistinguono due tipi di operazioni: una che implica l'assegnazione di una partecipazione di controllo e un'altra l'assegnazione del *business* dell'incorporata. La beneficiaria, sia nel caso di applicazione del principio di continuità di valori a livello di bilancio d'esercizio della scissa, sia a livello di consolidato della *parent company*, deve rilevare l'aumento dell'*equity* rappresentativo delle nuove azioni emesse a favore della *parent* per un importo pari al netto contabile del *business* scisso recepito, senza l'emersione di alcun valore differenziale. La *parent*, dal canto suo, non registrerà alcuna variazione nei conti consolidati, mentre nel bilancio separato dovrà annullare la partecipazione originariamente detenuta nella *subsidiary* scidente e rilevare un incremento della partecipazione nella *subsidiary* beneficiaria. Tuttavia, si potrebbe contrapporre anche la soluzione di iscrivere al valore equo, nei conti della *parent*, la partecipazione nella beneficiaria aumentata di un importo pari al *fair value* degli strumenti finanziari da quest'ultima emessi.

Alla luce di quanto esposto si considera l'esempio in cui una *parent company* (P) presenta nel bilancio separato due partecipazioni nelle *subsidiaries* S e B, controllate interamente ed iscritte in bilancio rispettivamente per 5200 e 1970; si ipotizza inoltre che S proceda ad una scissione parziale a favore di B, che assumerà il ruolo di beneficiaria dell'operazione. Di seguito vengono illustrate le situazioni patrimoniali:

**Stato Patrimoniale della parent company**

Attività		Passività	
Partecipazione in S	5200	Patrimonio netto	7170
Partecipazione in B	1970		
<b>Totale</b>	<b>7170</b>	<b>Totale</b>	<b>7170</b>

**Stato Patrimoniale della scissa S ante operazione**

Attività		Passività	
Attività da scindere	2000	Patrimonio netto	3400
Altre attività	6000	Passività da scindere	1600
		Altre passività	3000
<b>Totale</b>	<b>8000</b>	<b>Totale</b>	<b>8000</b>

**Stato Patrimoniale della beneficiaria B ante operazione**

Attività		Passività	
Attività	3000	Patrimonio netto	1500
		Passività	1500
<b>Totale</b>	<b>3000</b>	<b>Totale</b>	<b>3000</b>

**Stato Patrimoniale consolidato della parent company P ante operazione**

Attività		Passività	
Attività del ramo da scindere	2400	Patrimonio netto	7170
Altre attività della scissa	6480	Passività del ramo da scindere	1600
Attività di B	3600	Altre passività della scissa	3000
Avviamento relativo al <i>business</i> da scindere	400	Passività di B	1500
Avviamento relativo alla scissa	240		
Avviamento relativo a B	150		
<b>Totale</b>	<b>13270</b>	<b>Totale</b>	<b>13270</b>

Per quanto riguarda i conti della beneficiaria, in una prima impostazione, questa deve recepire gli elementi patrimoniali oggetto di scissione e rilevare un aumento dell'*equity* a favore della *parent* per un importo pari al valore netto contabile del *business* ricevuto; la situazione patrimoniale risulta quindi:

**Stato Patrimoniale della beneficiaria B post operazione  
(continuità di bilancio d'esercizio)**

Attività		Passività	
Attività	3000	Patrimonio netto	1900
Attività del <i>business</i> scisso	2000	Passività	1500
		Passività del <i>business</i> scisso	1600
<b>Totale</b>	<b>5000</b>	<b>Totale</b>	<b>5000</b>



Secondo un altro criterio di continuità, nei conti della beneficiaria è possibile esprimere gli elementi patrimoniali afferenti al *business* scisso, compreso l'avviamento, così come risulta dal bilancio consolidato della *parent*:

**Stato Patrimoniale della beneficiaria B *post* operazione  
(continuità di bilancio consolidato)**

Attività		Passività	
Attività	3000	Patrimonio netto	2700
Attività del <i>business</i> scisso	2400	Passività	1500
Avviamento relativo al <i>business</i> scisso	400	Passività del <i>business</i> scisso	1600
Totale	5800	Totale	5800

Per quanto riguarda il bilancio separato della *parent*, questa deve annullare una quota della partecipazione detenuta nella scissa sulla base della riduzione di valore registrata in capo a quest'ultima e rilevare un incremento del valore di carico della partecipazione nella beneficiaria. Per tale ragione, si ipotizza che il *business* scisso presenti un valore complessivo pari al 30% dell'intero complesso aziendale della scissa: pertanto, la partecipazione nella scissa deve essere ridotta di un valore pari a 1560 ( $5200 \times 30\%$ ), mentre viene incrementato dello stesso importo il valore di carico della partecipazione della beneficiaria. Di seguito la situazione patrimoniale risultante dall'operazione:

**Stato Patrimoniale della parent company P *post* operazione**

Attività		Passività	
Partecipazione in S	3640	Patrimonio netto	7170
Partecipazione in B	3530		
Totale	7170	Totale	7170

Al contrario, nel caso in cui la *parent* incrementi la partecipazione nella beneficiaria per un importo pari al *fair value* degli strumenti finanziari emessi da quest'ultima, la scissa rileverà lo storno degli elementi patrimoniali afferenti al *business* trasferito alla beneficiaria secondo un criterio di continuità:

### Stato Patrimoniale della scissa *S post operazione*

Attività		Passività	
Altre attività	6000	Patrimonio netto	3000
		Altre passività	3000
Totale	6000	Totale	6000

### 3.3 Transactions by transactions approach

Essendo le operazioni straordinarie numerose ed ispirate a finalità differenti è possibile evincere come le *Business Combination Under Common Control*, non siano un gruppo omogeneo di transazioni. Per tale ragione, non risulta possibile individuare un'unica soluzione contabile in grado di fornire una rappresentazione veritiera e corretta per una categoria così disomogenea di operazioni. Di conseguenza, si cerca di affrontare il problema secondo un'ottica differente, ponendo particolare attenzione al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il quale impone la contabilizzazione di una operazione sulla base degli effetti reali che essa produce, piuttosto che su quelli giuridici.

Dall'applicazione di questo principio si ritiene in primis necessario indagare sulla sostanza economica delle *Business Combination Under Common Control*, senza attribuire loro in maniera approssimata la natura di mere organizzazioni; in secundis bisogna associare a ciascuna tipologia di BCUCC una soluzione contabile che sia in grado di riflettere la natura e la sostanza delle operazioni ad essa riconducibili.

Questo tipo di soluzione trova dei riscontri nel contesto italiano (all'interno della guida ASSIREVI) oltre a aver suscitato l'interesse dello IASB all'interno del rispettivo progetto di ricerca sulle BCUCC.

ASSIREVI sostiene che non sia possibile individuare un'unica soluzione contabile per tutte le fattispecie di aggregazioni aziendali *under common control* e, indipendentemente dalla forma giuridica selezionata, l'elemento chiave da porre alla base della scelta del principio contabile da adottare è la presenza o meno della sostanza economica. La soluzione contabile più appropriata, dunque, si basa sulla distinzione tra le BCUCC che configurano mere riorganizzazioni, a cui sono riservati principi idonei a rispettare la continuità di valori, da quelle produttive di effetti economici, per cui deve trovare applicazione l'IFRS 3. Secondo l'OPI 1, un'operazione possiede sostanza economica se genera valore aggiunto

per il complesso delle parti interessate – come maggiori ricavi, minori costi o realizzazioni di sinergie – *“che si concreti in significative<sup>86</sup> variazioni nei flussi di cassa ante e post operazioni delle attività trasferite”*.

Nel rispetto del principio di prudenza poi, l'analisi dei flussi di cassa deve avere la caratteristica di:

- concretezza;
- ragionevole possibilità di realizzazione;
- brevità di attuazione.

La soluzione contenuta nel OPI 1, tuttavia, non convince parte della dottrina, secondo la quale ciò che contraddistingue le operazioni infragruppo non è la generazione o meno di maggiori flussi finanziari, bensì *“il trasferimento o meno del controllo sull'azienda e, quindi, il trasferimento a soggetti terzi del potere di far propri i benefici economici che essa è in grado di produrre”<sup>87</sup>*.

Questo tipo di metodologia contabile compare anche all'interno del progetto di ricerca dello IASB (nel Discussion Paper dell'EFRAG-OIC sulle BCUCC), all'interno del quale si evidenziano alcuni fattori al fine del trattamento contabile delle BCUCC:

- lo scopo della BCUCC può avere un impatto significativo sulle esigenze informative degli utenti;
- la presenza di azionisti di minoranza che possono avere interesse nel valutare le performance dell'entità risultante dall'aggregazione;
- i termini e le condizioni dell'operazione, ossia se questi sono stati imposti dalla *parent company* oppure se la stessa è stata condotta secondo le normali condizioni di mercato, in modo da valutare il livello di aderenza del prezzo dell'operazione al *fair value* del *business* trasferito;

---

<sup>86</sup> Per significatività si tiene in considerazione la definizione riportata al paragrafo 7 dello IAS 1: *“Un'informazione è rilevante se è ragionevole presumere che la sua omissione, errata indicazione od occultamento potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di questi bilanci, che forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio. La rilevanza dipende dalla natura o dall'entità dell'informazione, o da entrambe.”*

<sup>87</sup> CARATOZZOLO M., *I bilanci straordinari*, Giuffrè, Milano, 2009.

- le attuali attività delle entità coinvolte nell'operazione. In particolare, è necessario considerare eventuali cambiamenti nella capacità di soddisfare le aspettative di remunerazione di azionisti e creditori (attuali e potenziali), in base all'ammontare, al timing e al rischio dei flussi di cassa attesi;
- la natura del corrispettivo, che può essere costituito da denaro oppure da partecipazioni;
- cambiamenti nelle quote di partecipazione degli azionisti di minoranza che, se sostanziali, precludono l'utilizzo del criterio della continuità di valori;
- la configurazione dei flussi di cassa futuri dell'entità risultante dall'aggregazione rispetto a quelli ante BCUCC.

In conclusione si può evincere che non esistono dei criteri certi che permettano di discriminare tra quelle operazioni dotate di sostanza economica e quelle invece aventi natura meramente organizzativa; per tale ragione, al fine di raggiungere l'obiettivo, bisogna prendere atto di alcuni fattori quali: lo scopo della transazione, la variazione dei flussi di cassa e la partecipazione di azionisti di minoranza.

## CONCLUSIONI

Il presente elaborato ha sviluppato il tema delle *business combination under common control* al fine di approfondire la questione relativa al trattamento contabile nel quadro dei principi contabili internazionali, essendovi la mancanza di uno standard specifico che le disciplini. Partendo da questo presupposto, si è quindi andati alla ricerca della soluzione contabile più appropriata per la contabilizzazione di una BCUCC, fornendo una risposta coerente con l'impianto normativo degli IFRS ed i primi risultati che il progetto dello IASB sta conducendo sul tema.

Il problema è stato affrontato partendo dalle disposizioni dello IAS 8, iter metodologico utilizzato in assenza di uno standard applicabile, il quale prevede che *“in assenza di un principio o di una interpretazione che si applichi specificatamente a una operazione, altro evento o circostanza, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile al fine di fornire una informativa che sia: a) rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori; e b) attendibile, in modo che il bilancio: i) rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità; ii) rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la forma legale; iii) sia neutrale, cioè scevro da pregiudizi; iv) sia prudente; e v) sia completo con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti”*.

Tra i requisiti sopracitati, si ritengono particolarmente significativi:

- il principio contabile che deve riflettere la sostanza economica delle BCUCC, a prescindere dalla loro forma giuridica;
- il principio contabile che deve garantire un'informativa contabile che sia utile ai principali utilizzatori del bilancio: gli investitori e i finanziatori attuali e potenziali, interessati principalmente ad informazioni in grado di supportare le loro decisioni di investimento/finanziamento.

Sulla base di questa prima analisi, nella prima parte dell'elaborato le aggregazioni aziendali sotto comune controllo sono state messe in luce attraverso l'evidenziazione delle loro differenze con le *business combination* tradizionali. In riferimento alla loro natura, le BCUCC vengono considerate delle mere operazioni di riorganizzazione in cui

vengono trasferite, all'interno di un gruppo, una serie di risorse, sulla base delle necessità della capogruppo che ne guida l'operazione.

Rispetto alle aggregazioni aziendali tradizionali, le BCUCC sono condotte direttamente dalla capogruppo, senza il coinvolgimento di terze economie, per cui viene a mancare una vera e propria fase di negoziazione tra le entità partecipanti ed il corrispettivo.

In seguito a questa prima analisi, sulla base delle considerazioni derivanti dallo IAS 8, è possibile notare una prima soluzione "interna", consistente nell'applicazione di disposizioni che gli IFRS prevedono per casi simili o correlati. Nello specifico, le BCUCC verrebbero trattate alla stessa maniera delle aggregazioni aziendali tradizionali, ponendo maggiore attenzione al profilo giuridico piuttosto che quello sostanziale.

Attraverso l'applicazione dell'*acquisition method*, nel bilancio dell'acquirente (che in materia di BCUCC rimane la società madre) le attività e le passività oggetto di trasferimento vengono iscritte ai rispettivi valori equi alla data di acquisizione e l'eventuale scostamento tra il corrispettivo e il valore corrente del patrimonio netto trasferito costituisce l'avviamento, se positivo, o l'eccedenza negativa, se negativo.

Questa soluzione però, sotto il profilo dell'attendibilità informativa, appare alquanto forzata. In primo luogo, l'applicazione per analogia del metodo di acquisizione appare "scorretta" alla luce della preventiva esclusione di questo tipo di operazioni dall'IFRS 3. In secondo luogo, in tema di valutazione dell'avviamento, le caratteristiche delle *business combination under common control* non si adattano ai criteri propri di questa metodologia.

Il *goodwill* dovrebbe rappresentare il plusvalore imputabile ad un complesso aziendale, rispetto al *fair value* dei singoli elementi patrimoniali che lo compongono, riconducibile alle capacità dello stesso di generare risultati positivi in futuro. L'*acquisition method* prevede che il valore dell'avviamento venga determinato in via residuale, ossia come eccedenza del corrispettivo rispetto al *fair value* del *business* oggetto di trasferimento. Questo criterio di valutazione genera un *goodwill* che riflette le reali prospettive future di un'azienda, a condizione che il corrispettivo equivalga al valore economico del *business* oggetto di acquisizione, cosicché il maggior prezzo pagato, rispetto al valore corrente del patrimonio, possa essere attendibilmente imputato alle ottime prospettive future dell'azienda. Questa condizione è assicurata quando l'operazione avviene tra soggetti

indipendenti, ossia quando le condizioni dell'aggregazione vengono negoziate seguendo le tipiche logiche del mercato.

Le caratteristiche intrinseche di una BCUCC rendono improbabile il rispetto di questa condizione poiché le operazioni tra parti correlate sfuggono alle logiche di mercato in quanto, rispondendo in modo univoco alle direttive della capogruppo, vi sarà uno spostamento di denaro da un'entità all'altra dello stesso gruppo.

Sulla base di queste considerazioni, la misurazione dell'avviamento secondo i criteri dell'IFRS 3 in una BCUCC rischia di generare valori poco attendibili: se il prezzo è troppo elevato, l'avviamento sarà sopravvalutato, invece se il prezzo è troppo basso, si rischia di sottovalutarlo. Iscrivere l'avviamento ad un valore non attendibile, va sottolineato, rischia di distorcere la valutazione degli analisti di bilancio, visto che tale posta è generalmente indiziaria delle prospettive future di un'azienda.

Al fine di ovviare a questo problema, sono state proposte delle versioni revisionate del metodo di acquisizione, le quali non prevedono la rilevazione dell'avviamento. Secondo questa ipotesi il prezzo concordato non è rilevante, la transazione è contabilizzata al *fair value* ed eventuali scostamenti tra il corrispettivo ed il valore corrente del patrimonio trovano esposizione tra le riserve di patrimonio netto.

Anche questa soluzione però, appare poco convincente per il fatto che si sta utilizzando come soluzione l'*acquisition method*, che i principi contabili internazionali escludono per questa categoria di operazioni.

Una ulteriore analisi in riferimento all'applicazione analogica dell'*acquisition method*, deriva dall'interrogativo sulla correttezza nell'utilizzo di questo principio per casi simili o correlati.

Sebbene più volte siano state sottolineate le differenze tra le aggregazioni aziendali tradizionali e quelle sotto comune controllo, forse l'utilizzo del metodo di acquisizione deriva da alcune imprecisioni in campo terminologico. Il termine adottato per indicare le aggregazioni aziendali tra soggetti *under common control* (BCUCC), infatti, non appare corretto e porta a considerare tali operazioni come una sottocategoria delle *business combinations*.

Per l'IFRS 3, un'operazione straordinaria realizza una aggregazione aziendale se determina il trasferimento del controllo su un complesso aziendale a favore di un'entità che prima dell'operazione non ne disponeva. Il trasferimento del controllo, dunque, è condizione necessaria per qualificare un'operazione come *business combinations*.

Nelle aggregazioni aziendali tra soggetti sotto comune controllo invece, il *business* oggetto dell'aggregazione non viene trasferito, tanto che, mancando tale requisito, non risulta possibile considerare queste operazioni tra le *business combination*.

L'utilizzo scorretto della terminologia quindi porta a considerare le aggregazioni aziendali previste dall'IFRS 3 in modo simile a quelle sotto comune controllo, da cui ne deriva la necessità di valutare l'applicazione analogica del metodo di acquisizione. Però, si tratta di operazioni completamente differenti sul piano sostanziale.

L'auspicio è quello che lo IASB risolva queste criticità terminologiche, adottando una definizione che ben evidenzi le differenze tra le due categorie di operazioni.

Appurato che l'applicazione dell'*acquisition method* alle BCUCC non appare come una soluzione appropriata, si è provveduto a prendere in esame le ulteriori fonti indicate dallo IAS 8, ossia: le disposizioni di altri *standard setters* che utilizzano un Framework concettualmente simile a quello adottato dallo IASB.

Dall'analisi è emerso che la soluzione più appropriata per la contabilizzazione delle BCUCC sembra essere il metodo della continuità di valori, il quale rileva il *business* oggetto di trasferimento nello stato patrimoniale dell'entità trasferitaria a valori uguali a quelli cui lo stesso era iscritto nella contabilità ante operazione.

Questo approccio viene ad utilizzarsi in primo luogo perché all'interno delle aggregazioni aziendali sotto comune controllo, non essendoci alcuna variazione del controllo delle entità oggetto di aggregazione, manca il presupposto per la rivalutazione al valore equo e, in secondo luogo, soddisfa il criterio della prudenza tale per cui evita che mere riorganizzazioni aziendali vengano concluse solo per legittimare l'emersione di plusvalori latenti negli elementi patrimoniali trasferiti.

Il criterio della continuità di valori, appare la soluzione più semplice da attuare, ma si deve tenere in considerazione che esistono due diverse versioni che adottano una differente base di costo a cui valutare gli elementi patrimoniali trasferiti:



- il criterio della continuità a livello di entità trasferente in cui gli elementi trasferiti sono rilevati ai medesimi valori cui erano iscritti nel bilancio d'esercizio dell'entità trasferente (analogamente al *pooling-of-interests*, in passato previsto dallo IAS 22);
- il criterio della continuità a livello di gruppo dove gli elementi trasferiti sono rilevati ai medesimi valori cui erano iscritti nel bilancio consolidato della controllante comune (c.d. *predecessor method*).

A tal proposito, gli standards statunitensi sono un esempio di applicazione del principio di continuità di valori, il quale viene disciplinato all'interno dello SFAS 141 (R) *Business Combinations*. Quest'ultimo viene considerato compatibile con lo IAS 8 e per tale ragione utilizzabile dai soggetti *under* IFRS. In particolare, lo SFAS 141 (R), segue la logica del *predecessor basis*, per cui il criterio di continuità viene inteso a livello di gruppo. Esso prevede di iscrivere gli elementi patrimoniali trasferiti nella contabilità dell'acquirente ai medesimi valori cui gli stessi erano iscritti nel bilancio consolidato della controllante comune. L'idea è che la continuità non può consistere nella mera identità con i valori degli elementi patrimoniali oggetto dell'acquisizione come iscritti nel bilancio della trasferente, poiché non sono espressivi della precedente acquisizione da terzi. La rilevazione degli elementi patrimoniali, infatti, deve considerare il fatto che tali elementi furono oggetto di rivalutazione al *fair value* nel bilancio consolidato di gruppo a seguito dell'originaria acquisizione. Dunque, il fatto che l'operazione sia finalizzata a soddisfare obiettivi e necessità proprie della capogruppo e che essa non comporta, a livello di gruppo, mutamenti sotto il profilo sostanziale, rende preferibile adottare questa soluzione, che garantisce valori più aggiornati.

Sulla base di quanto suddetto, lo IASB, al termine della prima fase del progetto, considera una metodologia contabile nell'entità:

- della trasferitaria in cui viene adottato il criterio della continuità di valori, rimettendo ai redattori di bilancio la scelta della base di costo da utilizzare; iscrivendo la differenza tra il corrispettivo trasferito ed il valore contabile netto del *business* ricevuto in una posta contabile di patrimonio netto (le riserve); vengono fatti decorrere gli effetti contabili dell'operazione dalla data di perfezionamento della stessa, senza rettificare l'informativa comparativa relativa agli esercizi precedenti.

- della trasferente in cui si misura il corrispettivo al valore equo o nominale e si iscrive la differenza tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del *business* trasferito in una posta di patrimonio netto (generalmente tra le riserve), anziché come plus/minusvalenza di conto economico.

Nonostante il principio della continuità di valori sia considerato il trattamento contabile migliore per le BCUCC, bisogna riconoscere che questo criterio viene utilizzato principalmente per la natura riorganizzativa di queste operazioni, negando la sussistenza di una reale acquisizione idonea a giustificare la rilevazione di maggiori valori. Partendo da questo assunto, è stato proposto un terzo approccio, chiamato *Transactions by transactions approach*.

Questo rappresenta una sorta di metodo misto, per il quale si assume non esista una soluzione univoca valida per tutte le aggregazioni tra soggetti *under common control*, viste le disomogeneità che le caratterizzano. Per cui, risulta necessario indagare sulla natura di ogni singola operazione, per poi individuare il trattamento contabile ad essa coerente. In particolare, la distinzione più significativa deriva dalla sostanza economica, per cui:

- le BCUCC dotate di sostanza economica, assimilabili a vere e proprie acquisizioni, trovano nell'*acquisition method* la soluzione più appropriata;
- le BCUCC prive di sostanza economica, qualificandosi come mere riorganizzazioni, vanno contabilizzate secondo il principio della continuità di valori.

Tuttavia, anche questa soluzione non è priva di criticità, in quanto richiede di individuare dei fattori in grado di valutare, in maniera oggettiva ed attendibile, l'esistenza della sostanza economica.

Tale soluzione, comunque, è stata accolta da ASSIREVI (OPI 1 e OPI 2) oltre ad aver suscitato l'interesse dello IASB all'interno del rispettivo progetto di ricerca sulle BCUCC.

Nell'esperienza italiana molti soggetti *under IFRS* si sono avvalsi dell'orientamento interpretativo di ASSIREVI, trovando nei documenti OPI 1 e OPI 2 una valida guida per colmare la mancanza di uno standard applicabile.

Tali documenti valutano la sostanza economica di una BCUCC attraverso un'analisi dei flussi di cassa, prima e dopo l'operazione, per cui:

- le operazioni che determinano una significativa variazione dei flussi di cassa dell'entità trasferita sono dotate di sostanza economica da contabilizzarsi secondo l'*acquisition method*;
- le operazioni che, viceversa, non determinano una significativa variazione dei flussi di cassa dell'entità trasferita, essendo prive di sostanza economica, vanno contabilizzate secondo il criterio della continuità di valori.

Per concludere, la contabilizzazione delle *Business Combination Under Common Control* nel quadro dei principi contabili continua a rimanere aperta, malgrado le differenti soluzioni elaborate.

L'augurio è che il progetto dello IASB si concluda offrendo ai soggetti IFRS una soluzione univoca per il trattamento contabile delle BCUCC, grazie anche alla raccolta di specifiche informazioni da parte dello Staff che possano garantire la pubblicazione di un nuovo standard o quanto meno modificare l'attuale IFRS 3.

## BIBLIOGRAFIA

### Articoli e libri

ABATE E. e VIRGILIO A., *Le aggregazioni aziendali: guida all'applicazione degli IFRS*, Egea, Milano, 2008.

BIANCONE P. P., *Business Combination Under Common Control (BCUCC): the Italian Experience*, GSTF International Journal On Business Review (GBR), March 2013.

BIANCONE P.P., *Business Combination Under Common Control (BCUCC): the Italian experience*, Vol. 2, N. 3, 2013.

BIRT J., HELLMAN N., ANN JORISSEN, STEPHANI MASON e MARI PAANANEN, *What Is the Way Forward for IASB's Research Programme under the Evidence-Supported Approach? Some Analyses and Comments Based on the 2015 Agenda Consultation*, Accounting in Europe, 2016. CARATOZZOLO M., *I bilanci straordinari*, Giuffrè, Milano, 2009.

CASO' M., *Le operazioni di gestione straordinaria. La rilevazione contabile secondo i principi IAS*, Giuffrè, 2002.

CASO' M., MILITELLO M., *Le operazioni straordinarie tra soggetti sotto comune controllo: individuazione della disciplina applicabile nel silenzio degli IFRS e compatibilità con le disposizioni del codice civile*, in "Rivista dei Dottori Commercialisti" n. 2/2006.

GIUSSIANI A., *La compatibilità fra i principi contabili internazionali IAS/IFRS e quelli nazionali*, in Riv. Dott. Comm., 2003.

GUALDI D., *IAS/IFRS: i principi contabili internazionali trasformano la redazione dei bilanci*, Pearson, 2015.

GUATRI L., BINI M., *Con gli IFRS avremo mercati finanziari più efficienti?* in *La valutazione delle aziende*, n. 36, 2005.

JANOWICZ M., *Business combinations under common control in International Financial Reporting Standards – is authoritative accounting guidance needed?*, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” Stowarzyszenie Księgowych tom 93 (149), 2017.

MANCIN M., *Operazioni straordinarie e aggregazioni aziendali*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2016.

M.J. Mard, J.R. Hitchner, S.D. Hyden, M. L. Zyla, *Valuation for Financial Reporting, Intangible Assets, Goodwill, and Impairment Analysis, Sfas 141 and 142*, Wiley 2002.

PEROTTA R., *L'applicazione dei principi contabili internazionali alle Business Combination*, Giuffrè, Milano, 2006.

PEROTTA R., BERTOLI L., *Le operazioni straordinarie: conferimento d'azienda e di partecipazione, fusione e scissione*, Giuffrè, Milano, 2015.

SAVIOLI G. e GARDINI S., *Business combination tra entità sotto comune controllo*, in "Guida alla contabilità e bilancio", del 2012.

SURA A., *Business combinations under common control: lo stato dell'arte del dibattito*, in "La gestione straordinaria delle imprese", n. 4/2013.

ZANETTI E., *Manuale delle operazioni straordinarie*, Eutekne, Torino, 2011.

## **Principi contabili**

ACCOUNTING PRINCIPLE BOARD, APB 16 *Business Combination*, 1970

ACCOUNTING PRINCIPLE BOARD, APB 29, *Accounting for Nonmonetary Transactions*, 1973

IAS 1 Presentazione del bilancio d'esercizio

IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori

IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate

IAS 27 Bilancio Separato

IAS 36 Riduzione di valore delle attività

IAS 38 Attività immateriali

IFRS 3 Aggregazioni aziendali

IFRS 10 Bilancio consolidato

SIC 12 Consolidation- Special Purpose Entities

### **Discussion Paper**

Agenda Paper 14 - BCUCC: Research project status update, 2013.

Agenda Paper 14 – BCUCC: *Scope of the reserach project*, 2014.

Agenda Paper 2° “*Scope of the research project*”, giugno 2014.

Agenda Paper 8 – BCUCC: *Update on the research project*, 2014.

Discussion Paper OIC-EFRAG.

EFRAG-OIC, *Discussion paper: Accounting for business combination under common control*, 2011.

EITF ABSTRACTS, “*Exchanges of Ownership Interests between Entities under Common Control*”.

IASB, *Business Combinations under Common Control - How measurement approaches could apply*, July 2019.

IASB, *Lenders and other creditors in BCUCC*, April 2019.

IASB, *Lenders and other creditors in BCUCC*, March 2019.

IASB, *Post-implementation Review of IFRS 3 Business Combination*, 2015.

IASB, *Potential equity investors in BCUCC*, June 2019.

IASB, *Update on lenders and other creditors in BCUCC*, April 2019.

IFRS FOUNDATION, BCUCC, *Accounting for business combinations under common control*, ASAF, marzo 2015.

IFRS FOUNDATION, BCUCC, *Application of the predecessor method*, IASB meeting, aprile 2016.

IFRS FOUNDATION, BCUCC, *Methods of accounting for BCUCC*, IASB meeting, aprile 2016.

Word Standard – Setters Conference 2019, *Business Combination Under Common Control*.

## **Altri materiali**

ASSOCIAZIONE ITALIANA REVISORI CONTABILI (ASSIREVI), OPI 1 (R)

*Trattamento contabile delle business combination under common control nel bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato, 2016.*

ASSOCIAZIONE ITALIANA REVISORI CONTABILI (ASSIREVI), OPI 2 (R)

*Trattamento contabile delle fusioni nel bilancio d'esercizio, 2016.*

## **Siti consultati**

[eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu)

[www.accountingtools.com](http://www.accountingtools.com)

[www.brocardi.it](http://www.brocardi.it)

[www.deloitte.com](http://www.deloitte.com)

[www.fabs.org](http://www.fabs.org)

[www.fondazioneoic.eu](http://www.fondazioneoic.eu)

[www.ifrs.org](http://www.ifrs.org)

[www.misterfisco.it](http://www.misterfisco.it)

[www.pwc.com](http://www.pwc.com)

[www.revisorionline.it](http://www.revisorionline.it)

[www.sageintacct.com](http://www.sageintacct.com)

[www.sli.do](http://www.sli.do)